LA POLIZIA ECCLESIASTICA
DEL
REGNO DI NAPOLI
O SIA
IL CODICE ECCLESIASTICO
DEL
NOSTRO REGNO
DI

VITO GILIBERTI

Ufficiale della Real Segreteria di Stato, e dell' Ecclesiastico, e Socio della Reale Accademia delle Scienze, e Belle Lettere di Napoli.

TOMO II.

Rex Anius idem hominum, Phœbique Sacerdos:
Virg. Æn. L. III. v. 80.

PRESSO AMATO CONS.

Con Real permesso.

DEDICATA

A SUA MAESTÁ

IL RE DELLE DUE SICILIE.

S. R. M.

PRincipe ſublime , un corpo di Legislazione o ſia un' opera cotanto neceſſaria al ben eſſere de' ſudditi, a Voi ſolo ho creduto dover conſagrare , e perchè ſiete noſtro impareggiabile Sovrano , che a null' altro penſate , che a rendere felici noi, che abbiamo la ſorte di vivervi ſoggetti, e come uomo illuminato , che meglio di ogni

altro conoſcete le fatiche di chi s' ingegna ſervire lo Stato, e ſapete ben rimunerarlo: accogliete dunque benignamente il dono come coſa che aſſolutamente vi appartiene, e credetelo il più ſicuro contraſegno del mio attaccamento al Trono, e del profondo oſſequio, col quale mi do l' onore di umilmente raſſegnarmi

Di V. M.

Napoli 10. Maggio 1797.

Umiliſs. Vaſſallo, e Serv. Dev.
Vito Giliberti.

Eſ-

Essendo ſtato informato il Re, che l' opera compoſta da V. S. Ill. col titolo di Polizia attuale del Regno ſulle materie Eccleſiaſtiche, non ſolo ſia utile alle perſone del Foro, ma sì decoroſa per la noſtra Monarchia: Si è la M. S. degnata, uniformemente al parere de' R. Reviſori, di concederle l' implorato permeſſo di poter intitolare ſiffatta opera al ſuo Auguſto Real nome. Di Real ordine e con mio piacere partecipo a V. S. Ill. queſta Sovrana determinazione per ſua intelligenza, e governo, prevenendola che la preſentazione de' volumi per le Reali Perſone debba farſi per queſta Real

Secteteria di Stato di mio carico . Palazzo il dì 20. di Maggio 1797.

CARLO DE MARCO.

Sig. D. Vito Giliberti.

PRE-

PREFAZIONE.

SE la norma de' coſtumi ſono le buone leggi, conviene, che ogni oneſto Cittadino eſattamente le apprènda per obbedirle: a ragione quindi ed i Legislatori, ed i Giureconſulti hanno inſegnato: che ognuno conoſcere le debba, e che la loro ignoranza non iſcuſaſſe alcuno, ma ſe ciò è vero, è indubitato altresì, che i Sommi Imperanti non ne debbano pubblicare moltiſſime, ed uſaſſero della chiarezza in comunicarle à' loro ſudditi, e pubblicarle nella loro volgare favella.

A ciò

A ciò avendo adempito in parte chi felicemente ci ha governato, e tuttavia ci governa, era mestieri, che si fusse trovato chi le avesse col beneficio delle stampe rese note alla moltitudine, affinchè non venisse ulteriormente raggirata da pochi impostori, che ne fanno un mistero, e ne traggono un infame profitto; e sebbene il Gatta, e qualche altro avesse ciò intrapreso, il tempo nondimeno ha fatto vedere, ch' era molto da aggiungersi alle loro fatiche. Trovandomi ora io nella Real Segreteria di Stato, e dell' Ecclesiastico, ch' è quanto dire, nello stato di adempire a tale obbligo Sociale, me ne ho preso il pensiero per eseguirlo.

Ed affinchè la non piccola quantità delle nostre leggi Ecclesiastiche non incomodasse chi le voglia apprendere, e a dismisura non crescesse la voluminosità di questi tomi, ci siamo noi avvaluti del sa-

saviissimo sistema serbato dal dotto uomo D. Alessio de Sariis nel suo Codice delle leggi, cioè a dire, in luogo di trascrivere gl'interi Dispacci, siccome fece il Gatta, ci contentiamo di rappottarne i soli Decreti de' Re coll' epoca, acciò si sappia quando, e da chi furono emanati, avendo con ordine cronologico notat' i Sovrani che li pubblicarono, e sotto ogni rubrica le leggi promulgate da ciascun di loro.

Qual bene sì fatta completa collezione sia per recare alla nostra civile società, ognun lo vede da se, poichè col rendere pubblica la volòntà de' nostri Sovrani, cessa di essere la ragion Ecclesiastica un mistero per la moltitudine, si rendono patenti ad ognuno li confini del Sacerdozio, e dello Impero, che finora si sono contrastati cotanto, e sa chiunque quel che ignorar non deve, cioè, le leggi fonda-

damentali del suo paese : mi ajuti il Cielo in sì gravoso , ed utile travaglio , e sappiano i miei Concittadini avvalersi di tali mie quali si siano fatiche .

TI-

TITOLO XVII.

Delli Regolari, Monaci, e Monache, loro dignità, e cariche.

SOMMARIO.

1. *Niuno può accostarsi ai Monisteri di Monache senza licenza del Vescovo Ordinario.* 2. *non si possono fare finestre, ed astrachi per dove si possa vedere dentro i Monasteri.* 3. *Persone eccettuate da tal divieto.* 4. *I Monaci prosciolti dai Capitoli, e Generali Esteri vivono soggetti a' Vescovi nello spirituale, e nel temporale a S. M.* 5. *Si aboliscono in Regno tutt' i Superiori esteri di monaci non solo, che delle Monache, e si stabilisce una giunta per i dubbj, che insorgeranno.* 6. *Si fissa l' età di 21. anni per poter tutt' i Religiosi professare sotto pena di nullità.*

lità . Appendice I. Nuova Polizia Ecclesiastica Diplomatica intorno ai Regolari , e Monache . Appendice II. Intorno alle Dignità , cariche , ed assegnazioni de' Regolari . Appendice III Intorno ai Regolari e Monaci secolarizzati . Appendice IV. Intorno alle Monache , e di loro Monasteri . Appendice V. Intorno a' Conservatorj di Donne oblate , educande , e simili . Appendice VI. intorno all' osservanza delle Regole di S. Francesco .

1. FIlippo II. primieramente con sua Prammatica emanata a' 27. Ottobre 1563. rinnovando ciocchè aveva con Editto prescritto , ordinò, che niuno si accostasse ai Monasteri delle Monache senza licenza del loro Ordinario ; onde prescrisse, che immediatamente si carcerassero , e si assoggettissero alle pene nell' Editto comminate (1) .

2.

(1) Abbiamo ricevuta *Pr. 1. tit. 152. de Monialibus , & earum allocutione prohibita sine licentia , & aliis.*

2. E l' istesso Sovrano per torre ogni soggezione alle Monache, ordinò di serrarsi tutte le finestre, e balconi, non che vietò di formarsi degli astrachi, onde veder si potesse dentro i Conventi delle medesime (1).

3. Filippo III. in oltre, eccettuò dalla pena di cento once i padri, ed i fratelli carnali delle Monache, i Medici, ed i Sagnatori, ed alla medesima pena assoggettì chiunque ricettasse in sua casa qualche Religiosa (2).

4. Finalmente Ferdinando IV. richiamando l' ordine Religioso all' antico Spirito della Chiesa, ed a tenore de' Santi Concilj Generali sottrasse ai 28 Giugno 1786. tutti gli Ordini Religiosi dalla giuredizione de' Generali Esteri; li sottopose ai Vescovi nello spirituale, e volle che nell' Economico, e temporale soggetti fussero stati alla sua volontà: Stabilì quindi che tutt' i Religiosi prosciolti dai Capitoli, e Generali Esteri, si mantenghino in Congregazioni Nazionali, e Provinciali; che sieno nella spi-

(1) Avendo noi *P. 2. eod. tit.*

(2) Gli anni passati *Pr. 3. d. tit.*

ſpiritualità ſoggetti a' Veſcovi ; e che abbiano la ſteſſa forma di governo, che prima ; che ne' capitoli eleggano i Superiori Nazionali, e Provinciali dopo ottenuto il permeſſo del Re, e poſcia ne ottenghino la conferma , e che i Superiori Locali ſubito eletti ſi preſentino ai Veſcovi riſpettivi , e ne ottenghino la giuredizione ſpirituale (1).

5. Con altra Prammattica emanata al primo Settembre 1788. eſſo Sovrano abolì tutt' i Superiori Eſteri ne' ſuoi Regni anche delle Monache , ed ordinò , che le caſe Religioſe ſi fuſſero governate dai Superiori Nazionali ſotto giuredizione ſpirituale de' Veſcovi , e ſotto la temporale del Re ; dipiù , che le veſtizioni , e gli ſtudj ſi faceſſero in Regno : e per i dubbj, che poteſſero inſorgere ſull' interpretazione di tal' editto , ſi fiſsò una Giunta (2).

6. Con nuova Prammatica emanata ai 4. Luglio 1788. reſtrinſe l' età della Profeſſione ai

21.

(1) *Pr. 1. tit. 57. Vol. V. de jurisdict. & facult. General exter. in perſonas ſublatis.*

(2) Volendo noi *Pr. 2. d. tit.*

21. anni , quandochè prima era quella de' 16. anni sotto pena di nullità per coloro, che prestassero il consenso prima dell' età stabilita (1).

APPENDICE I. AL TITOLO XVII.

Nuova Polizia Ecclesiastica Diplomatica intorno alli Regolari, e Monaci.

Rescritti dell' Imperadore Carlo VI.

1. A' 27. Aprile 1710. Li Religiosi di S. Francesco non si ammettono per Ministri, nè per Aggenti de' Principi Secolari Sovrani, o Sudditi, ne gli si commettino cause, o dipendenze del Real servigio, senza espressa licenza, negandoglisi ancora Patenti onorarie di Teologi, Confessori, Cappellani, e familiari del Real Palazzo e delle Reali Truppe, e Fortezze.

(1) Intenti noi sempre P. 1. *tit.* 66. *del Volum. VI. de Monastica professione ante XXI. aetatis annos edenda.*

Rescritti del Re Carlo Borbone.

2. A' 20. Agosto 1740. Li Francescani Mendicanti dell'Osservanza non hanno dritto di acquistare legati, ed essendogli lasciati, la disposizione sia nulla. 3. A' 20. Agosto 1740. Li Religiosi Cappuccini non hanno dritto di astringere le Università al pagamento della Limosina annuale, ancorchè le Università si fossero a quella obbligate nel tempo della fondazione de' loro Conventi; perchè essi non hanno dritto di acquistare beni, nè annue rendite. 4. A' 14. Settembre 1740. Lo stesso si prescrive per li Padri Riformati di S. Francesco. 5. A' 25. Ottobre 1740. Il simile si dichiarò per li Padri Osservanti di S. Francesco.

Del Re Ferdinando IV.

6. A' 17. Settembre 1769. Le Lettere de' Religiosi non si prendano, nè si aprino da' loro Superiori. 7. A' 24. Ottobre 1767. Durante la Riattazione di qualche Chiesa Parroc-

rocchiale, il Parroco trasferisca l'amministrazione de' Sagramenti nelle Chiese de' Regolari, ed ivi eserciti tutti gli atti ed uffizj Parrocchiali. 8. A' 9. Aprile 1768. I Conventi de' Frati, sono stati edificati per coadjuvare li Parrochi nell' Amministrazione de' Sagramenti. 9. A' 27. Maggio 1769. Si proibisce a' Frati, ed a' Monaci il tener carceri, e delinquendo, sian soggetti all' Ordinario del Luogo. 10. Ai 11. Novembre 1769. Li Regolari non possono essere esecutori testamentarj. 11. A' 4. Luglio 1770. Li Regolari debbono prestare gli alimenti alli loro Benefattori, e discendenti da quelli in caso di necessità. 12. A' 22. Agosto 1772. I Religiosi Secolarizzati in quanto alla rinunzia da Essi fatta su i beni in tempo della loro Professione, sia valida, e legittima, non hanno altro diritto alla proprietà de' beni rinunziati, ma agli alimenti, secondo la quantità del Patrimonio, il numero de' figli, la qualità, e condizione della persona, e ciò qualora non vi fosse riserba apposta nella rinunzia, o altre circostanze particolari di fatto, o di ragione su la proprietà. 13. Al pri-

mo Maggio 1773. Dal Carattere del Vescovo è inseparabile il dritto d' invigilare su la Disciplina Monastica. 14. A' 18. Dicembre 1773. Per essere ora li Monaci Conventuali di S. Francesco d' Assisi provisti di bastante Rendita di Beni Stabili, il Re proibisce loro il potere più questuare. 15. A' 29. Marzo 1774. Li Religiosi non possono esercitare Dignità, o impieghi Ecclesiastici fuori del Chiostro, se non sono dottorati nel Collegio de' Teologi di Napoli. 16. A' 14. Maggio 1774. Si permette alli Religiosi Laici l' esercizio dell' arte Medica, e Cerusica 17. A' 28. Maggio 1774. Nelle affiliazioni da farsi ne' Conventi li Cittadini debbon essere preferiti alli Forestieri, in concorrenza di ugual merito. 18. A' 16. Luglio 1774. Si proibisce alli Frati Mendicanti l' andar questuando per le aje, e trappeti, ma solamente gli si permetta l' andar per le Case de' Padroni de' Territorj a cercare l' elemosine, 19. A' 18. Maggio 1775. Accadendo controversie nella elezione de' Provinciali, o altre Dignità, e cariche de' Regolari il Giudice competente sia l' ordinario del Luogo.

20.

20. A' 22. Agosto 1775. Li Frati Beneventani si considerano come forastieri in questo Regno, e però non possono aver cariche, nè confessare, nè predicare. 21. A' 6. Luglio 1776. Con ordine circolare de' 27. Maggio 1769., il Re vietò a' regolari di tener Carceri ne' loro Conventi e d' imprigionare alcuno di propria autorità; e comandò, che i Superiori in occorrenza di qualche delitto di un Frate meritevole di carcerazione, dovessero ragguagliarne l' Ordinario del Luogo per disporne la carcerazione del Delinquente, e tenerlo nelle sue carceri ordinarie. Un tal divieto riguardava soltanto l' orror delle Carceri, e l' abuso, che si faceva, restringendovisi i Frati per ogni menomo mancamento. Quindi ha stimato di prescrivere quale debba essere la forma di quella, che ha risoluto di concedere a' Superiori de' Regolari, quali le mancanze, per le quali si possano i Frati incarcerare, ed il modo, che in ciò seguir si debba. La carcere debba essere una Stanza non in pian terreno, ma in uno de' corritori simile alle altre di loro Comunità, con finestra con-

simile alle altre Stanze, custodita con cancelli di ferro per impedirne la fuga, col proprio letto, o altra cosa necessaria, darsi il solito cibo dalla Comunità, nè impedirsi di ricorrere al Real Trono, e sia in libertà de' Superiori, ne' casi di gravi mancanze commesse nel Chiostro, qualora le circostanze de' fatti il richieggono, impetrare dagli Ordinarj de' Luoghi, che tali refrattarj, e rei sian trasportati nelle Carceri delle Curie Vescovili. Quanto alle mancanze meritevoli di restrizioni, dichiara, che se siano di trasgressione a' proprj doveri nascenti dalle regole del proprio istituto, come mancanze nel coro, irrispetto al Superiore, o inadempimento agli altri atti comuni non debba subito esser rinserrato, ma con Paterna Carità ammonirsi, prima in privato, poi innanzi agli altri Religiosi, e non emendandosi, si precetti di non uscire dal Chiostro per qualche giorno, e se tuttavia persista nella pertinacia, si restringa in quella Carcere, con assegnarsi alcun probo Religioso, che lo consoli, e lo esorti ad ubbidire, e se si ravveda, e chiegga scusa al proprio Superiore,

do-

dopo 24. ore si sprigioni. Se poi si tratti di altra grave mancanza, che sia commessa nel Chiostro (giacchè per i delitti commessi fuori del Chiostro, vuole il Re, che resti intera la giuredizione de' Vescovi) si proceda nella forma delle Leggi proferita, e col voto di Assessore Laico Dottorato in Regno, restringendosi il Reo in quella tale Carcere, se il bisogno il richiegga accordandosegli di eleggersi, un Avvocato, che lo difenda, sia Religioso sia Secolare. Ma finito il processo, e proferita la sentenza, sia in libertà di appellarne al Provinciale, o al Re, ed in tal Caso debba inviarsi il processo nella Segreteria di Stato, e del Dispaccio Ecclesiastico per rimetterfi al Delegato della Real giuredizione, o alla Real Camera di S. Chiara, secondo sarà del Real piacimento, i quali esaminatolo, debbano riferire per la Sovrana intelligenza, se abbiasi a moderare, o ad eseguire la sentenza, secondo troveranno esser più conforme alla giustizia, per quindi darsi al Superiore Regolare, e al suo Assessore gli ulteriori ordini per l' esecuzione della Sentenza, 23. Al primo Aprile

 1775.

1775. fu tolta a' Superiori delle Religioni la facoltà di carcerare alcuno de' Religiosi . 24. Ai 21. Agosto del 1779. Si ordinò ai Superiori de' Regolari di portarsi prima d' incominciare le loro visite dai Vescovi , acciò siano informati dei religiosi ivi dimoranti . 25. Ai 15. Luglio del 1780. si ordinò dipiù , che i Visitatori Regolari interpellar dovessero anche i Parrochi , ed i Vicarj foranei de' luoghi , e ne partecipassero almeno con lettere i Vescovi. 26. A' 25. Agosto 1781. Si diede a' Vescovi facoltà d' inquirere su de' delitti de' Frati Mendicanti anche *infra claustra* con riceverne però le notizie dai loro Superiori . 27. Ai 21. Novembre 1795. Il Re volle , che si prenda conto di tutt' i Monaci , che si sono esentati dalle loro Religioni , anche legittimamente acciò si sappia , perchè si siano esentati , e se menano vita monastica. 28. Ai 21. Marzo del 1775. Si permise ai Basiljani il costruirsi il trappeto nel recinto del loro Monistero pel solo uso delle loro olive. 29. A' 21. Gennaro del 1755. Si stabilì , che gli Osservanti precedere debbano nelle processioni , e nell' esequie i Carmelitani.

lani. 30 Ed ai 12. Ottobre del 1782. Si ordinò che i Domenicani preceder dovessero gli Agostiniani . 31. Siccome il Re proibì a' 19. Marzo del 1796. di andarsi ad ordinare in Roma, così permise di poter i Vescovi spedire le dimessorie ai Cherici de' Pii Oprarj di poter ascendere in Roma al Sacerdozio . 32. A' 13. Luglio s' irrogò lo sfratto del Regno a tutti coloro , che per eludere 'e leggi del Regno si vanno ad ordinare, ed a professare in Roma . 33. A' 20. Dicembre 1783. si ordinò , che niun Frate potesse predicare senza licenza del suo Superiore . 34. Ai 14. Febbraro 1784. si ordinò carcerarsi per sei mesi tutt' i Frati , che non si ritirano al loro Chiostro . 35. Ai 9. Luglio 1785. si permise di far dismettere l'abito ai Terziarj disubbedienti senza niente poter pretendere. 36. A' 6. Agosto 1785. si permise a tutti gli ordini ricevere chi fusse piaciuto , eccetto i Francescani mendicanti , per i quali si vietò di ricevere per un decennio. 37. A' 29. Settembre 1781. si proibì a' religiosi di venire in Napoli se non per curarsi. 38. Ai 17. Ottobre 1789. si fissò l' anno 21.

per

per professare tanto ai Monaci, quanto alle Monache.

APPENDICE II.

Intorno alle dignità, cariche, ed assegnazioni de' Regolari.

Rescritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 28. Ottobre 1741. Si lascia libero il dritto a' Regolari di fare la elezione de' loro Superiori.

Del Re Ferdinando IV.

2. A' 23. Agosto 1760. La grazia di non doversi li benefizj, le dignità, e le cariche Ecclesiastiche, conferir se non alli Nazionali, comprende eziandio quelli de' Regolari. 3. Ai 4. Aprile 1761. E' in arbitrio de' Superiori Regolari il situare li Religiosi in quel Convento ove vogliono, e di farli passare ad al-

tro

tro Convento senza bisogno di processo. 4. Ai 16. Maggio 1761. Li Priori de' Conventi, non si possono deporre senza processo, e cognizione di Causa. 5. A' 3. Dicembre 1768. Le cariche non si possano togliere a' Religiosi *de facto* e senza processo. 6. A' 17. Dicembre 1768. Li Religiosi esteri non possono aver cariche in Regno. 7. A' 10. Dicembre 1773. Essendo uno fra li Religiosi Benedettini creato Abate Titolare coll' uso de' Pontificali, gli si debbano tutte quelle prerogative, ed onorificenze, le quali vanno annesse a tale dignità.

AP.

APPENDICE III.

Intorno ai Regolari, e Monaci Secolarizzati.

Refcritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 14. Marzo 1774. Li Regolari, e Monaci Secolarizzati Napolitani godano di tutte le grazie accordate al Clero Napolitano, e specialmente di effere riputati Naturali della Città di Napoli, e di dovergli come tali le franchingie, quantunque non afcritti al Clero Napolitano. 2. A' 16. Aprile 1774. Li Regolari, e Monaci Secolarizzati poffono ricevere nomine di Cappellanie laicali. 3. A' 15. Aprile 1775. Le rimanzie de' Sacerdoti Ex Gefuiti fatte in tempo della di loro Compagnia restino ferme dopo l'abolizione della medesima.

AP-

APPENDICE IV.

Intorno alle Monache, e de' loro Monasteri.

Rescritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 28. Luglio 1742. Si concede il Regio *exequatur* alle due Bolle su la riforma degli abusi introdotti nell' osservanza della clausura delli Monasterj di Religiosi, e Monache, senza pregiudizio de' dritti delle Persone Reali, e delle Fondatrici, purchè le Fondatrici de' Monasterj de l' uno, e dell' altro sesso si ritrovino nel possesso di entrarvi. 2. A' 15. Ottobre 1746. Il Vescovo, o il di lui Vicario, non può proibire alli Padri, Fratelli, e Sorelle germane il visitare, e parlare colle Monache diloro Congiunte ne' tempi non proibiti. 3. Ai 28. Ottobre 1753. Nello ammettersi le Donzelle ne' Monisteri così per Educande, come per farsi Monache, si dee osservare esattamente la fondazione del Monastero. 4. A' 8. Mar-

ro 1759. Le Monache possano rivocare i loro procuratori quante volte vogliono.

Del Re Ferdinando IV.

5. A' 20. Novembre 1759. Il Re ordina al Governatore politico, che punisca li Sacerdoti, ed al Governatore Militare, che gastighi li Militari, li quali andassero a parlare con le Monache, e saranno dal Vescovo accusati. 6. A' 2. Giugno 1763. Alli Congiunti in primo, e secondo grado si permette parlare colle Monache loro Congiunte: agli estranei possano gli Ordinarj proibirlo sotto pena di censura *ferendæ non latæ sententiæ*. 7. A' 21. Dicembre 1771. Le Monache si possono ricevere senza Dote, pagandosi da Congiunti di esse gli alimenti annuali ai Monasteri. 8. A' 19. Febrajo 1772. Il Re comanda, che si vestano tante Monache, quante il Monistero può mantenere. 9. A' 23. Luglio 1774. Le annate di Livello solite riservarsi dopo la morte delle Religiose, non vengono comprese nelle leggi contro l'ammortizzazione. 10. A' 24. Dicembre

bre

bre 1774. Nelli Parlatorj delli Monisteri di Monache, non si permettano pransi, anche di persone Congiunte in primo, e secondo grado; e che quando sia tenuta la Comunità, il mangiare si manda nella Foresteria del Monistero. La Porta esteriore della Clausura, si chiuda circa l'ora 24., e la interiore non si apra senza licenza del Vescovo, e se non quanto vi sono le persone di primo, e secondo grado, alle ore proprie, e moderatamente, e non framischiate al di dentro Religiose estranee, ed al di fuori persone non congiunte; che niuno di qualunque stato, e condizione si porti a parlare con le Religiose Educande, e Converse senza la licenza del Vescovo, e le Religiose non iscendano alle grate senza il permesso della Superiore: e 'l Governator Locale proibisca lo accesso di persone estranee senza licenza del Vescovo. 11. A' 31. Dicembre 1774. Alli Rescritti di Roma, con li quali si permette alle Monache l'uscire dalla Clausura, per curarsi dalle loro indisposizioni, non si dia *exequatur* senza prima sentire gli ordinarj de' Luoghi, ove debbano eseguirsi. 12. A' 29. Aprile

le 1775. Quando il Moniſtero, o Luogo Pio abbia acquiſtato il dritto di affrancare un Cenſo prima degli ordini Reali contro li nuovi acquiſti de' luoghi Pii non oſtano gli ordini Reali per tale affrancazione. 13. Ai 15. Giugno 1775. Il Re comanda, che nel Moniſtero di Monache di S. Gabriele nella Città di Capua, ch'è ſotto la Real protezione, non ſi diano più doti alle Monache, ma che li Congiunti diano gli alimenti, come ſi è fatto per altri Monaſterj, e converrebbe farſi generalmente. 14. A' 21. Agoſto del 1778. ſi proibiſce alle Monache di fare qualunque ſpeſa benchè minima, in occaſione, che ſono Sagriſtane, Cellararie, o altro, ma il tutto debba andare a conto del Moniſtero.

AP-

APPENDICE V.

Intorno alli Conservatorj di Donne Oblate, e simili.

Rescritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 31. Gennajo 1738. Il Vescovo non ha veruna ingerenza nelli Conservatorj di Donne non ridotti a Clausura. Perciò le Donne Oblate, o Educande, che in quelli dimorino, possano uscire a di loro arbitrio, senza veruna licenza, o intelligenza del Vescovo, il quale non ha dritto di scomunicarle, nel caso che uscissero. 2. A' 7. Agosto 1756. Dovendosi separare alcuna Donna maritata dal suo marito per urgente necessità conosciuta dalla potestà Laicale, e si ponga in Conservatorio, si assegni al medesimo con anticipazione il corrispondente per l'abitazione, farla provedere di letto, e necessario utensilio, oltre il pagamento sicuro degli alimenti per indennizzazione del Conservatorio. 3. A' 12. Novembre 1758

Quand' occorre il doverſi introdurre alcuna Donna in qualche Tempio, debba preventivamente notiziarſi il Delegato *pro tempore* del Luogo, affinchè poſſa diſporre l' entrata coll' intelligenza delli Governatori, e coll' aſſiſtenza di uno di eſſi, e quando foſſe neceſſario, che in quello entri alcuno de' Miniſtri del Re, ſia pure colla precedente notizia del Delegato, e venga accompagnato da uno delli Governatori.

4. A' 13. Agoſto 1759. Eſſendo una Donna maritata poſta in Conſervatorio per ordine del Giudice Laico, non può pretendere il Veſcovo eſſere inteſo nell' uſcita della medeſima; nè aver ingerenza nelle cauſe d' intereſſi, e conteſe perſonali tra Mariti, e Mogli.

AP.

APPENDICE VI.

Intorno all' osservanza della Regola di S. Francesco.

Rescritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 27. Dicembre 1783. Si osservino inviolabilmente le regole di S. Francesco, e le seguenti istruzioni, sotto pena della Reale indignazione, e dello sfratto dal Regno. I. Abbolita ogni divisione di distretti, o sia di nazionalità introdotta per modo di alternativa, si osservi nell' elezioni la canonica libertà, eleggendosi sempre i più meritevoli tra qualificati senza restrizione di luogo, di Paese, e di Diocesi; II. Derogandosi alle già ottenute dispense di abilitazione ad essere eletto, non se ne ammettano altre di qualunque sorte per l'avvenire. III. Non possa niuno essere eletto Provinciale, se non sia stato Lettore di Teologia di esercizio, e non di titolo, ed abbia le altre condizioni ricercate dalle leggi dell'ordine.

dine. IV. Niun possa essere eletto Difinitore, o custode, se non ha esercitato l' uffizio di Lettore, almeno di Filosofia. V. Niuno possa essere eletto Guardiano, se non è almeno Confessore approvato dall' Ordinario del Luogo, dove si trova il Convento, e ciò de' Conventi principali in fuori, dove niuno possa essere eletto Guardiano, se non è stato Lettore di esercizio. VI. in ogni elezione Capitolare, nessuno del definitorio, il quale termina l' uffício, possa esser di nuovo eletto in qualunque carica definitoriale, se non sono trascorsi gl'interstizj dalle costituzioni dell' ordine stabilita. VII. I Superiori nulla per l' avvenire amministrino da loro ma depositino l' elemosine pecuniarie in mano de' Sindaci Apostolici, i quali non siano più di solo nome, come per lo addietro, e debbano realmente conservare il denaro, e spenderlo per lo bisogno de' Frati, dandosi soltanto a' Superiori Locali la facoltà di fare le piccole necessarie spese. VIII. Si vieti agli Ex-Provinciali di aver Conventi a loro piacere, sopraintendenza ne' medesimi, nomina di Guardiani, ed ingerenza nella collo-

ca-

cazione de' Frati, quando si formano le Famiglie. Ma abbiano soltanto il Compagno, la Stanza di lor piacimento, la precedenza di luogo, e l' essere discreti, e Giudici ne' conti de' Provinciali, e de' Guardiani. IX. Tutti intervengano nella mensa comune, e sian tutti trattati senza distinzione. X. Nessuno possa girare senza Compagno. Non si esca di Convento più di due volte la settimana, alle ora 24. si trovi ognuno ritirato in Convento. Fuori di Chiostro non sia permesso di pernottare a chicchesia. E senza eccezione di persona si frequenti il Coro, e l' orazione mentale. 2. Al primo Maggio 1784. Sopra delli Ricorsi de' Religiosi relativi alle rapportate istruzioni si fanno le seguenti limitazioni. Dipende dalla prudenza del Delegato ricevere i ricorsi de' Frati oppressi, ed esaminarli; trovandoli contro dell' Istituto Francescano, non gli ammetta. Il terzo capo resti spiegato, con doversi ammettere anche i Lettori di Teologia dommatica, scolastica, e morale, e della Sagra Scrittura: e gli Esimj Concionatorj Quaresimali, che per dieci anni con applauso si sian

 se-

segnalati ne' pulpiti delle Città cospicue, esclusi gl' infimi, e quelli de' luoghi non ragguardevoli. Al Capo settimo si aggiunga, che i Sindaci, e Procuratori secolari debban eleggersi dagli Ordinarj, e sian ammovibili a diloro disposizione. In mano di essi vadino l' elemosine ed in danaro, ed in generi, e badino a ben regolare tutto l' economico de' Conventi, somministrando a' Superiori tutto il bisognevole per i Frati. In fine dell' anno dian conto agli Ordinarj stessi, coll' intervento di un Religioso, eleggendosi Capitolarmente dalla Famiglia del Convento, che possa promovere le ragioni, e gl' interessi della Comunità. Si tolga la clausola corsa nelle Istruzione, che gli Ex-Provinciali sian discreti e Giudici ne' Conti. Resti dichiarato il Capo decimo di dovere anche i Frati, che vanno questuando uscire sempre accompagnati, ed ogni volta, che il Superiore lo crede necessario. Quando il Superiore lo stima opportuno possan' i Sacerdoti uscire anche soli per andare a celebrare la Messa ne' luoghi assegnati. E possa anche concedere a' Frati di uscire oltre le due volte la

set-

settimana accompagnati, secondo il bisogno, e le circostanze.

TITOLO XVIII.

Della espulsione de' Gesuiti, ed occupazione de' loro beni.

SOMMARIO.

1. *Si bandisce dal Regno la Religione de' Gesuiti, e si confiscano i loro beni per farne miglior uso.* 2. *Si rivelino i beni de' Gesuiti.* 3. *Che continuar si dovessero le limosine dopo la loro espulsione.* 4. *Si fissano le scuole in luogo delle lezioni, ch' essi davano in Napoli non solo, che nelle Provincie.* 5. *Le sostituzioni, e chiamate fatte ai Gesuiti s' intendono caducate, e restano presso dell' ultimo possessore. Appendice de' diplomi su di tal materia.*

1. FErdinando IV. avendo a' 3. Novembre

del 1767. con sua Prammatica, approvata la Bolla di Clemente XIV. con cui si soppresse la Compagnia di Gesù si fecero le seguenti Ordinanze intorno a loro. Si ordinò sulle prime, che tutt' i Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Cherici, Novizj, e laici, che volessero ritener l' Abito Gesuitico, sfrattàr dovessero dal Regno: Che gli Espulsi rientrar più non vi potessero, anche se lasciassero con Pontificia licenza l' abito; che tutt' i loro beni rimaner dovessero confiscati, per farne S. M. quell' uso, che la sua pietà meglio gli dettarebbe. Che a' Gesuiti *in Sacris* si assegnino sei ducati mensuali per loro mantenimento fuori del Regno, senza comprendervi li Novizj, i Chierici, e Laici, che volessero seguire il loro Istituto, dopo che sono stati espulsi dal Regno; ma che tal vitalizia pensione cessàr dovrebbe tostochè si sapesse, che un Gesuita attaccar volesse questa saviissima legge, onde si ordinò di niun potere scrivere nè pro, nè contra della medesima senza espresso ordine di S. M.: in fine, che niuno possa chiedere carte di Fratellanza della Compagnia sotto pena di essere

trat-

trattato; come reo di lesa Maestà (1).

2. Colla seconda Prammatica emanata a tal proposito ai 17. Dicembre del medesimo anno 1767. ordinò di comprendersi in questa suppressione tutti gli altri Gesuiti espulsi dalla Spagna, Portogallo, e Francia, che chiunque Gesuita, che facesse permanenza, e passasse per le Terre di questo Regno si arrestasse: che non si avesse il minimo commercio con i Gesuiti espulsi sotto varie pene; che si dovessero rivelare da chichesia tutti gli effetti de' Gesuiti fra dieci giorni (2).

3. Colla terza Prammatica si ordinò di farsi le medesime limosine, che facevano i Gesuiti in grano, danaro, o altro (3).

4. Colle Prammatiche 4., e 5. si stabilirono le scuole in Napoli non solo, che nelle Provincie, ov'erano le scuole de' Gesuiti (4).

5. Colla *6.* in oltre si ordinò che le sostitu-

(1) La quiete *Pr.* 1. *tit.* 128. *De Jesuitis eiciendis, eorumq. bonis addicendis.*

(2) In seguito *Pr.* 2. *d. tit.*

(3) Essendo *Pr.* 3. *d. tit.*

(4) Considerando *Pr.* 4. *d. tit.* Tra le cure *Pr.* 5. *d. tit.*

tuzioni ordinate in beneficio de' Gesuiti, s'intendessero caducate, e rimanessero presso dell' ultimo possessore dell'eredità (1).

APPENDICE AL TITOLO XVIII.

Su i Diplomi in tal materia.

Rescritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 20. Marzo 1775. Li beni della suppressa Compagnia de' Gesuiti cedino al Territorio, ove son siti. 2. A' 20. Marzo 1775. I beni feudali posseduti da' medesimi sieno devoluti al Fisco. 3. A' *9*. Aprile 177*6*. Siccome tutt'i Feudi, li quali si tenevano da' Gesuiti in questo Regno sono devoluti al Fisco, e'l Re volle, che si aggregassero alli suoi Reali allodiali, così dichiara, che si aggreghino

(1) Dalle nostre *Pr. 6. tit. eod.*

ghino agli allodiali li Feudi di Policoro, e di Orta, Ortona, Stornara, Stornarella, e Carepelle: Bene inteso, che le rendite si dieno all'azienda di Educazione, per continuare a mantenere le opere prescritte, fino a che l'azienda di educazione non sia nello stato di poterle adempire senza un tal soccorso. 4. Ai 2. Agosto 1776. Li beni dell'Azienda di Educazione essendo beni del Fisco, il Re ha risoluto, che siccome nelle liberazioni di danaro fiscale, non si da pleggeria, così neppure si abbia a dare nelle liberazioni di danaro appartenente all'azienda sudetta, ben inteso però, che in caso di restituzione, l'azienda restituirà

TI-

TITOLO XIX.

Dell' insigne Real' Ordine de' Cavalieri di S. Gennaro.

PEr coronare la felice memoria del Re Carlo Borbone, fu nostro Sovrano, le sue eroiche virtù con un atto di Pietà, e di Religione, fondò ai 3. di Luglio del 1738, l' insigne Ordine di S. Gennaro, e ne prescrisse i seguenti statuti, secondo i quali regolar si dovesse.

Sta:

Statuti dell' Insigne Real Ordine di S. Gennaro.

DAl tempo in cui la Divina Provvidenza, nella di cui mano ſtanno le felicità de' Regni, e de' Re, volle innalzarci al Trono, e Dominio di queſti Regni delle due Sicilie, non ſenza li più chiari fauſtiſſimi ſegni, tra quali furono evidenti quelli, che per ſuo ſpecial patrocinio ci diede il noſtro primo, e principal Protettore S. Gennaro; ſono ſtati, e ſono tutte le mire della noſtra regal mente, e le cure del noſtro regal animo, principalmente incaminate, ed indirizzate a fare in tutti li modi ſicuri, e felici li Popoli raccomandati da Dio noſtro Signore alla noſtra podeſtà, e governo (1).

Per lo che avendo già per mare, e per terra accreſciute, e migliorate le forze delle armi, dato ugualmente regolamento, e ſiſtema conveniente agli affari, e dipendenze militari;

ri-

(1) Des de el tiempo *Pr. 1. tit. Sancti Januarii conſtituitur.*

riſtorate, e ridotte a miglior forma, e poſte in forte difeſa tutte le piazze, e caſtelli di amendue li Regni; diſpoſte le più ſerie provvidenze, così per la più eſatta amminiſtrazione del noſtro Regal Patrimonio, come per la più eſatta, e chiara giuſtizia de' noſtri Vaſſalli, con nuovo ordine di Tribunale, Creazione di Miniſtri, riforma di abuſi introdotti nel Foro, facilitato il commercio colla fabbrica della nuova moneta, e con altre opportune leggi, e provvidenze reſtituita al ſuo primiero luſtro la Univerſità degli Studj, ed ancora dilatata la magnificenza de' Regali Edifizj.

Dopo tutto ciò da Noi impreſo, e condotto al deſiderato fine, mediante la divina grazia, ed aſſiſtenza, abbiamo giuſtamente creduto doverlo ſolennemente coronare con un atto di pietà, e religione, ben perſuaſi che ſolamente ſopra sì fervoriſſime baſi ſtia ſicura, e ſtabile la felicità de' Monarchi, e de' Regni. A tal' obbietto, e in occaſione sì fauſta, e ſegnalata, com' è quella di averci Iddio noſtro Signore conceduta per Conſorte del noſtro Regal Trono la Regal Principeſſa di Polonia

Ma-

Maria Amalia Walburga, dalla quale, mediante il medeſimo favor Divino, ſperiamo una degna ſucceſſione, per la perpetuazione della noſtra Real Caſa, e più felice governo di queſti noſtri amati Popoli, per fare manifeſta al Mondo la noſtra pia, e religioſa gratitudine a Dio, ed al noſtro amantiſſimo Protettor S. Gennaro, ſiccome ancora per gratificare coloro, che nel noſtro Real ſervizio, e nelle maggiori impreſe delle noſtre armi ſi ſono ſegnalati, e ſi diſimpegneranno col di loro favore, e fedeltà. Abbiamo riſoluto d' iſtituire, e fondare, ſiccome effettivamente, in virtù di queſto noſtro Regal decreto, con tutta la pienezza della noſtra poteſtà, iſtituiamo, e fondiamo, ſotto la ſovrana protezione ed adorabile nome di un sì gran Santo, un' ordine di Cavalieri, intitolato di S. Gennaro, li quali, come amanti del vero onore, e giuſta gloria dovranno principalmente impiegare i di loro talenti, e forze, a qualunque di loro coſto non ſolamente nella difeſa, ed accreſcimento ſempre maggiore della noſtra Santiſſima Religione, ma ezandio con procurare per ogni

ma-

maniera di dare eroico esempio alli nostri Popoli della pietà verso Iddio, e della fedeltà al di loro Principe.

Quindi, affinchè un sì pregievole persestesso ordine di Cavalieri, acquisti, e riceva maggior lustro, e splendore dalla sovrana dignità della nostra corona; dichiaramo Noi medesimi, la nostra Real Persona, Sovrano Capo, e Gran Maestro del sopradetto Ordine, adornando colla sua insegna, e divisa il nostro petto, le nostre Regali armi, ed imprese; e parimente vogliamo, e dichiariamo perpetuamente annesso, ed unito alla nostra Regal Corona il Supremo Maestrato del detto Ordine.

Ed affinchè a tutti, ed a chiascuno sieno notorie, e manifeste le leggi, e statuti, sotto li quali è per ora fondato, e stabilito il riferito Ordine; siccome ancora la sua divisa, abito, ed Insegna,

Primieramente ordiniamo, che nella Croce di tal'ordine si contenga la Imagine del glorioso Protettore S. Gennaro in abito Vescovile, tenendo nella sinistra il libro degli Evangeli, sopra questo li vasetti del suo preziosissimo

ſimo Sangue, e nella dritta il Sacro baſtone paſtorale, ſpuntando quattro gigli dall' angolo interiore della Croce, la quale tenendo di ſotto il motto, *In ſanguine, fœdus* dovrà portarſi quotidianamente con una diviſa di una cinta di colore incarnato, ondeggiata, in memoria del martirio del Santo, dalla ſpalla dritta attraverſata ſino al lato ſiniſtro, ſopra del quale cadrà la Croce; oltre dell' altra ricamata in argento ſu la parte ſiniſtra del petto.

II. Lo abito ſolenne dovrà eſſere nella forma ſeguente.

Il manto di Amuer in colore porporino, ſeminato di gigli d'oro, foderato di Taffettà, in colore di perla, lavorato con nodi di armellino teſſuti, con due lunghi cordoni di ſeta, e di oro per ligarſi per la cintura.

La Regia Collana, nella forma da Noi ſtabilita, colla Croce pendente ſul petto, che dovrà portarſi ſempre, in tutte le pubbliche funzioni.

La Giamberga, il Giamberghino, e li Calzoni di Drappo di argento col fondo bianco.

Le Calzette incarnate, e le ſcarpe nere.

Il cingolo Equeſtre , dal quale penderà la ſpada , dovrà eſſer del medeſimo Amuer porporino del manto, che li Cavalieri dell' Ordine veſtiranno ne' giorni , ne' quali Noi come Gran Maeſtro , terremo Cappella in onore del Santo , e quando daremo lo abito ſolenne a' Cavalieri , che ſarà di noſtro Real piacere di promovere.

III. Li riferiti Cavalieri dovranno mettere nelle loro armi la Regia Collana colla Croce.

IV. L'ordinario numero de' Cavalieri , giugnerà a ſeſſanta, che ſaranno ſcelti, e promoſſi a noſtro arbitrio , dal quale dipenderà ancora diminuirlo, o accreſcerlo, ſiccome più ſarà di noſtro Real piacere.

V. Il Cavaliere , il quale da noi ſarà promoſſo all'ordine , avrà l' avviſo della grazia dal Segretario della medeſima , a cui dovrà egli preſentare le richieſte prove delli quattro quarti della nobiltà , le quali rimeſſe da noi allo eſame di due Cavalieri dell' Ordine avranno queſti la cura di formare il giuridico , e legittimo proceſſo, per mezzo del quale

le autentici documenti, e solenni testimonianze restino provati la genealogia, li titoli, e la parentela del Cavaliere aggraziato, siccome ancora la sua Cattolica Religione, la onestà di vita, e li lodevoli costumi. Di qual processo facendosi sommaria, e distinta relazione dalli Cavalieri deputati, avvalorato con la di loro parola di fede, e di onore, e sottoscritta di loro propria mano, sarà da' medesimi, unitamente col processo chiuso, e suggellato, esibita al Segretario, il quale avrà la cura di farli presenti a noi, a chi spetterà giudicare.

VI. Quando a noi piaccia lo aggregare all' Ordine alcun Cavaliere, che si ritroverà assente da questi nostri Regni, commetteremo la funzione ad un Cavalier professo dell' Ordine, se mai quivi si trovasse; o al nostro Rappresentante Ministro, che si ritroverà in quella Corte, o a qualsisia altra persona, che più sarà di nostro piacere; dandogli le convenevoli istruzioni per lo adempimento dello incarico datogli. Il quale adempito, dovrà lo incaricato rimettere al Segretario dell' Ordine lo atto del giuramento sottoscritto da mano, ed avvalorato

lorato col suggello dello associato Cavaliere per conservarsi in Archivio.

VII. Le Leggi, e gli Statuti, alla esatta osservanza de' quali vogliamo, che sieno tenuti, ed obbligati tutti, e ciascun Cavaliere dell' Ordine, sono li seguenti.

Primo. Che abbiano da tenere per di loro principal gloria, ed onore il difendere, a qualunque costo di essi la nostra SS. Religione Cattolica.

Secondo. Debbano procurar per tutti i mezzi la conciliazione delle nimicizie tra compagni.

Terzo. Giurare a noi Gran Maestro fedeltà inviolabile.

Quarto. Procurare di udire quotidianamente la Messa.

Quinto. Adempire nella Pasqua di Resurrezione il precetto Ecclesiastico della Sacramentale Communione, e communicarsi ancora nel giorno festivo di S. Gennaro, che cade nel dì 19. di Settembre.

Sesto, Far celebrare una Messa solenne, recitare per una volta lo uffizio de' morti, e co-

comunicarsi in suffragio dell' anima di ciascheduno de' Cavalieri dell' Ordine, il quale passerà a miglior vita; della morte del quale si spediranno le carte circolari con lo avviso, per mezzo del Segretario dell' Ordine, a cui dovranno parteciparlo li fratelli del defunto; rimettendo al medesimo fra lo spazio di tre mesi la Regia Collana, colla Croce, che gli fu data.

Settimo. Non disfidare, nè accettare duelli per qualunque motivo, che sia; ma rimettere qualunque offesa, o aggravio, a nostro carico come Gran Maestro, ed attendere la nostra Regal decisione, impiegando dipiù tutta la cura, e destrezza ad impedire, e distornare li duelli, anche tra coloro, li quali saranno dell' Ordine.

Ottavo. Intervenire in tutte le Cappelle, che da noi si terranno in onore del SS. Protettore; nelle quali ciascuno de' Cavalieri avrà luogo, e grado conforme alla sua antichità dell' Ordine.

Nono. Affinchè queste leggi, e statuti sieno manifesti, e notorii a tutti li Cavalieri

dell' Ordine, dovrà ciascuno di Essi conservarne con se una copia.

VIII. Per Ministri dell' Ordine destiniamo li seguenti.

Per Cancelliere D. Mondillo Orsini Arcivescovo di Capua, e Patriarca di Costantinopoli; il quale dovrà fare la funzione di armare li Cavalieri dell' Ordine.

Per Maestro di Cerimonio D. Bernardo Tanucci Segretario di Stato del Dispaccio di Giustizia, e Grazia, il quale dovrà assistere al regolamento delle funzioni.

Per Tesoriere D. Gio. Brancaccio Segretario di Stato, e del Dispaccio toccante alla Regal Azienna; del di cui carico sarà il conservare la forma dell' Abito, e della Croce, e le Regie Collane, che ancora non si ritroveranno provvedute, li processi delle pruove della Nobiltà, ed il libro degli Statuti.

Per Segretario D. Gaetano Maria Brancone Nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio toccante allo Ecclesiastico; il quale spedirà li Dispacci, le Lettere, e li Diplomi, che saranno da Noi ordinati, e tutto il dipiù, che

ap-

apparterrà all' amministrazione dell' Ordine, ed alla promozione de' Cavalieri.

Li quali quattro Uffiziali daranno nelle nostre Regali Mani il solito giuramento, di bene, e fedelmente servire, e porteranno la Croce con la divisa di un incarnato ondeggiato nastro pendente al collo, il quale Noi medesimo porremo.

Rubricato dalla Regal mano di Sua Maestà Gran Maestro. Napoli a' 3. di Luglio del 1738.

Con altro Dispaccio il Re ai 6. Luglio del 1738. fissò il cerimoniale da tenersi nei giorni di Cappella, cioè, che i Cavalieri dovessero andare a prendere S. M. nella di lui anticamera, e da quella passare insieme alla Real Cappella, dove il Cancelliere gli darà l' acqua benedetta; ed indi si prenderà da ognun il posto suo, dal Re, cioè, il Trono situato *in cornu Evangelii*, e li Cavalieri sederanno a lato del Trono in un banco senza spalliera coverto di tappeto, ed essendo molti Cavalieri si situeranno altri consimili banchi più appresso, e dirimpetto si metterà altro banco consimile con tappeto per i quattro Ufficiali dell' Ordi-

 ne,

ne, e che l' isteſſo prattiçar ſi doveſſe quando la Cappella ſi teneſſe nella Chieſa di S. Gennaro: terminata finalmente la funzione gli ſteſſi Cavalieri, ed Uffiziali accompagnar doveſſero S. M. fino all'anticamera del ſuo Real Palazzo.

Coll' altro Diſpaccio emanato a' 21. Settembre 1738. s' incaricò di nuovo la forma dell' abito de' Novizj non ſolo, che de' Cavalieri profeſſi: che i Novizj in giornate di Cappella portar doveſſero la giambergha, giamberghino, e calzoni di drappo di argento con fodera bianca, bottoni ad occhietti di oro, calzette bianche con conio di oro, Cappello gallonato di oro con pennacchio di color porporino, e parrucca lunga al naturale, che li profeſſi con aver ricevuto il manto colla Regia Collana vestiranno la medeſima Giambergha foderata di color porporino, e calzoni di drappo di argento, aggiungendovi nell' estremità, e giunture un gallone di oro, con giamberghino di Amuer di colore porporino con gallone di oro, e col cingolo equestre, nel quale pendendo la ſpada ligheranno li cordoni del manto, cappello

pello con gallone di oro, e pennacchio di color porporino, e parruccha lunga al naturale (1).

Ammettendosi in tal' Ordine eziandio gli Ecclesiastici col Dispaccio de' 23. Novembre 1738., il Re diede le seguenti Regole per gli stessi Ecclesiastici: che i Cardinali, cioè, Arcivescovi e Vescovi riceveranno dalle mani del Re la Croce, ed essi dovranno comparire nella Regia Cappella con gli abiti loro consueti, e dopo dato il giuramento, riceveranno la Croce con la cinta di color porporino ondeggiato, che porteranno pendente sempre dal Collare. In tutte le altre funzioni pubbliche interveranno i Cardinali con i loro abiti Cardinalizj, e gli Arcivescovi e Vescovi cogli abiti Prelatizj, portando la medesima Croce pendente dal Collare, e quando vanno di corto, oltre della detta Croce pendente dal Collare, porteranno sopra il giustacore, e sopra la cappa al lato sinistro un' altra Croce ricamata coll'

(1) *D. 5. eod. Tit.*

coll' Epigrafe *in sanguine fœdus*.

Al 1. Luglio del 1741. ottenne poi Carlo Borbone Bolla da Benedetto XIV., con cui si diedero varie grazie all' insigne ordine, e con Dispaccio si mandarono esemplari della Bolla alla Regia Camera per conservarsi in Archivio.

APPENDICE AL TITOLO XIX.

Rescritto del Re Carlo Borbone.

1. A' 9. Giugno 1739. si comandò, che in tutt' i Reali Suggelli si aggiunga la Collana del Real Ordine di S. Gennaro.

TITOLO XX.

Dello Insigne Regal' ordine Militare di S. Carlo.

AVendo il Re fondato un' altro Ordine Militare sotto il titolo di S. Carlo, ne formò le seguenti Leggi, e Statuti.

Fondazione, Leggi, e Statuti dello insigne Regal Ordine Militare di S. Carlo.

TRa le maggiori cure, che meritano l' attenzione delli Principi nel Governo de' Regni, e Dominj di loro, e uno degli Attributi, che dee ad imitazione del Re de' Re, le di cui veci sostengono nel Mondo, adornare, ed occupare il diloro animo, è la beneficenza colla quale onorando, e favorendo coloro, li quali si distinguono con segnalate azioni nel suo Regal Servizio, e dello Stato si fanno anche per giustizia creditori alla sua Regal pietà, e gratitudine, per essere rimunerati con quell' onore,

re, e mercedi, che corrispondono alli proprj di loro meriti ed alla grandezza, e magnificenza del Sovrano; e come quelli, che si applicano allo servizio delle armi, e col di loro valore nelle funzioni Militari con la tolleranza degl' incommodi, che porta seco la guerra, con ispargere il di loro proprio sangue, e con gli evidenti pericoli, a' quali espongono le di loro vite, fanno rispettabile la Maestà del Principe, cautelando la sicurtà della Republica, e con i di loro petti servono di antemurale agl' insulti de' nemici, si fanno degni della memoria del Sovrano, e degli effetti della sua clemenza, per condecorarli, ed adornarli con quelle grazie, ed utilità, con le quali restano ricompensati i di loro servizj, e nel medesimo tempo animati a proseguirli con maggiori sforzi, e coloro, i quali entreranno nella carriera della milizia, o sia negli Eserciżj, o sia nelle armi marittime, mossi dallo stimolo della ricompensa, non meno, che dal proprio onore, procurano con lodevole emulazione imitare la medesima condotta. Abbiamo stimato di bene, e risoluto per gratificare i meriti, e fatiche

de'

de' ſoggetti, che ci han ſervito, e ſerviranno in avvenire con fedeltà, valore, e zelo, nelle noſtre Truppe, così di Terra, come di Mare, iſtituire, e fondare, ſiccome in virtù di queſto decreto ſegnato dalla noſtra Real mano, con tutta la pienezza della noſtra poteſtà ſovrana, di noſtra certa ſcienza, e determinata volontà, iſtituiamo, e fondiamo, un ordine militare, intitolato di S. Carlo, a fin che coloro, li quali ſaranno a quello promoſſi, poſſano, ſotto gli auſpizj, e glorioſo nome di sì Gran Santo, impiegare li di loro talenti, non meno, che le di loro forze, nella difeſa, ed accreſcimento della noſtra S. Fede Cattolica, e con le di loro virtuoſe azioni illuſtrare la gloria di queſto nuovo ordine, e la riputazione delle noſtre armi.

Ed affinchè ſian notorie, e manifeſte le Leggi, e gli Statuti, ſotto li quali abbiamo fondato, e iſtituito il riferito Ordine, ſiccome il ſuo abito, e diviſa; abbiamo ſtimato conveniente ſpiegarli qui nelli ſeguenti Capitoli.

I. Dichiariamo Noi medeſimi Sovrano, Capo, e Gran Maeſtro del ſuddetto ordine; il

di

di cui Supremo Maestrato, vogliamo che sia perpetuamente annesso alla nostra Corona.

II. Ordiniamo, che nella Croce di tal Ordine si contenga la imagine del Glorioso S. Carlo Protettore di quello, terminando li quattro angoli della Croce, in forma di Gigli, la quale dovrà portarsi quotidianamente ligata con una cinta in color violato alla Giamberga, nella medesima forma, che quella di S. Giacomo.

Lo abito sarà un manto di Amuer bianco, col finimento di una picciola frangia di oro, con due lungi cordoni, di seta, e di oro per ligarsi alla cintura.

Il cingolo equestre, dal quale penderà la spada, sarà del medesimo Amuer bianco del manto, che li Cavalieri dell'ordine vestiranno nelli giorni, nelli quali noi, come Gran Maestro terremo Cappella in onore del Santo, siccome è nel dì quattro di Novembre, e quando daremo l'abito, ed armeremo i Cavalieri.

III. Il numero de' Cavalieri giugnerà a cento, che saranno promossi a nostro arbitrio, e dovramo fare le pruove della nobiltà di Essi, le

le quali rimesse da Noi allo esame di due Cavalieri dell'Ordine, avranno questi l' obbligazione di formare li processi giuridici, che si passeranno in mano del nostro Segretario di Stato e del Dispaccio di Guerra, affine di farli presenti a Noi, del cui Sovrano arbitrio dipenderà l'approvazione; siccome ancora il dispensare ancora alle pruove della nobiltà in favor delli Soggetti, che avranno prestati i servizj alla nostra Corona, ed al medesimo ordine.

IV, Dovranno li Cavalieri tenere per principal gloria, ed obbietto il difendere la nostra Cristiana Cattolica Religione, procurare per tutti i mezzi la conciliazione delle inimicizie, e giurare fedeltà inviolabile, e difendere noi Gran Maestro.

V, Dovranno adempire nella Pasqua di Resurreziona al precetto Ecclesiastico della Sagramentale Communione, e communicarsi ancora nel giorno della festa di S. Carlo, che è ai 4. di Novembre, assistendo alla Cappella, che terremo in quel giorno in onore del Santo. La quale funzione di Cappella, quando faremo in quella del nostro Regal Palazzo, dovranno i Cava-

valieri, e gl' Uffiziali dell' Ordine vestiti del solo manto, venire, e ritrovarsi pronti nella nostra anticamera, per ricevere, ed accompagnare la nostra persona fino alla Cappella, ed alla porta di quella ci darà l'acqua benedetta il Cavaliere dell' Ordine, e dopo che ci sederemo nel nostro Trono, al suo lato sederanno li Cavalieri in banchi coverti col tappeto, e senza spalliera; e dirimpetto a quelli sederanno in eguali banchi, li quattro Uffiziali, e terminata la Cappella, ci accompagneranno col medesimo Ordine fino alla riferita Anticamera, ove ci ricevettero. Beninteso, che quando vorremo tener Cappella in altra Chiesa, li Cavalieri, e gl' Uffiziali dovranno stare pronti per incontrarci alla Porta della Chiesa, e fino alla medesima dopo terminata la funzione accompagnarci.

VI. Ciascuno de' Cavalieri farà celebrare una Messa solenne, dovrà recitare per una volta l'ufficio de' Morti, e communicarsi in suffragio delle anime di ciascuno de' Cavalieri dell' Ordine, che passerà a miglior vita; gli Eredi del quale dovranno avvisare la morte al

Se-

Segretario dell'Ordine e costui spedirà le lettere circolari a tutti li Cavalieri, e nel medesimo tempo parteciperà la notizia al nostro Segretario di Stato, e per dar conto a Noi, come Gran Maestro.

VII. Non potranno li Cavalieri dell' Ordine sfidare, ne accettare duello, per qualunque motivo, che sia; lasciando al nostro carico qualunque offesa, o aggravio, ed attendendo la nostra Regale deliberazione. Siccome ancora saranno obbligati ad impedire, ed evitare li duelli, anche tra quelli, che non sono dell'ordine.

VIII. Li Cavalieri di quest' Ordine saranno armati da Noi, come Gran Maestro. E quando alcuno de' promossi si troverà assente, delegheremo la funzione ad un'altro Cavaliere professo del medesimo, se mai per avventura si ritrovasse in quella medesima parte delli promossi; a cui si daranno le istruzioni convenienti. E costui dovrà dapoi rimettere l' atto del giuramento firmato dalla mano, e convalidato col suggello del Cavaliere associato per conservarsi nell' Archivio.

IX. A fin che li Cavalieri ſappiano le obbligazioni di queſte leggi, e ſtatuti, dovrà ciaſcuno di quelli conſervare con ſe una copia, che gli rimetterà il Segretario dell' Ordine.

X. Per Miniſtri dell' Ordine abbiamo deſtinati, e nominati li ſeguenti.

Per Cancelliere, lo Arciveſcovo di Teſſalonica Cappellano Maggiore di queſto Regno.

Per Maeſtro di Cerimonie D. Giuſeppe Fieles Collantes, contador Principale di queſto Eſercito, e Regno.

Per Teſoriero D. Giovanni Angiolo de Goyzueta noſtro Teſoriere Generale.

Per Segretario D. Filippo Mendez de Caſtro, Contralor della noſtra Regal Caſa. E coſtui ſpedirà tutti gl' Ordini, che li communicherà il noſtro Segretario di Stato, e del Diſpaccio della Guerra, appartenenti all' amminiſtrazione dell' Ordine: dovendo il ſuddetto Segretario di Stato farci preſente tutto ciò, che apparterrà alla promozione de' Cavalieri, e quelche biſognerà delle noſtre Regali riſoluzioni per lo governo del medeſimo Ordine.

Ed

Ed al medesimo Segretario di Stato dovrà quello dell' Ordine fare le sue consulte, non solamente per quello, che apparterrà alla sua incombenza, ma eziandio in tutto quelche sarà d' ispezione di tutti gl' altri Uffiziali; affine di ricevere per lo medesimo canale le nostre Regali risoluzioni.

XI. Li quattro sopradetti Uffiziali assisteranno nelle funzioni dell' Ordine, daranno il solito giuramento di servir bene, e fedelmente, e saranno promossi a' Cavalieri dello stesso Ordine.

Di tutto ciò resterà intesa la Camera di S. Chiara, affinchè faccia pubblicare, conservare, e registrare nelle parti, ove appartiene, e convenga, il presente nostro Regal decreto, a perpetua memoria della fondazione di questo nuovo ordine militare, che abbiamo istituito.

Portici a' 22. Ottobre 1738.

Alla Camera di S. Chiara.

TITOLO XXI.

Intorno all' insigne Ordine Gerosolimitano o sia de' Cavalieri di Malta.

Rescritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 4. Maggio 1739. Per le cause passive della Religione Gerosolimitana, e suoi Cavalieri in questo Regno sia loro stabilito un Giudice nella Capitale; ed in grado di appellazione si vada all' assemblea della medesima Religione istituita in questo Regno, ove le cause debbansi interamente decidere e terminare. 2. A' 3. Agosto 1748. In caso di rissa tra i Cavalieri di Malta, le Regie Udienze Provinciali possono imporre a' medesimi mandato a nome del Re, ed in caso di non volersi accettare, o di ritirarsi, l' imponga *per Edictum*, e si dia conto. 3. A' 25. Settembre 1749 Il Re per i dritti di Sovranità, di Patronato, e di legato nato, che ha sopra le Isole di Malta, e di Gozzo, ha dritto di destinare un Vi-

Visitatore Ecclesiastico per la visita dello Spirituale, e del Temporale di quella Chiesa Vescovile di suo Real Padronato. 4. A' 5. Gennajo 1754. Il Re per sostenere i dritti irrefragabili della sua Real Corona, che tiene sull' Isola, e Chiesa di Malta, fu nella necessità di proibire il commercio tra li suoi Regni, e li presidj di Toscana, e l' isola di Malta. 5. a' 28. Dicembre 1754. Per l' efficaci istanze di sua Santità, e del Re Cristianissimo, il Re si è compiaciuto di restituire libero il suddetto Commercio senza pregiudizio di tutt' i dritti, che S. M. tiene sopra l' Isola, e Chiesa di Malta. 6. A' 8. Ottobre 1757. Trattandosi di spese per causa dell' ultima infermità de' Cavalieri di Malta, dell' esequie e funerali del defunto, di medecina, e di Medici, di mercenarj, e familiari, di alimenti, tra le quali vengono le vesti, e la pigione di Casa, ed ogni altro debito, che si dice di Piazza, debbano i creditori di tal fatta esser tutti e sempre preferiti sopra lo spoglio de' Cavalieri, Commendatori, Priori, Baglivi, e di ogni altra Dignità di essa Religione. 7. Ai

25. Aprile 1759. Delli Decreti de'Giudici, ed assessori de'Cavalieri di Malta si producano li gravami all'assemblea del Gran Priore di Capua.

Del Re Ferdinando IV.

8. A' 28. Agosto 1760. Li Cavalieri di Malta non possono esercitare giuredizione sopra i sudditi del Re, senza attentato grave di usurpata Real Giuredizione, e della pubblica disciplina dello Stato. 9. A' 6. Febbraro 1788. I Cavalieri di Malta si considerino come Ecclesiastici. 10. Al 1. Agosto 1775. Le risoluzioni Regali per gli affitti *ad longum tempus*, abbiano luogo ancora ne' beni della Religione di Malta. 11. A' 7. Agosto 1775. Gli affari della Religione di Malta debbano passare per la prima Segreteria di Stato, e degli affari Esteri.

AP-

APPENDICE I.

Intorno agli Ordini Militari.

Reſcritto del Re Carlo Borbone.

a. A' 30. Novembre 1758. Colui, che tiene Ordine Militare di Regni stranieri non gode nè prerogativa alcuna, nè eſenzione delli Tribunali di questo Regno.

TITOLO XXII.

Non si possono dimandar Bolle Pontificie, senza le facoltà ottenute dal Re. E del Regio Exequatur, *e* Recipiatur.

SOMMARIO.

1. *Non si può ricorrere a Roma per licenze e dispense, od altro senza prima aver ottenuto i permesso dal Re. Appendice I. Nuova Polizia Ecclesiastica Diplomatica intorno al* Regio Exequatur. *Appendice II. Intorno alla commutazione della volontà, tal dritto appartiene al Principe. Appendice III. Intorno al divieto di ricorrersi a Roma senza Real commendatizia.*

1. A 26. Febbrajo del 1784. diede il Re Ferdinando IV. fuori la celebre Prammatica *I.*, che incomincia *Abbiamo Noi*, con cui volendo, che quel, chè appartiene alla potestà nativa de' Vescovi, non si permetta d'implorarsi da Roma, si ordinò di non potersi ricorrere a Ro-

a Roma senza pria aver ottenuto da S. M. facoltà di potersi ricorrere, e ciò per esaminarsi se vi sia d'uopo dell'autorità Pontificia, o de' Prelati Ordinarj (1)

APPENDICE I. AL TIT. XXII.

Nuova Polizia Ecclesiastica Diplomatica intorno al Regio Exequatur, *e* Recipiatur.

Rescritti del Re Carlo Borbone.

1. A' 8. Ottobre 1735. Non si dia *Exequatur* a coloro, i quali vengono dalla Corte di Roma per esercitare Giuredizione in questo Regno, senza che prima presentino le Carte credenziali de' Ministri del Re in quella Corte. 2. Ai 3. Ottobre 1738. In tempo delle Ferie estive si possa concedere l' *Exequatur* alle Bolle, e Brevi di Roma, che appartengono alla spi-

(1) *Pr.* 1. *tit.* il volume *Interdictum Bullas Pontificias petere absque facultate concessa.*

spiritualità, e si dia in vista della Relazione del Cappellano Maggiore da que' Ministri della Camera, che si troveranno in Città, o nelle sue vicinanze, bastando il numero di due, senza che si congreghino colleggialmente nella Camera. Per quel, che appartiene alle appellazioni, inibitorie, citazioni, e monitorj, basta, che il Cappellano Maggiore ne dia l' avviso a' Vescovi, a' quali quelle son dirette, per doversi dopo terminate le ferie, spedire il *Regio Exequatur*. 3. A' 27. Giugno 1740. Gli Attitanti della Real Camera nel formar le note per lo *Exequatur*, da interporsi sopra Decreti, o Scritture, che vengono da Roma, debbono spiegare brevemente le cause che contengono. 4. A' 22. Agosto 1740. Non si conceda il *Recipiatur* alle procure per giuramenti de' Feudi, ed altre di questa natura, che vengono da fuori Regno senza esser quelle prima ben esaminate. 5. A' 19. Settembre 1740. Si conceda il *Recipiatur* alle procure, e facoltà, che vengono da fuori Regno per esigere, o per promuovere azioni contra persone private. 6. A' 3. Novembre 1740. Nelle Scrit-

tu-

ture in materie di Commercio, che vengono da fuori Regno, il Recipiatur si spedisca dal Tribunale del Commercio. 7. A' 15. Dicembre 1741. Il Re concede alla Curia del Cappellano Maggiore special facoltà di ricevere i memoriali diretti alla sua Real Persona colla domanda dell' *Exequatur*, e di far le solite Relazioni senz' alcuna precedente commissione della Camera di S. Chiara, la quale tosto le decreti, e spedisca le solite liste per le Segreterie di Stato, ed attendere le risulte prima di consegnarsi alle Parti lo *Exequatur*; e si danno le istruzioni per la spedizione del *Regio Exequatur*. 8. A' 2. Febbrajo 1742. Quando la Camera Reale fosse nel parere di negars' il *Regio Exequatur* a Scritture, Bolle, e Brevi della Corte di Roma, dee far presente al Re i motivi, per riceverne l' oracolo. 9. Al primo Novembre 1746. Qualsisia Bolla, Rescritto, Decreto o carta missiva riservata, e segreta, per la quale sia imposto da fuori Regno alcun atto di esecuzione esterna pubblica, o privata, benchè non contenga esercizio di giuredizione, non possa, nè debba

ese-

eseguirsi in Regno, senza prima siasi concesso il *Regio Exequatur*, altrimenti facendosi, la esecuzione sia nulla, e i trasgressori sian puniti. 10. A' 26. Settembre 1750. Si nieghi lo *Exequatur* alle lettere facultative circa il giuramento suppletorio per gli Sposi, quando siano spedite dal S. Offizio, non già dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari; a' rescritti che contengono commutazione dell' ultima volontà *ad pias causas*; riduzioni di mese; e privilegj di Notari Apostolici, eccetto, che *ad honores tantum*, ed alle provviste di benefizj per affezione. 11. A' 22. Novembre 1750., Si concede lo *Exequatur* al Privilegio di Protonotai Apostolici *quoad honores tantum*, ma se da questi nascesse esenzione dagli Ordinarj, o affezione de' Benefizj, e dignità, che li medesimi possedono, per esser provvisti dalla Corte di Roma dopo della loro morte deesi negare lo *Exequatur*. 12. A' 11. Novembre 1756. lo *Exequatur* ha il suo effetto dopo la Real Approvazione, e dopo la quale la Real Camera dee mettere la data, non già prima nel segnare il decreto.

Del

13. A' 30. Agosto 1760. In tutte le Scritture, e provviste dell' Arcispedale di S. Spirito in Saffia di Roma, si richiede l' *Exequatur*, o il *Recipiatur*. 14. A' 13. Agosto 1761. Per impedire il *Regio Exequatur* alle Patenti delli Religiosi, che vengono da Roma, si dee imporre l'empara nella Delegazione della Real Giurediziona. 15. A' 19. Dicembre 1761. Il Re è Protettore, Sostenitore, e Custode de' Canoni, de' Concilj, e delle altre Sante Disposizioni, e conservatore dell' autorità de' Vescovi. Quindi in questo, ed in ogni altro Regno è piantato per legge fondamentale il *Regio Exequatur*, che riconosce la sua origine dalla ragion delle Genti, e dal pacifico spirito della Religione, ed è un salutare presidio della pubblica tranquillità, per tener lontani gli attentati, gli sconvolgimenti, ed alterazioni, e le sconvenienti, ed importune disposizioni: ed è riconosciuto per legittimo, equo, e necessario da Sommi Pontefici Romani in tutte le occasioni, e spezialmente nell' ultimo Concordato.

16.

16. A' 25. Gennajo 1762. Si niega lo *Exequatur* al Breve ed alla enciclica pontifizia, che prescrivono a' Vescovi l' uso del Catechismo Romano. 17. A' 2. Luglio 1762. Li Superiori delle Religioni non facciano uso de' rescritti, brevi, e di qualunque altra Scrittura di Roma, che riguarda esecuzione esteriore senza prima ottenersi il *Regio Exequatur*, o *Recipiatur*. 18. A' 25. Giugno, 1763. Non possa darsi esecuzione alle Patenti di Religiosi, che vengono da Roma senza il *Regio Exequatur*. 19. A' 3. Novembre 1764. Trattandosi di *Exequatur*, o *Recipiatur* a' Decreti di Roma contro Laici, si debba nella lista spiegare la causa, e 'l come i Tribunali di Roma mettan mano contro Laici, e condannargli a pagamento di somme. 20. A' 11. Novembre 1769. Non si ammettino per lo *Recipiatur* Scritture straniere, senza darsi parte alla Segreteria degli affari Stranieri. 21. A' 13. Dicembre 1769. L' Ordine de' 11. Novembre non altera il solito per rapporto allo annotarsi nelle liste le decretazioni per li *recipiatur* delle Scritture straniere. 22. A' 26. Febbrajo 1777. Ogni carta

ta, che da' Vescovi, o altri Ordinarj residenti nello Stato Pontificio, si spedisca in quella parte della Diocesi che hanno in Regno, dee esser munita del *Regio Recipiatur*, o *Exequatur*. 23. A' 1777. Il Re dichiara, che in avvenire si dia l' *Exequatur* a tutte le provviste, che si faranno da Roma, a favore di quelli, che saranno stati dalla M.S. raccomandati al Papa, con restare in tal maniera assicurata per una parte la dipendenza, che i Sudditi devono avere al proprio Sovrano. 24. A' 18. Settembre 1778. S' impedisca il *Regio Exequatur* a Brevi Pontificj, che contengono dispense alle Costituzioni degli Ordini Monastici, ed alla disciplina ricevuta nel Regno, quando non sia preceduta la licenza, e il permesso del Re per poter ricorrere in Roma, per ottenere tali Dispense. 25. A' 6. Settembre 1784. alle Carte provenienti da Roma, e dallo Stato Pontificio, non si dia il *Recipiatur*, se non sian munite delle legalizazioni di quei Consoli, e Viceconsoli. 26. A' 11. Giugno 1785. Eccettuat' i contratti, che i Regnicoli tra di loro facciano nella Campagna

di

di Roma, dove si portano a lavorare, e ne' luoghi dove non esistono nè Consoli, nè Viceconsoli. 27. A' 29. Aprile 1775. Dichiarò il Re che tutte le Congregazioni prive di Regio assenso si chiudano come nulle, ed illegittime, e che l'assenso non si presuppona per tempo, o per equipollenza, ma dev' essere chiaro, espresso, ed emanato dal Trono.

APPENDICE II.

Intorno alla commutazione della volontà, il dritto appartiene al Principe privativamente.

Rescritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 22. Aprile 1769. Quando si tratta di commutazione di volontà, non è nell'arbitrio de' Magistrati di ciò fare, essendo queste tali facoltà anticamente riservate all' autorità de' Sovrani. 2. A' 22. Febbrajo 1772. Gli Amministratori de' Luoghi Pii debbon esser annali, e se convenga qualche volta dispensarsi alla

la Legge ; la dispensa non appartiene al Magistrato, o Tribunale, ma solamente al Principe, cui si dee ricorrere. 3. A' 22. Maggio 1780. Si minacciò lo sfratto dal Regno a chiunque ricorrerà a Roma segretamente per ottener cosa, che può concedere l' Ordinario del Luogo.

APPENDICE III.

Polizia Ecclesiastica intorno al divieto di ricorrersi a Roma, senza precedente Real Commendatizia.

Rescritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 18. Aprile 1778. Agli Ecclesiastici Secolari, o Regolari, e per le di loro Chiese; e Monasterj rispettivamente si vieta di ricorrere a Roma.

1. Per ottenere la Dispensa dell' età per ascendere agli Ordini, ancorchè si trovassero investiti di legati, o di beneficj, col peso

della Celebrazione delle Messe

2. Per ottenere la dispensa sopra una certa irregolarità contratta, si debba ricorrere alli rispettivi ordinarj.

3. Alli Parrochi, e Curati per istare assenti dalla di loro residenza.

4. Alle Chiese, e Collegj Ecclesiastici, Secolari, e Regolari per ottenere la licenza di prendere il denaro dalla Cassa Sagra, affine d'impiegarlo in fabbriche.

5. Alli Sacerdoti Secolari, e Regolari per ottenere la licenza di un' Altare portatile, affine di celebrarvi la Messa per divozione.

6. Alli Sacerdoti Secolari, e Regolari, per ottenere dalla Sapienza di Roma la laurea Dottorale in Sagra Teologia, volendo il Re, che ciascuno si dottori in Napoli.

7. Per ottenere l'Indulto di celebrare l'Uffizio, e la Messa fuori della rubrica Ecclesiastica, per ragione di qualche solennità, il quale si può ottenere dall'Ordinario del Luogo.

8. Per far dichiarare i Santi Protettori del Luogo, si faccia la conclusione dall' Università in

in pubblico Parlamento , dopo della quale si potrà ottenere dall'Ordinario.

9. Per la riduzione delle Messe si ricorra in Vicaria per la pruova della deteriorazione delle rendite de' fondi addetti al peso.

10. Per la licenza di sminuire li Capitali, affin d'impiegarl' in fabbriche.

11. Per prendersi dalle Chiese, e Luoghi Pii Ecclesiastici Secolari denaro a censo bollare, e per qualsivogliano altri contratti de' beni loro regolari, si ricorra alla Real Camera di S. Chiara per lo assenso da spedirsi precedente decreto di *Expedit* dalla G. G. della Vicaria.

12. Per ottenere la licenza di poter eriggere l'esercizio della *Via Crucis* nelle Chiese, potendo farsi da ciascheduno per libera divozione.

13. Per ottenere il Breve dell' Altare privilegiato.

14. Per ottenere l'abilitazione, e la dispensa di celebrare ne' giorni festivi, e doppj la Messa della Beata Vergine, e ne' feriali quella de' defunti per l'infermità sopravvenuta,

si ricorra all' Ordinario del Luogo.

15. Alli Prelati inferiori, così secolari, che Regolari per ottenere la facoltà, che mai gli mancasse di consagrare le Chiese di loro giurredizione.

16. Per ottenere la licenza di tener l' Oratorio privato, potendosi questa impetrare da' rispettivi Ordinarj, li quali riferiscano prima a S. M tutte le circostanze, che gl' inducono a concedere tale licenza.

17. Per ottenere la rinnovazione di licenza di tener Oratorio in Casa, o l' ampliazione, o sia estensione di quella, si ricorra parimenmente agli Ordinarj.

Agli Ecclesiastici, e Secolari, e per le di lore Chiese si vieta ancora.

18. Per ottenere da Roma la licenza di negoziare la roba de' Congiunti di essi.

19. Alli Beneficiati per ottenere la Dispensa dalla residenza del Beneficio.

20. Per ottenere il beneficio del Cap. *Odoardus*.

21. Per far decidere dalla Sagra Congregazione de' Riti, la quistione, se sia permesso di covrirsi di barretta entrando in Chiesa, e caminando in essa.

22. Alli Sacerdoti per ottenere la dispensa di essere reintegrati nella celebrazione delle Messe, dalla quale erano stati sospesi, perchè manchevoli nell' esercizio delle cerimonie, e nel capire il senso delle parole del Canone, si ricorra all'Ordinario per ottenerla.

23. Agli Ecclesiastici per ottenere il breve facoltativo a poter esercitare la Medicina; bastando loro il Privilegio di Dottore, e l' approvazione di S. M. di poterla esercitare.

24. Per ottenere il diploma di Protonotario Apostolico, ancorchè fosse *quoad honores tantum*.

25. Alli Canonici per ottenere dalla Sagra Congregazione del Concilio la grazia di non essere puntati nel Capitolo, mentre stanno assenti a motivo delle Missioni, che vanno facendo per i Luoghi della Diocesi, si ricorra dall' Ordinario per ottenerla.

26. Alli Capitoli delle Chiese Cattedrali, o Collegiate per ottenere la grazia di essere in-

 si-

ſignite dell' abito Prelatizio di Cappamagna, o di altra inſegna, ſi ricorra alli proprj Ordinarj, li quali poſſono concedere anche l' inſegne maggiori, che credono convenienti alla decenza, ed al culto delle di loro Chieſe; e nell' accordarle ne dian parte al Re.

27. Per ottenere la licenza di aprire una fineſtra nel muro, che tramezza la Caſa di abitazione e la Chieſa di Padronato, affin di udire la Meſſa, e farla udire alli Domeſtici, ſi ricorra all' Ordinario del Luogo.

28. Alli Canonici partecipanti, li quali trovandoſi in età avanzata, e di aver ſerviti per lunghi anni al Coro, non potendo per i loro acciacchi nemmeno recitare le ore Canoniche domandando di eſſere eſenti dal Coro, e di eſſergli commutato il peſo della recitazione delle ore Canoniche; per una tal domanda ricorrano al proprio Ordinario, il quale dee provvedere ſu queſto particolare.

29. Per ottenere la licenza di portare la parrucca, ſi ricorra dal proprio Ordinario.

39. Per ottenere il Brevetto di recitar l' Uffizio, che recitano li Padri Paolotti, affin di

di godere la figliuolanza, e tutti li privilegj, che quelli godono.

31. Per essere esenti d.l Coro per quel tempo, in cui hanno da curarsi dalle indisposizioni, si ricorra dall' Ordinario.

32. Per amministrare i beni de' loro Congiunti, pupilli, o Minori.

33. Per ottenere il breve della giubilazione dal Coro si ricorra all' Ordinario.

Alli Regolari dell' uno, e dell' altro Sesso, e per li di loro Monasterj si vieta.

34. Si niega il Real permesso alle Donne, ancorchè nobili di ottenere la licenza da Roma, a fine di entrare per un sol giorno ne' Monasteri de' Regolari per osservarne la magnificenza.

35. Alli Regolari per ottenere il Titolo di Esprovinciali.

36. Per farsi Religi si colla figliuolanza sopranumeraria.

37. Alli Regolari per esser confermati nella carica di Provincialato.

38. Alli Regolari per assistere in Casa alli di loro Congiunti.

39. Alli Regolari per ottenere da Roma la laurea magistrale.

40. Alli Chierici Regolari Ministri degl'Infermi di far professare li Novizj dopo l'anno della probazione, e non dopo l'intero triennio.

41. Alli Novizj Regolari dell'uno, e dell'altro Sesso, per ottenere la dispensa sul tempo del Noviziato, o sull'età richiesta per far la Professione.

42. Alli Regolari per ottenere il titolo, o il grado di Maestro.

43. Alli Regolari per ottenere la licenza di essere trasfigliolati da un Convento ad un altro.

44. Alli Regolari per star lungo tempo in luogo fuor del Convento a mutar l'aria, ricorrono ai di loro Superiori.

45. A' medesimi per ottenere la dispensa del tempo, che gli mancherebbe per compire il biennio, e godere il grado di Esprovinciale.

46. A' medesimi per ottenere da Roma il breve di Discreto perpetuo.

47. Agli stessi ancorchè graduati, per ottenere il permesso di potersi eleggere due stanze, per ivi sempre permanere, ed un Compagno, senza che li Superiori *pro tempore* possano disturbarli.

48. Alli Regolari Minimi di S. Francesco di Paola, per la licenza di far uso de' cibi Pasquali, e di cavalcare per indisposizioni; ma che si ricorra all' Ordinario del Luogo.

49. Alli Regolari, per ottenere da Roma le facoltative necessarie alli di loro Superiori di abilitargli al Governo, ed alle cariche, conoscendoli degni, ed idonei.

50. Alli medesimi affine di ottenere alcuni requisiti, che gli mancherebbero per lo di loro avanzamento.

51. Alli Religiosi Cappuccini, per ottenere il permesso dalli Superiori Generali di Roma, di ricevere, e mandare al Noviziato il solito numero de' Novizj, sì Chierici, che Laici.

52. Alli Regolari per ricorrere a Roma a fin di ottenere la remissione di ciò che debbono

bono soddisfare alli di loro Conventi, e l' assoluzione delle pene, alle quali sono stati condannati.

53. A' Medesimi per ottenere la dispensa degli anni dello Studio, prescritti dalle Costituzioni dell' Ordine a fine di essere privilegiati Procuratori.

54. Alli Regolari Secolarizzati, per ottenere da Roma la Dispensa a conseguire benefizj Ecclesiastici, a' quali vengono impediti dal rescritto Pontificio della di loro Secolarizzazione, o perchè in quello si fosse apposto di dover servire alla propria Chiesa, ed osservare tutti i voti compatibili con lo Stato Ecclesiastico Secolare, o altrimenti.

55. Per ottenere da Roma la dispensa di fare il Noviziato in un Convento della stessa Religione, ma non in quello destinato per lo noviziato.

Alle

Alle Monache, e per li di loro Monasterj, si vieta.

56. Alle Monache, per ottenere la licenza di uscire dal Monastero a fine di visitare le Chiese della Città ove risiedono; ma che ricorrino all'ordinario.

57. Alle medesime per ottenere altra dispensa per rieleggere la Badessa, attenta la morte dell'Ordinario del Luogo, al quale era stata commessa. In questo Caso la dispensa si esegua dal Vicario Capitolare.

58. Per conferma del Confessore delle Monache per un altro triennio, ricorrano al proprio Ordinario.

59. Alle Donzelle, le quali avendo ottenuta la licenza di entrare per Educande nel Monistero, domandano la dispensa per entrarvi, perchè non hanno compita l'età di sette anni richiesti.

60. Alle Monache per ottenere la licenza di farsi la Comunione nella Messa, che si celebra nella notte del S. Natale.

61. Alle Donzelle per ottenere da Roma la licenza di Monacarsi nel Monistero, dove avef-

avessero una, o più Sorelle Religiose;

62. Alle Monache, per ottenere da Roma, che i Religiosi Conversi, non siano amossi dalla carica di Sopraintendenza de' beni di Campagna da' Monasteri di esse.

63. Alle Medesime per ottenere da Roma licenza di ricevere Converse straordinarie, ma che si ottenga dall'Ordinario.

64. Alle Donne Monache per ricorrere a Roma a fine di ottenere la facoltativa al Vicario Capitolare di eseguire la licenza già prima ottenuta, e commessa all'Ordinario morto prima di eseguirla, e munita di Regio placito; ma che ricorrano a' rispettivi Vicarj Capitolari, li quali eseguano in vece de' defunti Vescovi i rescritti Pontificj esecutoriati in Regno.

65. Alle Donne per ottenere da Roma la Licenza di Monacarsi, le quali possono ottenerla dall'Ordinario del Luogo.

66. Per ottener la licenza, che le Monache possano fare le commadri nel Battesimo, o nella Cresima.

67. Alle Monache per ottenere la licenza da

da Roma per uſcire dalla Clauſura ; le quali ricorrono a S. M. affinchè ſi degni reſcrivere a' riſpettivi Ordinarj de' Luoghi, che eſaminando eſſi la domanda, e provandola ſuſſiſtente, e fondata ſulla neceſſità, che abbia alcuna delle monache di uſcire dalla Clauſura, lo debbano prima rappreſentare alla M. S. per la Sovrana approvazione, con dovere in ſeguito gli Ordinarj medeſimi, valendoſi della di loro facoltà, dar il permeſſo di uſcire dalla Clauſura, con tutte quelle precauzioni, che convengono.

68. Alle Donne per ottenere la licenza da Roma di entrare una, o più volte l' Anno ne' Moniſteri delle Monache, le quali ricorrano all' Ordinario del Luogo, che potrà dare il permeſſo, con darne parte a S. M.

69. Alle Donzelle per ottenere da Roma la licenza di entrare a dimorare da Educande ne' Monaſterj di Monache, la quale ſi deve accordare da' riſpettivi Ordinarj, concorrendovi i chieſti requiſiti.

70. Alle Monache per ottenere da Roma la licenza di tenere un' altra Donna per di loro ſervizio, ſi ricorra all' Ordinario del Luogo,

71.

71. Alle medesime per ottenere la licenza di confermar la Badessa per lo secondo, e terzo triennio, si ricorra all' Ordinario.

72. Alle stesse per ottenere la licenza di ritenere ad altro tempo le Donzelle per Converse, si ricorra al proprio Ordinario del Luogo.

73. Alle medesime per ammettere Religiose con dote minore, per trovarsi il Monastero provveduto de' Beni, e sprovveduto molto di Religiose, e però mancano le vocali, si ricorra all' Ordinario per le provvidenze.

74. Per ottenere la dispensa di esser velate in tempo della Professione, spetta all' Ordinario il poterlo concedere.

75. Alle Donne per ottenere la dispensa di ritirarsi ne' Monasterj di Clausura, si ricorra all' Ordinario.

Per.

Per i Matrimonj si vieta.

76. Per ottenere da Roma la licenza di contrarre Matrimonio colla Sorella germana di colei, colla quale prima si fosse data parola di Matrimonio *coram Paroco*, e di comune consenso si fosse sciolta.

77. Per ottenere da Roma lettere facultative dirette *cuicumque Episcopo* per maggior comodo di contrarre matrimonio.

78. Per ottenere le lettere facultative a' Vicarj Capitolari di eseguire le dispense Matrimoniali commesse a' Vicarj Generali degli Ordinarj defunti, munite di Regio placito, e non eseguite, si ricorra a' rispettivi Vicarj Capitolari, li quali eseguono in vece de' defunti Vescovi, i rescritti Pontificj, esecutoriati in Regno.

79. A' vagabondi, e a coloro, i quali hanno caminato per molti luoghi, ed in quelli dimorato, per ottenere da Roma la vaga, cioè la facultativa agli Ordinarj di ammettergli al giuramento suppletorio per la pruova dello Stato libero di essi, ricorrer si debba a' ri-

rispettivi ordinarj, li quali valendosi della di-
loro ordinaria facoltà, eseguano la disposizio-
ne del Concilio di Trento nella Sessione 24.
Cap. 7. *de Reform. Matrimonj* su questo parti-
colare.

Chiunque ardisce di farsi spedire bolla da
Roma senza precedente Real Commendatizia,
non solamente non abbia l'*Exequatur*, ma sia
gastigato esemplarmente.

2. A' 21. Agosto 1780. Senza ricorrere a
Roma, i Vescovi ne' Mesi non riservati si val-
gano del nativo lor dritto in accordare le pen-
sioni perpetue sopra de' beneficj a favore di
quei Cherici solamente, che a tenore de' Ca-
noni sono indigenti, e ne sono meritevoli per
probità, e per dottrina. 3. A' 8. Giugno 1782.
Grave, e duro è limitare a' Vescovi quella po-
testà, che hanno ricevuta da Cristo, e lo sta-
bilire, che il solo Papa possa assolvere chi vio-
lentemente abbia poste le mani addosso ad un
Chierico. 4. A' 26. Luglio 1783. Senza ricor-
rere a Roma il Vescovo convenga il Sinodo,
ed elegga in essa gli Esaminatori Sinodali per
la provvista de' Parrochi. 5. A' 21. Febbrajo
1784.

1784. Senza ricorrere a Roma per la dispensa della pubblica onestà, gli ordinarj si avvalgono della di loro facoltà. 6. A' 26. Febbrajo 1784. Ricorrere a Roma per qualunque licenza o dispensa, senza del permesso Sovrano, sia vietato a' Sudditi, o domicilianti in Regno, sotto pena dell' immediato Esilio da esso. Le dispense, e licenze ottenute da Roma, per le cause nelle quali sta ordinato doversi ricorrere agli Ordinarj, senza detto permesso sian nulle, e si riputino come un punibile attentato. Lo stesso per le Carte di Roma ottenute secretemente dopo la soppressione delle regole della Cancellaria, eseguite da' Vescovi facendo sembiante di valersi di loro autorità. 7. A' 31. Dicembre 1785. Le Dignità disgiunte da' Canonicati in tutte le Chiese non abbian bisogno di Commendatizia a Roma, ma sian provedute dagli Ordinarj.

TITOLO XXIII.

Della proibizione alle Chiese, e luoghi Pii di fare nuovi acquisti. Non possano fondarsi Chiese, Conventi, Comunità, o altro luogo Pio senza l'assenso del Principe; Del Regio assenso, e della Regalia.

SOMMARIO.

1. *I figliincestuosi de' Preti succedono a' genitori, ma ritengono i beni dalla Regia Corte a titolo di locazione.* 2. *Non possono lasciarsi stabili a' Luoghi Pii, eccetto il caso di permuta; e lasciandoli, si debban subito vendere, o locarli.* 3. *I beni soggetti a pesi passano alle Chiese coll'istesso peso.* 4. *Si permette il poter acquistare ai luoghi Pii. Appendice I. Nuova polizia Ecclesiastica intorno a' nuovi acquisti proibiti alle Chiese, e luoghi Pii. Appendice II. Intorno al divieto di fondarsi Chiese, Conventi, ed altri luoghi Pii senza l'assenso del Re. Appendice III. Intorno al Regio assenso, ed alla Regalia.*

1. L'

1. L' Immortale Federico II. primieramente esclufe il Fifco dalla fucceffione de' Cherici, ed ammife i di coftoro figli, a' quali per difetto de' natali effendofi tolto il dritto di fuccedere ne' beni paterni, o materni, ordinò, che li riceveffero dalla Regia Corte coll' obbligo di darle un'annua preftazione nel giorno di Natale (1).

2. L' iffeffo Imperatore colla Coftituzione *Prædeceffòrum noftrorum* vietò ad ognuno lafciare cofa ftabile, ovvero donarla alle Chiefe, o ad altro luogo Pio Religiofo, eccettocchè nel cafo di permuta, e benchè fi fuffe permeffo di lafciare i fondi per atto di ultima volontà, s' ingiunfe nondimeno obbligo a' luoghi Pii di venderli, o locargli agli eredi del defunto, fi lafciò nondimeno in libertà di ognuno di lafciare mobile, e cofe preziofe alle Chiefe, o a cafe Religiofe (2).

 3. Il

(1) *Sicut accepimus tit.* 28. *lib.* 3.
(2) *Coft. Prædeceffòrum noftrorum t.* 29. *d. l.* 3.

3. Il Re Carlo II. di Angiò permise di obbligarsi alle Chiese i fondi non obbligati al Regio Fisco. E che qualunque fondo potesse passare alle Chiese con loro pesi, qual Capitolare venne abrogato poi colla legge dell' ammortizzazione (1).

4. E l' istesso Re ordinò di non venir turbate le Chiese dal possesso delle case, che tenessero (2).

APPENDICE I. AL TIT. XXIII.

Nuova Polizia Ecclesiastica Diplomatica intorno alli nuovi acquisti proibiti alle Chiese; e Luoghi Pii.

Rescritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 30. Maggio 1767. Si osservino le Leggi

---

(1) *Capit. Item statuimus quod possessiones.*
(2) *Capit. eod.*

gi del Regno, che proibiscono alle Chiese, e Luoghi Pii l'acquisto de'Beni, e particolarmente di Valentiniano Seniore, di Teodosio Magno, e di Federico II. 2. A' 27. Giugno 1767. Mancando al Luogo Pio l'Assenso Regio, si dichiara incapace di possedere, e di percepire eredità, legati, donazioni, e qualunque altro dominio, ed azione: e la donazione in questione vada agli Eredi *ab intestato*. 3. Al primo Gennaro 1768. Per potersi dalle mani morte acquistare è necessaria l'approvazione della fondazione del Luogo Pio; colla deroga alle leggi proibitive, e colla espressa permissione di acquistare. 4. A' 21. Febbrajo 1769. Si vieta a'Notaj di scrivere ne' testamenti, e ne' contratti, acquisti a beneficio de' Luoghi Pii. 5. A' 9. Settembre 1769. Le Chiese, e li Luoghi Pii non possano in avvenire fare nuovi acquisti per qualsivoglia titolo, e tutti gli atti tra vivi, o per ultima volontà a lor favore, non ancora purificate le condizioni, o in possesso contradetto, si abbiano per non fatti, e restino li beni all'ultimo Possessore Secolare. Li Capitali

restituiti possano reimpiegarsi nello stesso genere d' impiego . I Notari lo notino in margine, eccettuati solamente i Luoghi Pii laicali addetti ad opere pubbliche . 6. A' 27. Gennajo 1770. Le Cappellanie, le quali si lasciano da' Testatori ; si abbiano come pesi dell' Eredità, da eseguirsi *Officio Judicis* senza potersi mai assegnare stabili per tali Cappellanie. 7. A' 23. Giugno 1770. Circa il possesso contraddetto, si dichiara, se la contradizione è anteriore, o contemporanea al tempo del possesso, qualunque contradizione, basti all' effetto di dirsi contraddetto il possesso . Se poi la contradizione è posteriore al possesso, allora dee esser tale, che rende il possesso dubbio, o vizioso ne' termini dell' interdetto possessorio da conoscersi dal Giudice . Poichè restarebbe turbata la pubblica quiete, se sopra tutti gli acquisti fatti dagli Ecclesiastici si potessero ora muovere liti, ed acquisti senza contradizione, e per lungo corso di tempo mantenutosi, non sian molestati su de' loro possessi . 8. A' 28. Luglio 1770. Delle doti delle Monache ; si permette l' impiego in Censi bollari coll' ipo-

teca

teca sopra stabili, e dovendosi aggiudicare per vendita, non trovandosi oblatori Laici si amministrino *nomine Curiæ*, e si paghi l'annualità al Luogo Pio. 9. A' 12. Agosto 1770. Non si possa soggettare tutta l'Eredità a peso di Messe, ma debba andar libera agli Eredi *ab intestato*, li quali sian soltanto tenuti a far celebrare qualche Messa ogni anno *in perpetuo*, o almeno una in ogni anno, e resti come un peso dell'Eredità da eseguirsi *Officio judicis*. 10. A' 12. Agosto 1770. Per le Cappellanie non si possano assegnare stabili da' Testatori, ancorchè si fondasse con atti tra vivi, si permette soltanto assegnarsi gli Arrendamenti *loco facilioris exactionis* per peso di Messe a carico dell'Eredità da eseguirsi *Officio Judicis*. 11. A' 8. Settembre 1770. Tra li Creditori di un Patrimonio essendovi un luogo Pio, gli si poss' aggiudicare pel suo credito il Fondo dal medesimo conceduto *in enfiteusi* al Debitore, coll'obbligo di censuarlo di nuovo a persona Laica. 12. A' 25. Maggio 1771. Non è proibito a Luoghi Pii il migliorare i loro beni acquistati prima della legge proibitiva

dell'anno 1769. 13. A' 17. Agosto 1771. Li beni de' Luoghi Pii conceduti in enfiteusi sian allodiali del Concessionario in ogni genere di Commercio, col peso dell' antico Canone: Questo non si possa aumentare. Possano alienarsi dall' enfiteuta, e passare in dominio utile agli Eredi anche estranei, ed agli Eredi anche di questi, l'enfiteusi non si possano caducare, se non per Canone non pagato per tre anni per abuso, e deteriorazione tale del fondo, che ne alteri notabilmente la natura; I miglioramenti si devono all' enfiteuta, o conduttore del Concessionario Laico, a cui si concede il caducato. Le locazioni *ad longum tempus* si considerino come enfiteusi. Non si possa in alcuna maniera lasciare danaro contante a' Luoghi Pii. I Capitali restituiti, e gli avanzi delle Rendite, non possano impiegarsi con ipoteca su i beni stabili. Alle Congregazioni Laicali non possano aggiudicarsi gli stabili, su de' quali abbiano l'ipoteca. Nè possano permutarsi Corpi stabili tra' luoghi Pii, e persone Laiche senza licenza del Re. 14. A' 23. Gennajo 1772. Dalla proibizione de'

nuóvi acquisti si eccettua il Ritiro della Concezione, e di S. Vincenzo, come Luogo Pio Laicale addetto ad opere pubbliche, e di pietà. 15. A' 13. Febbrajo 1772. I fondi de' Padronati Laicali sian compresi nelle dichiarazioni Reali riguardanti li Luoghi Pii Ecclesiastici. 16. A' 22. Febbrajo 1772. Si permetta il rimpiego de' Capitali restituiti a' Luoghi Pii anche con ipoteca sopra stabili, e le permute de' stabili tra' Luoghi Pii; e Laici, colla facoltà accordatagli; o sia coll' intelligenza del Ministro destinato. 17. A' 29. Febbrajo 1772. Nell' enfiteusi il laudemio può esigersi, quando si è convenuto da principio, od è stato solito pagarsi; e siccome non può accrescersi l' antico Canone, così non può alterarsi il laudemio; per qualunque aumento del Territorio intrinseco, o estrinseco. 18. A' 9. Luglio 1772. Sia proibito il Legato perpetuo per uso di argenti fatto al Luogo Pio, e trovandosi fatto prima del divieto de' nuovi acquisti, abbia luogo la commutazione della volontà. 19. A' 22. Agosto 1772. Se deciso il possessorio a favore del Luogo Pio, non ostante la contra-

di-

dizione anteriore, e contemporanea al possesso, possa questo dirsi pacifico, o debba riputarsi contraddetto fino alla decisione del petitorio, debba farsene relazione al Re per risolversi secondo le circostanze. 20. A' 27. Agosto 1772. Nel concorso dell' Erede usufruttuario, legittimo, e del Luogo Pio Erede ultimo chiamato, essendo questo già escluso dal far nuovi acquisti, l'eredità spetta all' usufruttuario, ch' è l' ultimo possessor vivente gravato. 21. A' 19. Settembre 1772. Gli effetti de' fondi de' Luoghi Pii rinnovati da quattro in quattro anni, e continuati per 40. anni, non possano dirsi a lungo tempo da non poterne essere espulsi gli affittuarj, a' quali compete soltanto la Prelazione, qualora vi abbiano fatte considerabili migliorie, della qualità, e circostanze delle quali debbano i Giudici farsi carico, in modo, che abbiano a mutar la natura del fondo in meglio. 22. A' 26. Settembre 1772. Quando di un Legato l' usofrutto si lascia ad uno, e la proprietà ad un Luogo Pio, questo escluso per la legge proibitiva per l' acquisto, la proprietà non si accre-

eresca all' usofruttuario, ma agli Eredi del Fondatore del Legato. 23. A' 12. Ottobre 1772. Caducate le disposizioni fatte a' Luoghi Pii Ecclesiastici i beni restino a libera disposizione dell' Erede universale gravato, e degli Eredi di questo, e non degli Eredi del gravante. 24. A' 17. Ottobre 1772. Dove non è stato mai solito pagarsi il laudemio, non si paghi, dov' è stato solito pagarsi, si paghi non più del due per cento, o sia della quinquagesima: dov' è stato solito pagarsi meno del due per cento, così si continui: dove più si riduchi al due per cento. Qual riduzione s' intenda così nell' enfiteusi Ecclesiastiche, come nelle Laicali. 25. A' 28. Giugno 1773. Si permette a' Luoghi Pii la costruzione de' trappeti per uso proprio, e de' loro territori, non già per mercimonio. 26. A' 3. Luglio 1773. Non è vietato a' Luoghi Pii rifare le fabbriche possedute, qualora non le dilatino. 27. A' 8. Gennajo 1774. Li beni acquistati dalle Parocchie, Seminarj, ed Ospedali dopo il Concordato, debbano soggiacere interamente alli pesi catastali, e universali.

28.

28. A' 12. Febbrajo 1774. Si permette l'Impiego delle doti delle Monache, ma in caso di aggiudicarsi li beni ipotecati, si vendino a' Laici. 29. A' 23. Aprile 1774. Li crediti che li Monasteri di Monache rappresentano per alimenti prestati a Monache, o Educande, non sono compresi nella Legge di ammortizzazione. 30. A' 7. Giugno 1774. Li capitali restituiti a' Luoghi Pii, da' Luoghi Pii possano rimpiegarsi anche con Laici. 31. A' 8. Giugno 1774. Possano i Luoghi Pii dismettere colle loro rendite i debiti contratti prima delle Leggi dell'ammortizzazione; purchè quelli si trovino fatti precedenti le licenze Ecclesiastiche col *Regio exequatur*. 32. A' 16. Luglio 1774. L'affitto di nove anni di fermo, e nove di rispetto nella sola vendemia, e putagione, non è compreso negli ordini generali, li quali parlano delle censuazioni, ed effetti di terreni, e fondi a lungo tempo, che si paragonano all'enfiteusi, e ne abbiano la natura. 33. A' 18. Febbrajo 1775. Ne' beni de' Luoghi Pii Ecclesiastici, o Laicali per dirsi affitto a lungo tempo da non poterne essere espul-

espulso lo affittuario , non solamente dee paragonarsi alla enfiteusi , ed averne la natura , secondo le regolari determinazioni da' 16. Luglio e 20. Agosto 1774. , ma ancora dee quello incominciare almeno da un decennio (cioè che il contratto dello affitto dee essere fatto almeno per un intero decennio) : competendo negli altri allo Affittuario soltanto la prelazione secondo le circostanze da conoscersi ne' Tribunali Ordinarj (delle quali la principale è quella delle migliorazioni, che abbiano mutata la natura del fondo in meglio, secondo l'ordine de' 19. Settembre 1772.) 34. A' 20. Maggio 1775. Gli Ospedali , perchè addetti ad opere pubbliche, possono impiegare gli avanzi delle loro rendite . 35. a' 4. Novembre 1775. Negli affitti de' fondi de' Luoghi Pii rinnovati per più anni, la prelazione all' antico conduttore non ha mai luogo quante volte il Luogo Pio non volesse affittare il fondo, ma ritenerlo, e coltivarlo per proprio uso . Imperocchè la prelazione in questi casi non ha altro appoggio , che l' arbitrio , e l' equità del Giudice ; e per giustizia non può ob-

obbligarsi il Padrone ad affittare quel fondo ch' egli vuol tenere, e coltivare per suo proprio uso, e conto. 36. a' 26. Aprile 1776. Il Re dichiara, che le sue Reali risoluzioni per gli affitti *ad longum tempus* hanno luogo anche ne' beni della Religione di Malta. 37. a' 15. Giugno 1776. L' impiegare danaro a vitalizio con Luoghi Pii per qualunque causa è compreso nelli Reali Ordini contro l' ammortizzazione. 38. a' 17. Agosto 1776. L' accrescersi il Vitalizio alle Monache non è compreso nelli Reali ordini proibitivi degli acquisti a' Luoghi Pii. 39. a' 26. Settembre 1778. stabilì il Re con Real Dispaccio de' 7. Agosto 1771., che i beni de' Luoghi Pii conceduti in enfiteusi, considerar si dovessero come allodiali de' Concessionarj in ogni genere di commercio, sotto il peso dell' antico canone. Sul dubbio nato, se questo intender si debba quello, che fu nella prima origine nell' enfiteusi stabilito, oppure quello, che per rinovazione del contratto fu poscia aumentato, e se corrispondeva prima della cennata Real risoluzione, S. M. dichiara, che per antico Canone intender si deb-

debba quello, che immediatamente prima della mentovata Legge, fu dalle Parti leggittimamente rinnovato, e convenuto. 40. A' 10 Settembre 1778. Avendo risoluto il Re, che per facilitare i rimpieghi de' Luoghi Pii, specialmente nelle Provincie restando ferma la necessità dell' Assenso Regio per qualunque rimpiego, si spieghi, che tutt' i contratti fatti senza tale assenso non producano azione per esigerne le terze, e riguardo ai piccioli Capitali, i quali non eccedono i ducati cento, si deleghino i Governatori Locali, i quali debban poi dar conto de' contratti fatti a' Suddelegati nelle Udienze, e questi al Delegato in Napoli. 41. a' 26. Settembre 1778. Si dichiara, che l' interesse non deve oltrepassare il quarto, e tre quarti per cento col peso del Catasto a danno del Luogo Pio, e per ogni assenso non possono esigere più di un carlino, il cui decreto debba inserire il Notare stipulante nel suo protocollo, e per potersi dare l' assenso, dee il Luogo Pio far costare colle Fedi de' Notari il tempo, che il Capitale da rinvestirsi fu costituito prima della legge di

am-

ammortizzazione de' 9. Settembre 1769., ed il tempo, che fu restituito, e non ancora impiegato.

APPENDICE II.

Intorno al divieto di fondarsi Chiese, Conventi, Ospizj, Congregazioni, Luoghi Pii, Oratorj, nè qualsisia Comunità, o Corpo Ecclesiastico, o Laicale senza l' espresso Assenso del Re.

Rescritti del Re Carlo **Borbone**.

1. A' 9. Aprile 1740. In nessun luogo del Regno si possano fondare Chiese, e Conventi, senza che preceda il **Real permesso**. 2. a' 3. Marzo 1759. Non si possono da' Religiosi edificare Ospizj senza **Real** espressa licenza.

Del

3. A' 14. Agosto 1762. Non si permettono scuole, e adunanze di Donzelle, le quali pernottino unitamente in quel Luogo. 4. A' 20. Aprile 1765. Si accorda una Cappella rurale con legge di non godere l' immunità locale, scritta in una Lapide su la Porta. 5. a' 3. Ottobre 1767. Le Chiese antiche non si possono ampliare senza il Real permesso. 6. a' 14. Luglio 1770. Si accorda una Cappella avanti la Casa nell'abitato, con legge, che col consenso del Vescovo in iscritto rimaner debba rurale, nè godere l' immunità locale, dinotandolo su la porta una Lapide con tale iscrizione. 7. a' 28. Giugno 1776. Il Re accorda generalmente la sanatoria su la esistenza delle Confraternite Laicali, le quali hanno già prima ottenuto il Regio Assenso su le regole: Ha risoluto ancora di concedere il suo Real Assenso così su la esistenza, come su le regole, a tutte le altre Confraternite Laicali, che ne fossero prive. Con legge però, che siccome di queste della seconda Classe comin-

 cia

cia la legittima esistenza dal giorno della impartizione del Regio Assenso nella fondazione, e nelle regole, così debbansi lasciare illese le ragioni alle parti, per gli acquisti fatti precedentemente dalle medesime, come corpi illegittimi, ed incapaci. Ma con la dichiarazione, che essendovi Monti Frumentarj, o di Maritaggi, o di limosine, o di altre opere in separate confidenze, le quali sono state commesse alla amministrazione, e fiducia di tali Confraternite, o che tali Monti, e altre fiducie siano state fondate dagl' Individui di quelle, e stabilite con legati, e con altre disposizioni, debbano queste come opere pubbliche, e di pietà, rimanere nel loro vigore. Comanda ancora, che in tali spedizioni di Sanatorie, o di Regj Assensi su le Confraternite Laicali, così della prima, che della seconda Classe, si opponga la clausola, benchè insita alla Sovranità, *usque ad Regis beneplacitum*. 8. a' 15. Febbrajo 1777. Il metodo da tenersi in accordarsi la Sanatoria a quelle Gongregazioni, che hanno il Regio Assenso su le Regole, ma non *in fundatione*, sia, che li ricorsi di coloro, che vor-

vorranno impetrare tal ſanatoria ſu l' Aſſenſo ottenuto ſopra le regole delle riſpettive Congregazioni , ſi debbano rimettere al Segretario della Real Camera , a fine , che in dorſo di ciaſcuno Aſſenſo apponga la ſeguente decretazione . *Concedatur Sanatoria uſque ad Regis beneplacitum* , la ſoſcriva colle corriſpondenti date , e le faccia regiſtrare nel regiſtro de' Regj Aſſenſi , e che il tutto ſi faccia *gratis*. 9. a' 19. Aprile 1777. Le Congregazioni Laicali , ſi debbano ſpedire il Regio Aſſenſo fra un meſe per rendere legittima la loro adunanza , altrimenti ſi chiudano fino all' impetrazione del Regio Aſſenſo . 10. a' 2. Marzo 1784. I Veſcovi non dian licenza di poterſi tenere Oratorj privati , ſe prima non ne abbiano permeſſo Reale , che ſi darà ſoltanto a chi , o per condizione di carica , o per abituale infermità ſia impedito di andare alla Chieſa ; ed in ogni anno , durante il tempo Paſquale , rimettan nota circoſtanziata di tutti gli Oratorj privati ſiſtenti nelle di loro Dioceſi .

APPENDICE III.

Intorno al Regio Assenso, ed alla Regalia.

Rescritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 15. Agosto 1767. Non vi è solito, nè prescrizione, che possa ledere i dritti della Sovranità. 2. a' 27. Febbrajo 1768. Ogni Corpo Morale senza l' assenso Reale non è capace di acquisto. 3. a' 19. Giugno 1769. Il Regio Assenso è necessario nella fondazione di qualunque Corpo, senza il quale è questo illecito, e dee dismettersi, e riputarsi per non esistente. 4. a' 19. Giugno 1769. Per qualunque corso di tempo non si presume il Regio Assenso ne' corpi politici. 5. a' 30. Giugno 1769. E' massima fondamentale di essere il Regio Assenso una Regalia, che non possa mai presumersi. 6. a' 18. Febbrajo 1771. Il Regio Assenso è una Regalia inalienabile, la quale mai può presumersi, nè prescriversi. 7. a' 10. Febbrajo 1772. Il Regio Assenso, e tutto quello ch'è regalia,

galia, non si può supplire nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza; ma dee essere solenne, e nella forma specifica, e vedersi ocularmente, originale, e nudo. 8. Al primo Maggio 1773. Quando li Reali Assensi, e le Reali concessioni non sono nella forma dovuta, e legittima, non giova al Possessore nè la centenaria, nè qualunque altro legittimo possesso. 9. a' 29. Aprile 1775. Niuna Congregazione, adunanza, e qualsisia altro Corpo si reputa legittimo se non sia autorizzato da Regio Assenso, senza il quale ogni Collegio è illecito, e si dee dismettere, e riputare per non esistente. Tal Regio Assenso non si presume, nè si può supplire per tempo, nè per conghiettura, nè per equipollenza, dovendo questo atto esser chiaro, espresso, pensato, e solamente emanato dal Real Trono. Quindi il Corpo senza assenso è incapace di acquisto, ed ogni possesso di Eredità, di Legato, o di altro, quando non sia preso con autorità di Giudice competente, è da riguardarsi come vizioso, illegittimo, e nullo. E nelle cause di spoglio, e di atten-

tati prima di ogni altra cosa si dee ordinare la purgazione, e la restituzione dello spoglio nel possesso, in cui si trova prima di commettersi.

TITOLO XXIV.

Della immunità Ecclesiastica, e del Tribunale Misto.

TRATTATO DI ACCOMODAMENTO TRA LA SANTA SEDE E LA CORTE DI NAPOLI

CONCHIUSO IN ROMA

Tra i Plenipotenziarj della Santità di nostro Signore PP. BENEDETTO XIV., e della Maestà di CARLO, Infante di Spagna, RE delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c.

Approvato e ratificato dalla M. Sua sotto il dì 8. di Giugno MDCCXLI. e dalla Santità Sua a' 13. dello stesso mese, ed anno.

E LA TASSA DELLE FRANCHIGIE DE' VESCOVI, ED ORDINARJ DEL REGNO SOPRA LA GABELLA DELLA FARINA, E DEL PANE.

CARLO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME &c.

Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro &c. Gran Principe Ereditario di Toscana &c.

L'Oggetto principale delle nostre sollecitudini, fin da' primi momenti, che dalla Divina Onnipotenza fummo chiamati al governo di questo Regno, egli si fu di proccurare a tutto poter nostro la felicità de' nostri dilettissimi sudditi. Non potendola Noi certamente conseguire tra gli ostacoli de' contrarj sentimenti, che nelle materie d'Immunità, ed in altri articoli giuridizionali divideano gli animi del Clero, e del Popolo, e cagionavano continue controversie tra' Ministri della Ecclesiastica, e Civil Potestà, con infinito pregiudizio della Giustizia, e del privato e pubblico riposo; ri-

rivolgemmo il nostro pensiere a por termine alle reciproche e scandalose contese de' membri dello stesso corpo, riunendogli a godere, per mezzo di una concordia, i beni, e i vantaggi, che gli uomini ritraggono dalla Società. Ci applicammo dunque agli espedienti più opportuni per conseguirla; e niente rallentati dall' esempio delle infruttuose negoziazioni, mille volte tentate da' nostri Serenissimi Predecessori co' Sommi Pontefici, e sempre infelicemente riuscite; deliberammo anche Noi, ascoltando solamente i nostri sentimenti pacifici, di tenere la stessa via di amichevole composizione, introducendone, per tal cagione, trattato, per mezzo de' nostri Ministri Plenipotenziarj co' Ministri della Santa Sede, sotto il glorioso Pontificato di Clemente XII. di felice ricordanza: durante la cui vita non si risparmiò nè applicazione, nè fatica per lo avanzamento di un disegno sì giusto in se stesso, sì conforme alle massime della divina, ed umana ragione, sì utile per lo bene della Chiesa, e dello Stato, e sì necessario per la prosperità de' Popoli. Ma la divina Provvidenza, avendone

done riservata la gloria del progresso e della conchiusione al suo fedel servidore, e nostro Santo Padre; Benedetto XIV, il quale non tenendo altro à cuore, che di estendere il Regno del Donator della pace, che ha voluto farci regnare; ha così ben corrisposto a' nostri laudevoli desiderj; ed ha tanto contribuito a questa Santa impresa, che fra poco spazio di tempo, avendo benedetta Iddio la rettitudine delle di lui, e delle nostre intenzioni, si è veduta in fine perfezionata, benchè sempre desiderata, sempre tentata, e per secoli mai non conseguita;

Per mezzo dunque de' vicendevoli Plenipotenziarj, muniti delle necessarie facoltà, e precedente maturo esame, e prudente consiglio di sapientissimi Cardinali, se ne concertarono e stabilirono, in forza di transazione e di concordia, le Convenzioni, i Capitoli, i Patti, e i Concordati, che furono distesi in forma di Trattato, soscritto in Roma sotto il dì 2. del mese di Giugno dell' anno corrente, in nome e parte di S. S. dal suo Segretario di Stato il Molto Reverendo in Cristo Padre Cardinal

Sil-

Silvio Valenti Gonzaga, e per parte nostra dal Molto Reverendo in Cristo Padre il Cardinal Trojano d'Acquaviva, nostro Ministro presso la Santa Sede, e dal Reverendo in Cristo l' Arcivescovo di Tessalonica D. Celestino Galiano, nostro Consigliere, e Cappellano Maggiore di questo Regno. Nel qual Trattato, che comincia = *Trattato d' accomodamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli &c.* non avendosi altra mira dalle due Potestà, se non che al servigio di Dio, al sollievo delle Comunità del Regno, e de' Particolari oppressi da' pubblici pesi, al riordinamento della Ecclesiastica Disciplina, alla retta amministrazione sì della Giustizia, che delle rendite dell' Estaurite, e degli altri laici Luoghi Pii, ed alla estirpazione degli abusi del confugio, delle franchigie, della introduzion de' libri, e della impunità de' delinquenti; se ne sono conchiusi i salutari, fermi, e stabili ordinamenti, digeriti in molti articoli, sotto dieci differenti Rubriche, o sien Capi, che si raggirano i primi tre circa la reale, locale, e personale Immunità: il quarto, e 'l quinto circa i requisiti di co-

coloro, che debbonsi promuovere agli Ordini Sagri, e circa il rendimento, e visita de' conti delle Chiese, dell' Estaurite, delle Confraternite, degli Ospedali, de' Conservatorj, e di simili Luoghi Pii, fondati e governati da' Laici: il sesto circa le cause, e i delitti, in cui i Giudici ecclesiastici posson procedere anche contra i Laici: e gli altri quattro circa la introduzion de' libri forestieri, circa le materie benefiziali, la erezion di un Tribunal Misto, e la deroga alle disposizioni contrarie al suddetto Trattato. Il quale, essendo stato ratificato da Noi il dì 8., e dalla S. S. il dì 13. dello stesso Giugno; fu inserito in una Bolla del medesimo nostro Santo Padre della stessa data, che comincia *Memores &c.*; e con nostro sommo piacere fu da Noi ossequiosamente ricevuto.

Ora volendo Noi far gustare a' nostri amatissimi Popoli i frutti delle nostre fatiche, e il divin dono di questa Concordia, con la esecuzione di quanto in essa si è solennemente stipulato e convenuto; abbiamo stimato di pubblicare, col presente nostro Editto, l'accennata

ta Bolla con la inserzione del Trattato, e degli altri autentici documenti delle Plenipotenze e Ratifiche, col qual' Editto perpetuo in forma di Legge solenne e generale, ordiniamo e comandiamo a tutti i nostri Tribunali, a' nostri Uffiziali sì Regj, che Baronali, ed a tutti e singoli, di qualsivoglia dignità, grado, stato, condizione, sesso, ed età, di puntualmente e religiosamente osservare ed eseguire quanto di parola in parola si è convenuto ne Capitoli, Patti, Articoli, e Convenzioni, contenute nel Trattato suddetto, sotto pena della nostra Regia indignazione, contra coloro, che attenteranno di contravvenire in tutto, o in parte, al prescritto del medesimo: volendo, e di piena nostra scienza e Real volontà espressamente ordinando, che lo stesso sia inviolabilmente in tutte le sue parti eseguito, come se fosse legge fondamentale del Regno. E perciò anche di piena nostra scienza, e Real volontà aboliamo, deroghiamo, ed annulliamo tutte le Leggi, Capitoli, Costituzioni, Riti, Prammatiche, Arresti, Privilegj, Usi, e legittime Consuetudini, per quella o quelle par-

ti,

ti, che fossero contrarie alle Convenzioni, Patti, Capitoli, e Concordati stipulati in questo Trattato. Volendo inoltre, che la esecuzione del medesimo cominci subito dal dì della sua legittima pubblicazione, per que' Capitoli, e per quegli Articoli, per li quali non vi è bisogno di ulteriore regolamento, ma che, a riguardo della riduzione delle franchigie degli Ecclesiastici, non cominci, che dal primo del prossimo mese di Settembre, a tenore però delle regole, leggi, ed istruzioni, che saran date dal Tribunale della nostra Camera della Sommaria, e non altrimenti: non essendosi avuto dalle due Potenze altro oggetto, che il disgravio delle Università, ed il sollievo de' Poveri.

Ed affinchè il presente Regio Editto venga a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsene causa d'ignoranza; vogliamo, che il medesimo con la Bolla, e con l' intero Trattato si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno; ritornando nella nostra Real Segreteria di Stato con le dovute relate. Ed in pubblica testimonianza il medesimo Regio Editto è stato da Noi firmato,

to, e ſuggellato col ſuggello delle nostre Reali Armi, e roborato dall' infraſcritto Duca di Montealegre, Cavaliere del nostro Real' Ordine di S. Gennaro, Nostro Conſigliere, e Segretario di Stato e del Diſpaccio. Dato in Napoli il dì 29. di Luglio 1741.

CARLO.

Locus ✠ Sigilli.

Giuſeppe Giovacchino di Montealegre.

V. De Ipolito Præſ. S. R. C. Vice-Protonot.

Dominus Rex mandavit mihi

Joſepho Borgia a Secretis.

A dì 3. Agoſto 1741. Io Paſquale Moccia Lettore de' Regj Banni dico di avere pubblicato il ſoprascritto Trattato, e Editto co' Trombetti Regali ne' luoghi ſoliti e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli.

Paſquale Moccia,

Faccio fede io Notar Giuſeppe de Palma di Napoli, come il ſuddetto Trattato, come anche l' Editto è ſtato queſto giorno tre Agoſto 1741. pubblicato per i luoghi ſoliti di queſta Città dal ſuddetto Paſquale Moccia, Lettore de' Regj Banni, ed in fede ho ſegnato. Locus Signi.

BENEDICTUS

EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

MEmores Apostolici illius moniti: In pace vocavit Nos Deus; non enim est dissensionis Deus, sed pacis: Pastoralis nostræ sollicitudinis frequentes dirigimus curas ad omnes occasiones & causas tollendas, quibus contentiones & dissidia inter Dei Sacerdotes, & Laicæ Potestatis Ministros alii ac foveri solent, unde plurima, & gravissima sæpenumero exoriri mala contingit, in animarum perniciem; & Ecclesiasticæ disciplinæ perturbationem. Itaque lubenti animo amplectimur quæcumque a Carissimis in Christo Filiis, Catholicæ Ecclesiæ Regibus, ac Principibus, Nobis opportune suggeruntur, ad stabiliendam firmandamque in eorum Regnis, ac Provinciis pacem & tran-

tranquillitatem , qua Ecclesia Sancta , ejusque populus in Domino gaudeat & lætetur .

Nuper quidem , nempe die secunda currentis mensis Junii , ad sedandas , componendasque controversias inter Curias Ecclesiasticas , & Curias sæculares jampridem exortas , quibus & Ordinariorum jurisdictio impediebatur , & Ecclesiasticæ Disciplinæ frangebatur vigor , & populorum quies & unio perturbabatur , aliaque plura , & gravia oriebantur mala , & majora in diem timeri poterant , quibus non mediocriter Paternus animus noster , & Pastoralis commovebatur sollicitudo ; quædam conventiones , capitula , & concordata , ex parte quidem , & nomine Sedis Apostolicæ a dilecto Filio nostro Sylvio S. R. E. Presbytero Cardinali tit. S. Priscæ Valente Gonzaga nuncupato , ex parte vero , & nomine Carissimi in Christo Filii nostri CAROLI , utriusque Siciliæ & Hierusalem Regis Illustris , & Infantis Hispaniarum a dilecto pariter Filio nostro Trojano tit. S. Cæciliæ Cardinali de Aquaviva , tum etiam a Venerabili Fratre Cælestino Archiepiscopo Thessalonicensi , ejusdem CAROLI Regis Plenipotentiariis , subscripta fuerunt , habito prius eorum diligenti

ac maturo examine a nonullis Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, & Romanæ Curiæ Prælatis, nec non a prefatis Trojano Cardinali, & Cælestino Archiepiscopo Thessalonicensi, sub Prædecessore nostro rec. mem. Clemente XII., *& deinde etiam coram Nobis, qui etiam per Nosmet ipsi non semel ea considerare, & expendere curavimus, & tanquam temporum conditioni, rerumque statui congrua, & opportuna, ac necessaria ad optatam pacem & concordiam inter utrasque Curias, & Clerum, & Populum restituendam, firmandamque approbavimus. Horum autem tenor, qui sequitur, videlicet.*

TRAT-

TRATTATO

DI ACCOMODAMENTO

Tra la S. Sede, e la Corte di Napoli, conchiuso in Roma tra i Plenipotenziarj della Santità di PP. BENEDETTO XIV., e della Maestà di Carlo Infante di Spagna, RE delle due Sicilie.

Approvato e ratificato dalla M. S. sotto 'l dì 8. di Giugno 1741. e dalla S. S. a' 13. dello stesso mese, ed anno.

PEr terminar le dispute e controversie, che da più secoli nel Regno di Napoli sono state su diversi capi tra le Curie laiche, ed ecclesiastiche, e per torre con ciò ogni occasione di discordie tra le due Potestà; la Santità di Nostro Sig. BENEDETTO XIV., e la Maestà di CARLO Infante di Spagna, RE delle due Sicilie, per mezzo de' loro Plenipotenziarj muniti delle necessarie facoltà, dopo diligen-

 tissi-

tissimo esame, e matura deliberazione, nella quale per parte di Sua Santità si è inteso il parere di alcuni Signori Cardinali, son convenuti ne' seguenti capitoli, che dovranno da amendue le parti per l' avvenire perpetuamente, ed inviolabilmente osservarsi, col cominciarsene l'esecuzione in tutto ciò che potrà subito, e senza dilazione praticarsi ed eseguirsi, dopochè questo presente Trattato sarà stato sottoscritto, e ratificato.

SOM-

SOMMARIO.

Del Concordato.

Concordato passato tra la S. Sede, e la Corte di Napoli. Cap. I. sulla Immunità Reale. Cap. II. sulla immunità locale. Cap. III. sulla immunità personale. Cap. IV. requisiti de' promovendi agli Ordini. Cap. V. visite, e rendimenti di Conti delle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, e simili luoghi Pii fondati, e governati da' Laici. Cap. VI. cause, e delitti, ne' quali i Giudici Ecclesiastici potranno procedere anche contra de' Laici. Cap. VII. introduzione de' libri forastieri. Cap. VIII. delle materie beneficiali Cap. IX. del Tribunale Misto. Cap. ultimo. Deroga alle disposizioni contrarie al presente Trattato. Ratifiche. Appendice I. sull' immunità Reale. Appendice II. de' militari. Appendice III. sull' immunità locale. Appendice IV. sulle franchigie.

CAPO I.

Immunità Reale.

SOMMARIO.

Si convenne, che i beni degli Ecclesiastici si accatastino, ma che pagar debbano la metà de' pubblici pesi, eccettone i beni delle Parrocchie, de' Seminarj, degli Ospedali, e di quelli, che si sieno constituiti per Sacro Patrimonio, che non devono essere meno di ducati 24. nè maggiore di ducati 40.: i beni acquistati dopo del Concordato pagano tutt' i pesi per intieri. Nel dipartimento de' pesi debbono intervenire due Deputati Ecclesiastici, ed uno nella reddizione de' conti. Le Franchigie si debbano a' Vescovi, ed Ecclesiastici a misura della convenienza, e bisogno di ciascuno, di tal Franchigia non godono i Cherici, Diaconi Selvatici, nè gli Eremitani, e simili. Appendice a questo §.

TRovandosi la maggior parte delle Comunità

tà del Regno esauste, ed impotenti a soddisfa-
re sì a' pubblici pesi, come a' frutti de' debiti,
che si trovano per bisogni pubblici dello Stato
aver contratti, per lo più con Monasterj di
povere Monache, Capitoli, ed altri luoghi, e
Comunità ecclesiastiche; e dall'altra parte, per
la maniera, come ora si riscuotono le pubbli-
che imposizioni, cadendone la maggior parte
del peso sopra la più misera gente, necessitata
in certi luoghi per un rubbio di macinato a
pagare di gabella niente meno di quattro du-
cati, ed in altri, dove si vive a testatico, un
miserabile, che non ha che le sole braccia,
con le quali dee mantener se stesso, e tutta
la sua povera famiglia, è talvolta costretto a
pagare fin' ad otto, o dieci ducati l'anno:
quindi S. M. per sollievo de' suoi più poveri
sudditi, e di que' luoghi pii, e precisamente
de' Monasterj di povere Monache, che, per
aver la maggior parte delle lor rendite in censi
attivi sopra le Comunità, si trovano ridotti
in molta strettezza, ha determinato, mediante
un general catasto di tutti i beni del Regno,
fare una più giusta distribuzione de' pubblici

pesi

pesi. Ma tutto ciò non ostante, de' beni del Regno trovandosi gran parte passata *in manus mortuas*, senza che per essi si paghi un sol quatrino per li bisogni dello Stato, i soli beni posseduti da' laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri, e delle Comunità: perciò la Santità di Nostro Signore, attesa l'impotenza de' laici, ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto Regno, e de' luoghi pii, che hanno crediti con le Comunità, aderendo alle istanze di sua Maestà, è benignamente condiscesa, che per quello, che riguarda l'esenzione e le franchigie degli ecclesiastici del Regno di Napoli, si osservi per l'avvenire quanto vien disposto ne' seguenti articoli.

I. Ne' Catasti, i quali si debbon fare, o debbon rinnovarsi, per ordine regio, da tutte le Università del Regno, si comprenderanno, e si faranno descrivere tutti i beni, di qualsivoglia natura si sieno, posseduti dagli Ecclesiastici Secolari, e Regolari: al qual' effetto gli Ordinarj di ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali a farne le rivele, darne

ne le assegne, ed a tutt'altro, che sia per essere a ciò necessario: Con dichiarazione però, che 'l detto catasto, e tuttociò si faccia con l'assistenza degli Ordinarj medesimi, de' deputati del Clero, ed a spese unicamente de' laici.

II. Fatto che si sarà di mano in mano da ciascheduna Comunità il suo catasto, a i pubblici pesi, che sopra de i beni accatastati si pagheranno da possessori laici, le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii ecclesiastici contribuiranno solamente per la metà di quello, che quei tali lor beni pagherebbero, se si possedessero da' laici, detratti bensì prima tutti i pesi annessi a' detti beni, che sono obbligati a soddisfare. Ben' inteso però, che tra questi pesi non sia mai compreso il mantenimento, ed alimento delle persone. La qual suddetta contribuzione per li beni ecclesiastici, come sopra, dovrà in ciascun luogo, ed Università del Regno cominciar dal giorno, che in esso luogo i laici, in vigore del nuovo catasto da farsi, o pure già fatte fino al giorno d'oggi, come si verifica di qualche luogo, cominceranno a pagare i pubblici pesi, senza che deb-

debba aspettarsi che il suddetto nuovo catasto sia terminato per tutto il Regno. E considerando Sua Beatitudine, che vi sono moltissime fondazioni nel Regno suddetto, particolarmente di Regolari, fatte nel secolo passato, e nel presente, di rendite assai considerabili, e tali, che compongono forse la maggior parte delle rendite degli Ecclesiastici; e che restando queste esenti ed immuni dalla detta contribuzione per la facilità, che hanno di provare i loro titoli di prima erezione, la maggior parte del peso si rifonderebbe nelle prime erezioni fatte ne' secoli antecedenti, per la pruova, o deficiente, o assai difficile per rintracciare la fondazione; come anche ne' più poveri luoghi pii, e persone ecclesiastiche: nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra, perchè anche i laici, oppressi da gravi pesi, sarebbero obbligati a contribuire molto più, ed oltre alle lor forze; perciò è anche condiscesa permettere, ed ordinare, che restino sottoposte alla divisata contribuzione anche tutte le fondazioni di ogni sorte, detratti però sempre prima tutti i pesi, ed obblighi, come sopra. E la suddetta contri-

bu-

buzione sopra i beni passati *in manus mortuas*, si pagherà solamente fino à tanto che dureranno i presenti bisogni delle Università del Regno, e per que' soli pesi, che si trovano imposti fino al giorno d' oggi, e non già per quei, che si potranno imporre per l' avvenire.

III. Alla contribuzione, come sopra stabilita, resteranno soggetti i beni posseduti da tutte le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii ecclesiastici, di qualunque sorte si sieno, di Religiosi delle undici Congregazioni, di Gesuiti, di Cavalieri di Malta, e loro Commende, di Mense Episcopali, o Archiepiscopali, di Abazie Concistoriali, e possedute da' Signori Cardinali: esclusi solamente i beni di quei benefizj, che si assegneranno agli Ordinandi in patrimonio sagro, per quella sola rata però, che secondo la tassa Sinodale, e Conciliare importerà il detto patrimonio: ed esclusi anche i beni delle Parrocchie, de' Seminarj, e degli Spedali. E come gravandosi in questa forma tutti i beni privilegiati delle Chiese, non è dovere, che a confronto di ciò goda nessun laico alcuna esenzione, la quale ven-

ga

ga poi ad accrefcere il pefo degli Ecclefiaftici; perciò il ripartimento de' pubblici pefi dovrà farfi a proporzione di tutti i beni di qualunque forte, come fi è detto di fopra, realmente poffeduti da ogni laico tanto cittadino, quanto foraftiere, e de' beni burgenfatici poffeduti da' Baroni, e di tutti quelli che fono, e faranno defcritti nel catafto di ciafcheduna Comunità: laonde volendo il Sovrano efimere per l' avvenire qualcuno da quefta contribuzione, l'importo dell' efenzione di effo dovrà ripartirfi, ed accrefcerfi fopra de' beni degli altri fecolari, e non mai fopra que' delle Chiefe, e delle Comunità, e luoghi ecclefiaftici.

IV. Tutti quei beni delle fuddette Chiefe, Comunità, e luoghi Ecclefiaftici, che faranno fottopofti alla divifata contribuzione, dovranno egualmente pagarla, o che effi gli facciano a mano propria, o che gli dieno in affitto, o colonia. Il colono bensì, per la fua porzione colonica, dovrà foggiacere a tutti que' pefi, a' quali foggiacciono tutti gli altri laici.

V. Succedendo, che dal giorno di oggi in avvenire qualche Chiefa, Comunità, o luogo

Ec-

Ecclesiastico acquisti nuovi beni, di qualunque natura si sieno, dovranno i detti beni restare perpetuamente sottoposti a tutti i tributi regj, e pubblici pesi, che si pagano, e pagheranno da' laici.

VI. Quanto poi a' beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari, saranno tutti soggetti a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono i beni de' laici, a riserva solamente di quella porzione di beni, che secondo le tasse Sinodali de' luoghi, quando non si ordinano *ad titulum beneficii*, sarà loro assegnata, per titolo dell' ordinazione, la qual porzione, o sia patrimonio sagro, dovrà essere affatto immune ed esente da qualunque peso: e ciò si osserverà ancora per gli ecclesiastici Greci. quantunque abbiano mogli.

VII. I Beni, che si assegnano agli Ecclesiastici per patrimonio sacro, giusta la disposizione de' Sinodi locali, e secondo i decreti che han fatto, o che faranno i Vescovi, purchè non sieno di minor frutto di ventiquattro ducati annui, e non oltrepassino quello di quaranta, secondo gli ordini, che S. Santità darà

a' Ve-

a' Vescovi sopra la tassa de' patrimonj; dovranno godere di una totale esenzione, o che gli facciano a mano loro, o che gli dieno in affitto, o colonia, o che sieno assegnati al promovendo dal padre, o dalla madre, o da qualunque altra congiunta, o estranea persona: con dichiarazione bensì, che di questa esenzione dovranno cominciare a godere solamente dal giorno, in cui l' ordinando ascenderà all' ordine del Suddiaconato, e non prima, quantunque il patrimonio sagro fosse costituito fin da quando il cherico fu iniziato alla prima tonsura.

VIII. E nell' attual riparto, che dovrà farsi de' già detti pesi sopra i beni degli ecclesiastici, e secolari, dovranno intervenirvi, ed essere intesi, come interessati, i deputati dell' uno, e dell' altro Clero. Così parimente quando dagli amministratori si renderanno i conti in ciascun' anno a' soliti deputati di qualunque Comunità, dovrà intervenirvi un deputato ecclesiastico, unicamente per invigilare sopra le alterazioni, che fossero potute succedere dopo il primo ripartimento sopra il più, ed il meno della contribuzione degli ecclesiastici.

IX.

IX. Essendo gli ecclesiastici renitenti, o morosi a pagare la porzione loro spettante de' suddetti pesi; l'esattore laico esibisca, o mandi la nota di essi al Vescovo, o Ordinario del luogo, il quale sotto la medesima dia l' *exequatur*, che si proceda contro di loro, *per quoscumque, quoad executionem realem tantum*. E negandosi dal Vescovo, o Ordinario del luogo, che possa l'esattore laico ricorrere al Metropolitano, o al Tribunal misto.

X. L'uso poi delle franchigie, da godersi dagli ecclesiastici, dovrà regolarsi a tenore di quello, che trovasi stabilito ne' seguenti articoli.

XI. Ai Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi dovranno darsi le franchigie, a misura della convenienza, e bisogno di ciascuno, avuto riguardo al numero de' familiari laici, che ognuno di loro ritiene al proprio servigio, che vivono propriamente a loro spese, ed alla limosina di pane, che ciascun di loro è solito di fare: la qual convenienza, e bisogno di ciascun Vescovo, a proporzion delle rendite

 del

del suo Vescovato, sarà esaminata, e stabilita in Napoli da Monsignor Nunzio Apostolico, e da un Ministro Regio: ed in caso che questi non convenissero, si devolva al Tribunal misto.

XII. Gli Ecclesiastici del Clero secolare, dal giorno, che saranno promossi al Suddiaconato, e non prima, goderanno dell' esenzione di sei tomola di farina l' anno per ciascheduno: e ciò s' intenda; tanto vivente il lor padre, quanto dopo la morte di esso.

XIII. Gli Ecclesiastici poi del Clero regolare, sì dell' uno, come dell' altro sesso, compresi anche i luoghi pii ecclesiastici, e religiosi, come sono i Conservatorj, e simili, goderanno l' esenzione di cinque tomola di farina l' anno per ciascheduna persona collocata ne' detti Conservatorj; come anche per ciascun religioso, o religiosa, computati in questo numero quei solamente, che vestono l' abito della religione, tra' quali restano in conseguenza compresi i Professi, Novizj, e Terziarj dell' uno, e dell' altro sesso, che vivono collegialmente.

XIV.

XIV. Ai Seminarj dovrà bonificarsi la franghigia a proporzione del numero di tutti gli Alunni, che mantengono, o laici, o ecclesiastici che sieno, a ragione di cinque tomola per ciascheduno, come anche de' servidori, e ministri laici necessarj al loro attual servizio; purchè ne' gran Seminarj non sieno più di quattro; e ne' piccioli più di due: a riserva de' Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, che ivi servissero, a' quali si darà la franchigia di sei tomola, in conformità di quanto si è detto di sopra.

XV. I Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti godranno la suddetta franchigia solamente nella patria loro, o ne' luoghi, dove avran fissato il lor domicilio, o per avervi qualche beneficio, che obblighi alla residenza, quando sono ivi presenti; ma trovandosene assenti, non debbano goderla nè ivi, nè altrove; purchè in qualche luogo dentro lo stesso Regno di Napoli non si trovino impiegati nel servizio di qualche Chiesa, luogo pio, o scuola: perchè allora potranno goderla solamente nel luogo, dove dimorano, e rendono un tal servi-

zio. Da questa regola vengono eccettuati sola mente i Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi, i quali, benchè si allontanino dalla residenza, seguiteranno ivi a godere delle franchigie, a proporzione del numero di que' familiari laici, che, continuando a vivere a loro spese, avranno lasciati le rispettive loro Diocesi; come pure delle limosine di pane, che seguiteranno a fare, anche durante la loro assenza: e tutto ciò proporzionatamente alla destinazione, che come sopra si è detto, si farà per ciaschedun Vescovo da Monsignor Nunzio, e da un Ministro Regio, o dal Tribunal misto, in caso di discordia tra loro.

XVI. Le suddette franchigie dagli Ecclesiastici si godranno in ispecie, senza poterle vendere, nè donare di sorte alcuna: a riserva del caso di quegli Ecclesiastici, i quali non avendo grano, e non facendo pane in casa, sono obbligati a comprarlo ne' forni pubblici, o pure in piazza; a' quali sarà permesso di vendere la loro franchigia, purchè nol comprino esente dalla gabella.

XVII. Le franchigie, che in alcuni luoghi

del

del Regno si godono dagli Ecclesiastici sopra altre specie di viveri, continueranno a goderle, come le godono presentemente tutte le suddette persone, che godranno dell' esenzione sopra la farina.

XVIII. Se poi le suddette franchigie, precise quella della farina, in cambio di farle godere in ispecie, vi fosse già in alcun luogo tra la comunità, ed il Clero un'accordo di pagarle in contanti; in questo caso se l'accordo sarà legittimo, e fatto co' debiti assensi, e se sarà inoltre per minor quantità di quella, che si trova stabilita nel presente trattato; dovrà osservarsi: ma se sarà per quantità maggiore, dovrà moderarsi a proporzione delle franchigie, che dagli Ecclesiastici si godranno, in vigore del presente trattato.

XIX. Si dichiara bensì, che tutto quello, che si è fin quì disposto in materia delle franchigie, non dovrà aver luogo rispetto all' Arcivescovo, Clero secolare, e Seminario della Città di Napoli, per li quali seguiterà a praticarsi inalterabilmente quello, che si è per lo più costumato da trent'anni in quà, senz' alcun

 ri-

riguardo a qualunque novità si fosse fatta in contrario; ma lo avrà bensì rispetto a tutto il resto del Regno, non ostante qualsisia consuetudine, o translazione, con la quale fossero state stabilite le franchigie suddette in quantità maggiore.

XX. E pretendendosi dagli Ecclesiastici di qualunque luogo del Regno, che *titulo oneroso* se ne goda da loro sotto nome di franchigia una maggior quantità, se ne dovrà da essi esibire, e provare prontamente il titolo oneroso nel Tribunal misto: dal quale, giustificato che sia il titolo oneroso, non si mancherà ordinare, che si facciano godere dagli Ecclesiastici quelle franchigie, che loro converranno di giustizia.

XXI. Quello, che si è disposto per li Chierici, e Preti Latini, avrà ancora luogho per li Preti, e Cherici Greci, ancorchè sieno ammogliati: i quali dal giorno, che saranno promossi al Suddiaconato, godranno ancor' essi la franchigia di sei tomola di farina l' anno, e tutte le altre, che in quel tal luogo si godono da' Preti latini sopra altre specie di viveri.

XXII.

XXII. Finalmente i Cherici, e Diaconi ſelvatici , gli Eremiti , le Bizzòche , e chiunque patentato , ò privilegiato , con qualunque nome ſi chiami , ſia delle Curie eccleſiaſtiche , ſia de' luoghi Pii , e di Abazie , anche Cardinalizie , non dovranno godere di alcuna delle ſopraddette , o di qualunque altra eſenzione ; ma ognuno di eſſi reſterà ſoggetto al pagamento di tutti i dazj , e di tutte le gabbelle , ed a qualunque altro peſo , a guiſa degli altri laici .

CAP. II.

Immunità locale.

SOMMARIO.

Concorrendo in un Reo di delitto indizj a cattura si possa estrarre dal confugio con licenza della Curia, ed intervento di persona Ecclesiastica e denegandosi ciò possa il Giudice laico estrarlo senza timore d' incorrere nelle censure. Fra quattro mesi si formi il processo, e si rimetta al Vescovo, il quale deve fra un mese dichiarare se il Reo goda, o no dell' asilo, e purghi gl' indizj nel difensivo si restituisca il Reo all' asilo: i delitti eccettuati sono gl' incendii, i ricatti, i veneficii, gli assasinamenti, i furti di strada, i furti qualificati, anche con falso nome della Corte, le falsità di Scritture di Banco, e fallimenti fraudolenti, i furti di danaro Regio, o pubblico commessi da Tesorieri, Percettori, Cassieri, ed Officiali de' Banchi, de' Monti, e di Università, i delitti di lesa Maestà in primo, e secondo capo, e per questo s' intendono le offese fat-

te a' Ministri Regii, e non già ai Baronali, l' estrazioni violente dalle Chiese, i delitti commessi nelle Chiese, Cimiterj, e da risuggiati fuori del confugio, l' abuso del confugio, ed a' rifugiati si volgon le armi. Simile licenza, ed assistenza si richiede nelle perquisizioni de' controbandi, ed altre robe occulte nelle Chiese: non godono immunità le Chiese rurali, ove non si serbi il SS. Sagramento, e tutto l' esteriore della Chiesa ne' luoghi abitati (eccetto la facciata, anteriore, scale, porte anteriori, e laterali, e l' atrio quando sia recinto); le Cappelle, ed Oratorj, anche col Venerabile nelle fortezze, i campanili separati dalle Chiese, gli Orti, le Chiese dirute, i giardini non compresi nelle clausure, le case, e botteghe, in fuori della casa del Parroco, attacata alla Chiesa: l' omicida non casuale, nè a difesa non gode l' asilo.

I. RIfuggiandosi nel luogo immune qualunque de' delinquenti laici, supposto reo di eccettuato delitto, ad ogn' istanza e richiesta del laico Magistrato, con gl' indizj *ad capturam*,

con-

concedasi da' Vescovi, e loro Vicarj Generali in Città; e negli altri luochi da' Vicarj foranei, ed in mancanza di questi dalla persona ecclesiastica più degna, che fa figura di superiore nel luogo, la licenza di trarlo dal sagro asilo, con l' intervento di persona ecclesiastica, da destinarsi da' medesimi, e si consegni alla Curia secolare con l' obbligo giurato *in scriptis* di ritenere il reo *nomine Ecclesiæ*, e di restituirlo alla Chiesa, in caso si decida che debba goderla; e non restituendosi, rimanga al Vescovo la facoltà di procedere contro del Maggistrato secolare con le pene canoniche di violata immunità.

II. Nel caso che rispetto agli accennati delinquenti la detta licenza fosse negata, dopo ricercata nel modo detto di sopra, sia lecito al Giudice laico, senza timore d' incorrere nelle censure, estrarre il delinquente con tutta modestia, e senza scandalo, con l' obbligo però in iscritto, come sopra, da trasmettersi alla Curia ecclesiastica del Vescovo.

III. Costituito il reo nelle carceri laicali, si formi dal Giudice secolare il processo informa-

tivo

tivo ſopra il delitto, e nel termine di quattro meſi ſi eſibiſca alla Curia del Veſcovo; e queſti dentro il termine di un meſe debba dichiarare, ſe il reo goda, o no.

IV. Quando poi il Giudice laico fra lo ſpazio di quattro meſi non eſibiſca il proceſſo, dovrà il Veſcovo richiederlo per la reſtituzione del reo alla Chieſa; la qual reſtituzione non potrà dal Giudice laico ritardarſi a forma dell' obbligo fatto nell' atto della conſegna. E quando il Veſcovo nello ſpazio prefiſſo di un meſe non avrà dichiarato, s' intenda *eo ipſo* devoluto il giudizio al Tribunal miſto.

V. Perchè poſſa il Veſcovo dichiarare, che l' inquiſito non goda del beneficio dell' aſilo, baſtino gl' indizj *ad torturam*.

VI. Dichiarandoſi dal Veſcovo, che il reo non goda; in tal caſo debba ceſſare l' effetto dell' obbligo fatto dal Giudice laico nell' atto della conſegna, detto di ſopra: ed all' incontro dall' iſteſſo Giudice laico dovrà farſi nuovo obbligo del tenore di quello detto di ſopra, di rimettere il reo in Chieſa, qualora il medeſimo abbia nelle ſue diſeſe purgati gl' indizj ſo-

pra

pra la qualità, che rende il delitto eccettuato; restando ciò a carico della coscienza dello stesso Giudice laico.

VII. Dal giudizio del Vescovo non si ammetta al reo alcun ricorso, ma potranno tanto il Fisco laico, quanto il Fisco ecclesiastico ricorrere al Tribunal misto, al quale sia lecito impinguare, o ordinare nuovo processo, quando così stimi bene.

VIII. Che sotto nome di Vescovi s' intendono i veri Vescovi, e non già i Prelati inferiori di qualunque specie, quantunque abbiano proprio, e separato territorio, e giuredizione quasi episcopale, dovendosi per tali luoghi esenti ricorrere o al Vescovo Diocesano, se il luogo è nella Diocesi, o pure al viciniore; alla riserva bensì di que' Prelati inferiori, che avessero ottenuto, o che ottenessero dalla Sede Apostolica uno speciale indulto di procedere in queste cause d' immunità locale.

IX. Non godranno per l' avvenire del beneficio dell' asilo tutti i seguenti.

X. Gl' incendiarj, cioè coloro, che *dolo malo, & data opera* metteranno, o faranno metter

ter fuoco, o che *scienter* daranno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque Chiesa, luogo sagro, o religioso, o a qualunque casa abitabile, sita tanto in Città, e luoghi abitati, quanto fuori di essi: come altresì a' tugurj costretti *ad instar domorum*, soliti abitarsi da contadini, o pastori, o sopra gli armenti, e le greggi, alle vigne, seminati, oliveti, selve, o qualunque altro podere alberato, coltivato, e fruttifero.

XI. I ricattatori, cioè a dire coloro, i quali conducono, o trasportano violentemente, o dolosamante *de loco ad locum* uomini, e donne, ivi ritenendogli per obbligargli a riscattarsi; Come altresì coloro, che per via di ambasciate, o lettere chieggono danaro, o altra cosa, con minaccia di ammazzare le persone, o d'incendiare i beni di quegli, a' quali son dirette in caso, che non faccian quello, che chieggono.

XII. Coloro, che *scienter*, *dolo malo*, & *animo nocendi* compongono, vendono, o propinano il veleno, quantunque non sia seguita la morte della persona, che volea avvelenarsi, e nè

tam-

tampoco abbia la medesima in effetto per qualche fortunato accidente preso il veleno.

XIII. Coloro, che fanno assassinare, o che per commessione data loro assassinano, o che a' suddetti scellerati danno ajuto, o consiglio, quantunque non vi sia seguita la morte; purchè però *deventum fuerit ad actum proximum, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus*

XIV. I grassatori, e ladri di strade pubbliche, e vicinali, anche per la prima volta, che commettessero un tal delitto, quantunque senz' alcuna offesa della persona del dirubato.

XV. Coloro, che di notte tempo aprono con chiavi false, o adulterine, con grimaldelli, ed altri istrumenti le porte delle case, botteghe, fondachi, e magazzini, o pure, che rompono, e bruciano le suddette porte: o che entrano in tali suddetti luoghi per li tetti, o finestre, o par aperture fatte nelle muraglie, e rubano tanta quantità, per la qual cosa meritano, secondo le leggi comuni, o municipali, la morte.

XVI. Così parimente coloro, che in tempo di notte, sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della giustizia, si fanno

apri-

aprire dagli abbitatori le porte delle case ; ed ivi entrati rubbano, o fanno violenza all' onestà delle donne di detta casa.

XVII. I falsificatori di cedole, o sieno fedi di credito, o di altre scritture pe' pubblici Banchi, come alresì coloro, che falsificano ordini, per mezzo de' quali, in pregiudizio della pubblica fede, esigono danaro d' altri depositato ne' pubblici Banchi.

XVIII. I Mercatanti fraudolentemente decotti, i quali, fingendo di esser falliti, nascondono il loro avere in frode de' loro creditori.

XIX. I Regj Tesorieri della Città di Napoli, ed i Percettori generali delle Provincie, i quali, ritenendo, o ricevendo danaro regio dagli officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla cassa generale, commettono furto, o falsità in somma, che abbia luogo la pena ordinaria. Così pure il Cassiere maggiore, o gli altri officiali, e ministri de' pubblici banchi, che rubano da quegli il danaro in tanta quantità, che perciò debbano soggiacere alla stessa pena ordinaria. I Conservatori de' pegni, e gli altri ufficiali, e mi-

ministri de' pubblici Monti, che rubassero i pegni in tanta quantità da dover soggiacere alla medesima pena. E per ultimo coloro, i quali, essendo pubblici cassieri delle Università del Regno, rubano il danaro della cassa pubblica nella stessa notabile, e punibile quantità.

XX. Tutti i delinquenti, o rei di delitto di lesa Maestà nel primo, e secondo capo. E nel secondo capo, per quello che appartiene ad offese personali, fatte a' Ministri, ed Officiali per ragione del loro officio, intendersi compresi coloro solamente, i quali facessero offesa personale, e non verbale a quei Ministri, ed a quegli Ufficiali, che amministrano giustizia, ed esercitano giuredizione, comunicata loro immediatamente dal Sovrano, e non già dagli utili Padroni, e Baroni de' luoghi.

XXI. Coloro, che per forza estraggono, o fanno estrarre i rei dalla Chiesa, o qualsivoglia altro luogo immune.

XXII. Coloro, che tanto nelle Chiese, quanto ne i Cimiteri, o in qualunque altro luogo immune commettono omicidj, mutilazioni di membri, o qualsisia altro delitto, per

cui

cui *de jure communi intrat pœna sanguinis, aut triremium*: Come altresì coloro, che usciti dalle suddette Chiese, e luoghi immuni commettono i medesimi delitti.

XXIII. Coloro, che si abusano del confugio, anche per la prima volta, si estraggano da quello d' ordine del Vescovo, e d' ordine del medesimo si trasportino in altra Chiesa, nel qual trasporto non possono essere molestati dalla Curia secolare *sub pœnis violatæ immunitatis*; e s' intimi loro, che, abusandosi del confugio per la seconda volta, sarà dichiarato dal Vescovo, che non godano più veruna sorte d' immunità ecclesiastica. Ed affinchè da' Vescovi del Regno possa farsi speditamente una tal dichiarazione, sarà da Sua Santità conceduta loro una volta per sempre la facoltà, acciocchè non debbano in ciascun caso, che potrà occorrere di doverne far' uso, scriverne a Roma per ottenerla.

XXIV. Che a coloro, che si rifuggiano nelle Chiese, o luoghi immuni, i Vescovi, i Vicarj foranei, o chiunque fa figura di superiore ecclesiastico in Città, o in qualunque altro

luogo della Diocesi, faccian subito toglier le armi, implorando, quando vi sia di bisogno, il braccio della Curia secolare; la quale, facendo istanza a i suddetti Superiori ecclesiastici, che si levino le armi dalla Chiesa, e luoghi immuni, sieno tenuti i medesimi dare la licenza di estrarle con l' intervento di persona ecclesiastica, e non volendosi accordare da' suddetti Superiori ecclesiastici la licenza; sia lecito alla Potestà secolare estrarre le dette armi: le quali anche nel caso che si tolgano a' rifugiati da' Superiori Ecclesiastici, dovranno consegnarsi al Magistrato laico, premessa la protesta da farsi dalla medesima persona ecclesiastica a tenore del *Cap. Prælatis de homicid. in 6.*

XXV. Qualora dovrà farsi qualche perquisizione in Chiesa, o in altro luogo immune, di cosa rubata, o di contrabbando, o di scrittura, o di danaro, o robe occultate da' contumaci, e che in qualunque maniera possano al Fisco appartenere; dovranno i Ministri (senza però esser tenuti a manifestare il luogo preciso ed individuo) chiederne la licenza a' Superiori ecclesiastici, la quale dovrà accordarsi in Città dal

dal Vescovo, e negli altri luoghi della Diocesi da' Vicarj foranei, ed in lor mancanza dalla persona più degna, che fa figura di superiore Ecclesiastico (eccettuati però i Monasterj di Monache, e Conservatorj di donne) ottenuta la licenza, si farà la perquisizione con l' intervento di persona ecclesiastica, e ritrovandosi contrabbando, o roba rubata, o qualunque altra roba, o cosa delle dette di sopra, premessa dalla medesima persona ecclesiastica la protesta da farsi a tenore del *Cap. Prælatis de homicid. in 6.* si estrarrà, e si consegnerà alla Curia laicale; anzi che chiedendosi dalla medesima la licenza suddetta a i Superiori Ecclesiastici, se le fosse negata, potrà in tal caso da se stessa procedere alla detta perquisizione ed estrazione, senza timor d' incorrere nelle censure; a riserva però sempre, come sopra, de' Monasterj di monache, e de' Conservatorj di donne.

XXVI. Per l' avvenire non godranno il beneficio dell' Immunità i seguenti luoghi.

XXVII. Le Chiese rurali esistenti fuori delle Città, e luoghi abitati, nelle quali non si

L 2 con-

conſerva il Venerabile, eccettuatene le Parocchie, e le Chieſe filiali delle medeſime, nelle quali ſi eſercita la cura delle anime; con dichiarazione, che tanto riſpetto alle ſuddette Chieſe rurali riſerbate, quanto a riguardo di tutte le altre Chieſe, che ſono in Città, ed altri luoghi abitati, non debba il benefizio dell' aſilo diſtenderſi, quanto all' eſteriore, ad altro che all' atrio, quando ſia circondato di muro, a' portici, ſcale, e porte, così anteriori, che laterali, ed alla facciata anteriore ſolamente.

XXVII. Le Cappelle, e gli Oratorj eſiſtenti nelle caſe de' particolari, e Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbliche, e l' adito in iſtrada pubblica. Così parimente tutte le Cappelle delle Fortezze, e Caſtelli chiuſi, ancorchè ſi conſervi in eſſe il Santiſſimo Sagramento.

XXIX. I Campanili ſeparati dalle Chieſe, e dalle muraglie di eſſe.

XXX. Le Chieſe dirute, ed abbandonate con la precedente profanazione, che ſi ordinerà a' Veſcovi, ed ordinarj de' luoghi riſpettivamente di fare.

XXXI.

XXXI. Gli orti, e giardini, ed altri luoghi di Chiese, o di qualsisia altra casa religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e non sono compresi nella clausura.

XXXII. Le botteghe, e le case attaccate alle muraglie delle Chiese, o de' Monasterj, o di qualsisia altra casa religiosa, quantunque abbiano interna comunicazione con le medesime, purchè non sieno comprese nella clausura.

XXXIII. Le case, in cui abitano i Sacerdoti, o altri Ecclesiastici, ancorchè abbiano l'ingresso nella Chiesa, eccettuatene però le case ove abitano Parrochi. ed altri Ecclesiastici destinati alla cura, e custodia della Chiesa, purchè bensì tali case si abitino da essi stessi, e non da altri: le quali avendo l'immediata comunicazione interiore con la stessa Chiesa, goderanno del sagro asilo, non ostante, che abbiano la porta con l'uscita in istrada pubblica.

XXIV. La Bolla della santa memoria di Clemente XII., che incomincia: *In supremo justitiæ solio*: per ciò, che riguarda omicidj, rispetto all'immunità locale, avrà luogo nel Regno di Napoli nella maniera stessa, che ha

luogo nello Stato Ecclesiastico, in tutto ciò, che non è contrario alla presente disposizione. Anzi sapendo la Santità di Nostro Signore, non senza dispiacere del suo pietosissimo animo, quanto sia grande il numero degli omicidj, che succedono ciascun' anno nel detto Regno; acciocchè col rigor delle pene possa porsi qualche freno a tanto male, permette e concede, che tutti gli omicidi con gl' indizj *ad capturam*, e col praticar tutto il di più, che si dispone negli *artic. I. e II.* di questo capo, sieno estratti da qualunque luogo immune, e custoditi nel carcere laicale, con la condizione bensì, che se l' omicidio commesso sarà stato affatto casuale, o *ad justam sui defensionem cum moderamine inculpatæ tutelæ*, l' autore di tale omicidio dovrà subito rimettersi in piena libertà, rimanendo a' Giudici laici la facoltà di procedere contra tutti gli altri omicidi a tenor delle leggi, e di quel tanto, che si è disposto in questo capo per que' rei, che si potranno estrarre da' luoghi immuni.

XXV. Siccome ancora dovranno aver luogo nel Regno di Napoli la Costituzione di Gregorio

gorio XIV., che incomincia: *Cum alias:* e l'altra di Benedetto XIII. che incomincia: *Ex quo Divina disponente Clementia:* in tutto ciò, che parimente non sarà contrario alla presente disposizione.

CAP. III.

Immunità Personale.

SOMMARIO.

Tutt' i Cherici, che hanno i requisiti prescritti da' Sagri Canoni, ed i Religiosi, che vivono sotto l'ubbedienza de' loro Superiori, godono l'esenzione del Foro, tutti gli altri ne sono esclusi: I Cherici conjugati godono l'esenzione del Foro in alcune cause: nel delitto dell' assassinio qualora la Corte Secolare abbia prevenuto nella cattura, niun Cherico gode l'esenzione del Foro: per i controbandi niun Cherico può essere arrestato: si

 fissa

fissa il numero de' Cursori de' Vescovi, che possan portare armi non vietate, e godono l'esenzione del Foro, tuttavolta, che non commettano delitto, che gli faccia meritar la pena di morte, o di galea: il simile sia detto de' Cancellieri delle Curie. I Romiti, e Chierici Selvatici non godano esenzione alcuna: il Vescovo non può aggraziare i Cherici condannati dalla sua Curia, ed aggraziandogli, il Metropolitano faccia carcerare il Reo, ed eseguire la sentenza.

I. A Riserva de' soli veri Cherici, che hanno i requisiti prescritti da' Sagri Canoni, e delle persone religiose dell' uno, e dell' altro Sesso, che vestendo l' abito religioso, vivono collegialmente sotto la disciplina, ed ubbidienza de' legittimi superiori, o pure, che si trovano destinati da' loro legittimi superiori agl' impieghi necessarj fuori de' monasterj, i quali tutti debbono godere il privilegio del foro, in conformità de' Sagri Canoni: niun' altra persona, con qualunque nome si chiami, godrà, o potrà pre-

ten-

tender di godere esenzione alcuna dal foro laicale. Eccettuati solamente i Cursori de' Vescovi, a' quali si farà godere quell' esenzione, che si dirà quì appresso.

II. I Cherici conjugati, i quali hanno i requisiti prescritti dal S. Concilio di Trento *cap. 6. sess. 23. de reform.*, e che non esercitano atti, o negozj indegni dello stato Chericale, debbono godere il privilegio del foro in tutte le cause puramente criminali, vengono criminalmente trattati, ma non già rispetto alle cause criminali, che riguardano l' interesse delle Parti, e che si trattano in forma di giudizio civile: ma sì per queste, come per tutte le cause civili, rimarranno sottoposti alla cognizione, e determinazione de' Giudici laici, da' quali potrà procedersi contro di essi con l' esecuzione solamente *super bonis*; ma se per mancanza di beni fosse bisogno di carcerargli, se ne dovrà dimandar prima l'*exequatur* al Giudice ecclesiastico, dal quale non dovrà negarsi. Affinchè poi tali Cherici conjugati godano, senza verun contrasto delle Curie laicali, il suddetto privilegio del foro, dovrà essere lor cura di

giu-

giustificare ogni anno avanti l' Ordinario del luogo, in cui hanno il domicilio, di avere osservati gli accennati requisiti, e di riportarne dall' istesso Ordinario una declaratoria in iscritto, da concedersi *gratis*. Le mogli poi, e i figli de' medesimi non dovranno godere di verun privilegio del foro, *nec durante*, *nec soluto matrimonio*.

III. Rispetto al delitto dell' assassinio, commesso da qualunque Cherico, o altra persona Ecclesiastica, prevenendo il Giudice laico nella cattura dell' inquisito, potrà ritenerlo, *nomine Ecclesiæ*, nelle carceri laicali, e formare il processo: ma prima di procedere alla sentenza, ed all' esecuzione della medesima, dovrà aspettare la declaratoria del Tribunal Misto *super qualitate assassinii*, la quale dovrà darsi dal medesimo, veduto il processo fatto dalla Curia laicale, *servatis servandis*, e sentito il reo nelle sue difese: per lo qual' effetto dovrà dalla Curia laicale esibirsi il processo al suddetto Tribunal Misto dentro lo spazio di quattro mesi.

IV. Trovandosi qualunque persona Ecclesiastica

ſtica con roba di contrabbando, non ſarà lecito alle Curie, e Miniſtri laici di arreſtarne, o carcerarne la perſona.

V. Potranno i Veſcovi, ed altri Ordinarj, che tengono giuridizione quaſi Veſcovile, avere un numero prefiſſo di Curſori, cioè due, o tre, coloro, che hanno picciole Dioceſi: il doppio numero, cioè quattro, o ſei, ſecondo la loro ampiezza, quei, che governano Dioceſi mediocri: il triplo coloro, che hanno le Dioceſi più grandi, ſecondo la pianta, che ſe ne farà: dodici l' Arciveſcovo di Napoli, e dodici parimente Monſignor Nunzio.

VI. A' detti Curſori, quando realmente eſercitano sì fatto impiego, ſarà lecito portare armi non proibite dalle Regie Pramatiche, purchè dopo eſſere ſtati deſtinati al carico di Curſori, producano in Napoli al Reggente della Gran Corte della Vicaria, in Terra di lavoro al Commeſſario di Campagna, e nelle altre Provincie del Regno al Preſide Provinciale, l' autentico documento di non trovarſi inquiſiti, e diano a' medeſimi notizia della patente di Curſore ottenuta dal Veſcovo, o da altro Ordinario, cui debbano ſervire.

VII.

VII. I. suddetti Cursori, durante il loro impiego, ed esercizio, godranno l' esenzione dal foro laicale, in quanto alla restrizione personale per le cause civili, miste, e criminali Ciò bensì dee intendersi per quelle sole cause, che non meritano la pena della morte, o di galera; nelle quali procederanno, a conto di essi, o i Governatori regj viciniori, o altri Giudici, e Ministri regj, siccome più piacerà a Sua Maestà; ma non già le Corti Baronali, alle quali sarà solamente permesso di arrestargli per li suddetti delitti, e di darne parte al Giudice, o Ministro Regio, che dovrà procedere.

VIII. Nel caso, che dalla sentenza del Vescovo, o di altro Ordinario in ciascuna delle suddette cause appartenenti a' Cursori, alcuno si sentisse gravato, e volesse avvalersi dell' appellazione, del ricorso, o di altro rimedio dalle leggi approvato; potrà ciò fare o al Metropolitano, o al Tribunal Misto; e questo, per non gravar le parti, destinerà due Giudici *in partibus*, uno Ecclesiastico da eleggersi da' Ministri ecclesiastici del Tribunal Misto, e l' altro

tro da eleggersi da' Ministri laicali del medesimo Tribunale: e questi due Giudici decideranno la causa in grado del rimedio proposto. E quando avvenisse, che costoro nel giudicare fossero discordi, la causa debba giudicarsi dal medesimo Tribunal Misto, la sentenza del quale, senz' appellazione alcuna, dovrà eseguirsi. Per quelle cause poi spettanti a' Cursori de' Metropolitani, e di altri Prelati soggetti immediatamente alla Sede Apostolica, le quali saranno giudicate in prima istanza da' medesimi Metropolitani, o da altri Ordinarj esenti, l' appellazione, ò qualunque altro de' sudetti rimedj dovrà indrizzarsi al Tribunal Misto; il quale giudicherà nella forma detta di sopra.

IX. Per minorare ancora il numero degli esenti, dovranno gli Ordinarj de' luoghi da ora innanzi servirsi de' Cherici per Ministri delle loro Cancellerie; e volendosi prevalere di secolari, godrà il privilegio del foro il solo Cancelliere, o sia Mastro d' atti della Curia; nella maniera bensì detta di sopra per li Cursori.

X. Oltre a' Cursori, ed al Cancelliere, o Ma-

Mastro d' atti , nella maniera ſpiegata di ſopra, niun'altra perſona laica , quantunque patentata, ſotto qualunque nome, e titolo, come nè pure i Romiti, e Cherici ſelvatici , godrà eſenzione alcuna dal foro laicale.

XI. Avendo udito Sua Santità , che alcuni Veſcovi del Regno, dopo aver condannato per omicidj, ed altri gravi, e capitali delitti, alla pena della galera in vita , o pure per ſette anni , o al carcere per detto tempo , qualche delinquente Cherico , o Eccleſiaſtico del ſuo foro, ſi avanzano ad aſſolvergli , con ammettergli a compoſizione pecuniaria : quindi è , che per togliere lo ſcandalo de' popoli , ed i pericoli , che poſſono ſuccedere nel vedere i parenti dell'ucciſo non ſolo ripatriare, ma anche in piena libertà l'omicida ; ordina , che in avvenire non debbano, nè poſſano aſſolvere per via di compoſizione pecuniaria tali delinquenti ; e che non oſtanti tali compoſizioni , ed aſſoluzioni , che in avvenire foſſero fatte da' medeſimi Veſcovi , il delinquente così aſſoluto poſſa carcerarſi , e punirſi con la pena medeſima , ſpecificata nella ſentenza da' Metro-

po-

politani; ed in caso che la composizione, ed assoluzione fosse fatta dal Metropolitano, possa il Vescovo viciniore far carcerare, e punire il delinquente; ed il Vescovo sarà obbligato a restituire alla parte il danaro, che avesse ricevuto.

CAP. IV.

Requisiti de' Promovendi agli Ordini.

SOMMARIO.

Niuno può promoversi alla prima tonsura, se non a titolo di Beneficio, o Cappellania, ovvero pensione Ecclesiastica, o patrimonio Sagro, e che la prima tonsura non si possa conferire se non dopo compiti li dieci anni, dopo di essere stato tre anni in Seminario, e portato l' abito Clericale; ed addetto al servizio di qualche Chiesa: ma volendo andare a studiare in qualche Università, possa con licenza del Vescovo adempire al servi-

zio

gio della Chiesa: a tali requisiti si dispensa qualora l'ordinato vien artato e chiamato in virtù di fondazione a beneficio, o Cappellania Ecclesiastica vacante: ed essendo più i chiamati il Vescovo deve spedire lettere testimoniali della loro idoneità quoad scientiam, & mores, *e di non esservi impedimento Canonico alla prima Tonsura, ed avanti il Vescovo si deciderà del merito di ognuno. Per godere i privilegj Chericali debbano i Cherici di prima tonsura, e degli altri Ordini minori ottener dal Vescovo la declaratoria di aver adempito a' requisiti Chericali mercè le attestazioni de' Parrochi, e Maestri di essere andati in abito, e tonsura, di aver frequentati i Sagramenti, servito alla Chiesa, atteso agli studj, e di essere registrato in Tabella: e ciò non facendo non godranno affatto esenzione. I Vicarj Capitolari non possono concedere lettere dimissoriali a laici, o tonsurati per ragion di beneficio senza voto del pieno Capitolo. Se alcuno viene infine promosso contro la forma prescritta resta sospeso per sempre, il Vescovo per un' anno, e non essendo Vescovo per sempre.*

Aven-

AVendo la Sede Apostolica in varie occasioni, e tempi presi diversi espedienti, per moderar nel Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV., quando con decreto di una Congregazione particolare di Signori Cardinali del 1. di Luglio 1613. furono a quest' effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti, che si desideravano; quindi bramando Nostro Signore dare a questo disordine pronto, ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso una disciplina, in vigor della quale gli Ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione a' popoli; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l' esame ad alcuni Signori Cardinali, i quali, avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a pubblicare un decreto, che contenga in sostanza i seguenti punti: con dichiarazione però, che con questo non s' intenda in cos' alcuna derogare agli usi, e consuetudini di quelle Diocesi

dove si osserva maggior disciplina.

I. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura, se non che a titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella Diocesi del promovendo.

II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile, o necessario alla Chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane, benchè non abbia verun beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso, che abbia il medesimo una pensione Ecclesiastica perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella sua Diocesi, o l'intero Patrimonio: il quale, per evitar qualunque frode ed inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regolarsi a tenore della tassa sinodale di ciascuna Diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggior di quaranta.

III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappella-

lania perpetua , o penſione Eccleſiaſtica perpetua , nella maniera ſpiegata di ſopra ; o dell' intero patrimonio , a niuno potrà cónferirſi la prima tonſura , il quale , dopo aver terminati dieci anni di ſua età , non ſia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche Seminario , o Convitto Eccleſiaſtico ; e , dove ciò non poſſa farſi , non abbia almeno portato per tre anni l' abito Chericale con licenza del proprio Ordinario , ed in tutto il triennio , o almeno per la maggior parte delle Feſte di Precetto di ciaſcuno de' tre anni , non abbia ſervito a qualche Chieſa , nella maniera , che gli ſarà dal proprio Veſcovo preſcritta , computando queſto ſervizio con la dimora , che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario , o Convitto Eccleſiaſtico.

IV. Volendo qualche giovane con[illegible]ſi in qualche pubblica Univerſità , o in altro luogo a fine d' ivi applicarſi alle ſcuole , ed agli ſtudj , potrà farlo : ed il tempo , che ivi dimorerà , potrà ſervirgli di requiſito a fine di prendere la prima tonſura , come ſe ſteſſe in un Convitto Eccleſiaſtico ; purchè però lo fac-

cia con la permissione del proprio Vescovo, e con le sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo, e con la direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l'abito chericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de' tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatagli, che prestarebbe, dimorando nella propria Diocesi; con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla prima tonsura, debba ottener le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, dove ha dimorato, *de vita, & moribus*; e di aver' esattamente adempito quanto gli è stato prescritto: a vista delle quali potrà esser promosso.

V. Dal quale obbligo si debbano eccettuar solamente coloro, che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio, o qualche Cappellania Ecclesiastica vacante: i quali potranno promoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte: cioè la delazione dell'abito Chericale, la frequenza del-

delle scuole, e de' Sagramenti, ed il servizio triennale della Chiesa, e benchè non abbian l'età ne' precedenti articoli determinata, ove si tratti di benefícj fondati prima del S. Concilio di Trento: con dichiarazione inoltre che dalle disposizioni di sopra accennate, s' intendano eccettuati coloro, che sono artati nel solo caso, in cui il Beneficio, o la Cappellania sia veramente Ecclesiastica, cioè fondata con l' autorità Ecclesiastica perpetua, e debba provvedersi *titulo collativo*, o d' istituzione, e che i padroni di essi non possano differire oltre al tempo stabilito da' Sagri Canoni la nomina, e presentazione a i medesimi: e con condizione finalmente, che le rendite de' detti Beneficj, e Cappellanie Ecclesiastiche debbano, detratti i pesi, costituire almeno la metà di quel che importa la tassa del patrimonio sagro stabilita nella propria Diocesi del promovendo.

VI. E perchè talvolta essendo molti chiamati allo stesso Beneficio, o Cappellania Ecclesiastica, sono gli Ordinarj costretti a conferire a tutti la prima tonsura, a fine di rendergli capaci del Beneficio, o della Cappellania, donde

ne ſiegue l'inutile moltiplicità de' Cherici, non potendo il Beneficio, o Cappellania conferirſi, che ad un ſolo: perciò, quando questo accada da ora innanzi, basterà, che, preſentandoſi nel tempo congruo avanti il proprio Ordinario coloro, che pretendono aver dritto al controverſo beneficio, o Cappellania, e ritrovandoſi dal medeſimo idonei così *quoad ſcientiam*, che *quoad bonos mores*, e che non abbiano impedimento canonico, per eſſer promoſſi alla prima tonſura; ſpediſca loro le lettere testimoniali ſopra la detta idoneità, e di non avere impedimento canonico, per eſſer promoſſi alla prima tonſura: in virtù delle quali potranno eſſi iſtituire la lor pretenſione, e proſeguir la cauſa avanti al Giudice Eccleſiastico, anche in concorſo di Cherici pretendenti; appunto come ſe avuta aveſſero già la prima tonſura: la quale potrà poi conferirſi a colui, che, terminata la cauſa, avrà ottenuto il Beneficio, o Cappellania, riputandolo a tal'effetto artato, e facendogli godere que' privilegj, che a' medeſimi di ſopra ſono stati conceduti.

VII.

VII. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutti i Cherici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli Ordini sagri, avendo l'età legittima: al qual'effetto dovranno continuare a dimorare in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico, e, non potendo ciò fare, dovranno almeno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso, come sopra, nella Chiesa, loro assegnata dal proprio Ordinario, quel servizio, che dal medesimo verrà loro prescritto; o, dimorando in qualche Università, o altro luogo, per proseguir le scuole, e gli studj, dovranno adempir quelle medesime cose di sopra ordinate per coloro, che debbon'essere iniziati alla prima tonsura.

VIII. Dovranno tutti i Chierici così di prima Tonsura, come di Ordini minori far constare nel principio d'ogni anno avanti gli Ordinarj de' luoghi, ne' quali hanno il domicilio, di avere osservati i requisiti del S. Concilio di Trento intorno all'abito, e tonsura chericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra;

pra ; e ciò mediante l'atteſtazione del proprio Rettore, e Superiore del Seminario, o Convitto Eccleſiastico per quei, che ſono in Seminario, o in Convitto Eccleſiastico; e per quei Cherici, che non ſono in Seminario, nè in Convitto Eccleſiastico, medianti le attestazioni de' Parrochi, e Rettori delle Chieſe, alle quali ſono aſcritti, intorno alla delazione dell'abito, e tonſura chericale, frequenza de' Sagramenti, e ſervizio della Chieſa; e con le attestazioni de' Maestri, e Lettori intorno alla continuazione delle ſcuole, e studj, ed alla delazione dell'abito, e tonſura chericale. Ed all'incontro dovranno gli steſſi Ordinarj tener pubblicamente appeſa nella Sagrestia della lor Cattedrale, affinchè poſſa da tutti leggerſi, una tabella, in cui dopo di aver riconoſciuta la ſuſſistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro Cancelleria, faranno ſcancellare dalla medeſima ogni anno i nomi di coloro, che ritroveranno non avere eſattamente oſſervati i requiſiti predetti: e per lo contrario faranno registrarvi i nomi ſolamente di quei, che gli avranno oſſervati, a' quali con-

consegneranno ogni anno *gratis* una declaratoria in iscritto; acciocchè possa da' medesimi senz'alcun contrasto godersi di tutt'i privilegj chericali. De' quali privilegj all' incontro non goderanno que' Cherici di prima tonsura, o di ordini minori, che, per non avere osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in Sagrestia; e non avranno la menzionata declaratoria del Vescovo.

IX. I Vicarj Capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito Capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun Capitolo, e da registrarsi negli atti Capitolari, concedere le lettere dimissoriali a laici, benchè sieno realmente artati per ragion di Beneficio, o di Cappellania, che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all' *Art. V.*, o pure a coloro, che, avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche Beneficio, o Cappellania, che *actu requirat certum ordinem*; e con l' espressa condizione, che così nell' uno, che nell' altro caso co-

lui,

lui, che chiede di esser promosso, non sia stato altre volte rigettato dal Vescovo antecessore, ma; ove si tratti di persone, che non sono veramente artate nel senso di sopr' accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus Ecclesiæ*, senza una espressa licenza della Sagra Congregazione del Concilio.

X. Chiunque sarà promosso alla prima Tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini sagri, contra la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopr' accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' Ordine già conferitogli; e chi l' avrà così ordinato, o pure gli avrà a tale effetto concedute le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un' anno dalla collazione degli Ordini, e dall' esercizio de' Pontificali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore con l' uso de' Pontificali, sarà sospeso per sempre dall' esercizio de' medesimi; e non avendo l' uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall' esercizio dell' Officio, e de' suoi Ordini.

CAP.

CAP. V.

Visite, e rendimento di Conti delle Chiese, Estaurire, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, ed altri simili luoghi Pii fondati, e governati da' laici.

SOMMARIO.

I suddetti luoghi possono essere visitati da' Vescovi quo ad spiritualia tantum; *a riserva di quelli, che vivono sotta la Regia protezione: e nella Reddizione de' conti de' luoghi Pii deve intervenire un' Deputato Ecclesiastico; e la significatoria spedita da' Razionali coll' intervento del Deputato Ecclesiastico, ha la via esecutiva, niuno può essere ammesso all' amministrazione de' suddetti Pii luoghi, se non soddisfatte prima le significatorie: s' incarica al Tribunale misto per l' osservanza di tuttociò: i luoghi Pii amministrati da' soli Ecclesiastici sono in tutto soggetti a' Vescovi,*

I. A

I. A Riserva delle Chiese, e luoghi Pii, che sono sotto l' immediata Regia protezione, sia perchè sono di Regia fondazione, e dotazione, o perchè *in limine fundationis* sono state messe sotto l' immediata protezione Regia, si potranno da' Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi visitare, *quoad spiritualia tantum*, tutte le Chiese, Cappelle, Staurite, Confraternite, ed altri simili luoghi Pii laicali amministrati; e governati da' laici, ancorchè per qualunque altro titolo, diverso dagli espressi di sopra, sieno sotto la Regia protezione.

II. Oltre a ciò si potrà da' medesimi Vescovi, ed Ordinarj destinar persona, che co' Razionali, o siano Deputati, che saranno eletti da chi spetta, secondo il solito, intervenga alla revisione de' conti, che ciascun' anno impreteribilmente si dovranno rendere dagli Amministratori de' suddetti luoghi Pii non sottoposti all' immediata Regia protezione, come si è detto di sopra. Con questo bensì, che la detta persona destinata dal Vescovo, o sia Ordinario, debba intervenirvi *omnino gratis*, e sen-

senza interesse del luogo Pio.

III. Dopo fatto l'esame, e revisione de' conti, risultando da essi, che gli Amministratori sieno debitori, e perciò venendo significati, la significatoria si dovrà spedire da i suddetti Razionali, e Deputati, insieme con la persona destinata dal Vescovo: e tal significatoria, spedita nella maniera suddetta, avrà la via esecutiva, *prout de jure*.

IV. La persona, in tal forma significata, rimarrà *ipso facto* privata dell' esercizio del suo impiego, nè potrà essere ammessa, o reintegrata nell' esercizio, se non nel caso, che paghi immediatamente dopo la significatoria, o pure in grado di revisione venga assoluta dal Giudice. L' esecuzione poi della significatoria, trattandosi contro di persone laiche, dovrà farsi dal Giudice laico, e contro delle persone Ecclesiastiche, dovrà farsi dal Giudice Ecclesiastico.

V. Dovrà il Tribunal Misto, da erigersi in Napoli, invigilare, e soprantendere, che quanto ne' precedenti articoli è disposto intorno alla visita, e rendimento de' conti degli Ospe-

da-

dali, Estaurite, Confraternite, ed altri luoghi Pii laicali governati, ed amministrati da' laici, che non sono sotto l'immediata Regia protezione nel modo spiegato di sopra, sia fedelmente osservato, con l'invigilar primieramente, che gli Amministratori de' suddetti luoghi Pii rendano infallibilmente ogni anno i conti nella maniera spiegata nel precedente numero secondo. 2. Col decidere tutte le liti, che possono insorgere, ad occasione, ed intorno al rendimento de' conti. 3. Dovrà il medesimo Tribunale Misto invigilare, e soprantendere, che i suddetti luoghi Pii sieno bene amministrati, con farsi delle lor rendite l'uso, che si conviene, secondo la natura, e gli obblighi di ciascuno di essi.

VI. I luoghi Pii, che sono amministrati e governati da sole persone Ecclesiastiche, debbano solamente visitarsi dagli Ordinarj tanto nello spirituale, quanto nel temporale, purchè non sieno sottoposti all' immediata Regia protezione nella maniera spiegata di sopra.

CAP.

CAP. VI.

Cause, e delitti, ne' quali i Giudici Ecclesiastici potranno procedere anche contro de' Laici.

SOMMARIO.

In materia di fede, e di Eresia, overo di Ordini Sagri esercitati da' laici procede il Vescovo, siccome nelle cause di Poligamia, di validità, o invalidità di matrimonio, e degli sponsali delle cause beneficiali Ecclesiastiche, purchè non si tratti di Regio padronato, o Feudale, nelle cause di pene spirituali contro i pubblici, e scandalosi peccatori, e specialmente contro de' sacrileghi, adulteri, concubinarj, usuraj, bestemmiatori, e simili, nel qual caso dopochè il Giudice Ecclesiastico avrà profferita la sentenza, dovrà rimetterla al Giudice laico per l' esecuzione.

OLtre alle materie di fede, ed a' delitti di eresia, che non si controverte, che sieno di privativa cognizione de' Vescovi, i Laici, i qua-

i quali avranno la ſagrilega temerità di celebrar la Santa Meſſa, o di eſercitare altre funzioni all' Ordine ſagro appartenenti, o di aſcoltare le ſagramentali confeſſioni, ſaranno privativamente proceſſati e puniti dalla ſola Poteſtà Eccleſiaſtica.

II. La cognizione, e punizione del delitto di poligamia parimente apparterrà alla ſola poteſtà Eccleſiaſtica.

III. Spetteranno parimente a' ſoli Giudici Eccleſiaſtici privativamente le cauſe matrimoniali, nelle quali ſi tratti ſopra la validità, o invalidità sì del matrimonio, come degli ſponſali.

IV. Così pure ſaranno di privativa giurisdizione Eccleſiaſtica le cauſe beneficiali, purchè non ſi tratti di juspatronati regj, o feudali, per quelle ſole cauſe, la deciſione delle quali principalmente dipende dal vedere, ſe il patronato ſia anneſſo, o no al feudo, o *de univerſitate bonorum* negli altri patronati laicali.

V. Oltre a' ſuddetti caſi non dovrà porſi impedimento alcuno a' Superiori eccleſiaſtici di

pro-

procedere contra i laici, secondo la disciplina della Chiesa, e le regole canoniche, con sole pene spirituali, anche di censure, contro de' peccatori pubblici, e scandalosi, e preciso contro de' sagrileghi, degli adulteri, de' concubinarj, degli usurai, de' bestemmiatori, e consimili.

VI. Con dichiarazione finalmente, che ne' delitti, come di furto della sagra pisside con le particole consagrate, di bestemmie, e simili, se dal processo risulterà, che il reo laico sia sospetto di eresia, dovrà il Giudice laico, secondo quel che fin' ora si è praticato, e si pratica in Regno, rimetterlo al Giudice ecclesiastico, *ut procedat super haeresi*; dal qual Giudice ecclesiastico, proferita che egli avrà la sua sentenza, o assolutoria *ab haeresi*, o condannatoria, dovrà poi con la solita protesta del *cap. Praelatis de homicid. in 6.* consegnarsi il reo al Giudice laico, *ut procedat ad ulteriora*.

CAP. VII.

Introduzione de' libri forastieri.

SOMMARIO.

Si da norma, come i libri forastieri si hanno da immettere nel Regno, e che per i libri che si stampano nel Regno, si osservi il solito della revisione, ed approvazione dell' Ordinario.

PRima di permettersi l' estrazione de' libri forastieri dalla Dogana di Napoli, se ne farà de' libri dar nota, cioè, una copia dell' originale, che suol darsi al Ministro Regio destinato su questo affare, al Signor Cardinale Arcivescovo; dal quale dopo si farà esaminata con tutta la maggior brevità possibile, per non essere di danno a' poveri librai, in caso vi trovi libri contrarj alla nostra S. Fede Cattolica, ed a' buoni costumi, se ne manderà dal medesimo nota al suddetto Ministro Regio, acciocchè possa da lui farsene il debito uso, per

per impedire il corſo a' libri notati , come perniciosi , primachè ſieno ſtati eſaminati da' Teologi , e da altre perſone abili . E queſto ſteſſo ſi praticherà nelle Città capi di Provincie, quanto occorrerà , che vi s' introducano libri da' paeſi ſtranieri , col farſi dare al Veſcovo del luogo copia della nota, che ſarà data al Miniſtro Regio.

Tutto ciò dee intenderſi per li ſoli libri foraſtieri, che s' introducono nel Regno, perchè riſpetto a quei, che in eſſo ſi ſtampano, dovrà oſſervarſi il ſolito della reviſione , ed approvazione anche degli Ordinarj, prima di ſtamparſi , e pubblicarſi.

CAP. VIII.

Materie Beneficiali.

SOMMARIO.

Tutt' i beneficj semplici, e residenziali, Vescovati, e Badie di libera collazione Pontificia conferir si debbano a' Regnicoli con riserba di duc. 20000. pel Papa, e di 20000. altri a disposizione del Re.

I. Concederà Sua Santità indulto, che tutti i Beneficj così semplici, che residenziali, Canonicati, Dignità, Parrocchie, Badie, e Vescovati del Regno di Napoli, che sono di sua libera collazione, si debbano conferire dalla Sede Apostolica a' soli regnicoli; a riserva però solamente di ducati ventimila di pensioni, che la Santità sua si riserberà, e fisserà sopra alcuni de' Vescovati, e delle Badie, che alla medesima piacerà trascegliere, e determinare tra tutti i Beneficj del Regno di Napoli,

li, che non si provveggono a Regia nominazione, per poterne disporre, come più alla stessa Santità Sua in beneficio de' suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico.

II. Ugual quantità di annue pensioni, o purè l' equivalente somma in altra più comoda maniera, con gradimento di S. M. la medesima Santità Sua riserberà sopra gli stessi Beneficj, che non sono di nomina Regia, a disposizione di S. M. Napoletana da conferirsi a' suoi sudditi del Regno di Napoli, che saranno nominati dalla stessa Maestà Sua.

III. Non ostante il suddetto indulto, tutti gli esteri, che si trovano esser già stati provvisti nel Regno di Napoli di Vescovati, Beneficj, o Pensioni, debbano, durante la lor vita, goder di tali Beneficj, o Pensioni, de' quali, o delle quali si trovano già provvisti, quantunque non sieno sudditi dello Stato Ecclesiastico: de' quali provvisti bensì fino al giorno della sottoscrizione del presente Trattato dovrà darsi nota al Cardinale Acquaviva dentro lo spazio di due mesi. E tutto ciò, oltre a i Beneficj, e Badie situate in Regno di

di Napoli (delle quali si darà nota al suddetto Cardinal Ministro) uniti, o unite, o pure i di cui frutti, o in parte, o in tutto si trovano applicati a varie Chiese, Collegj, Monasterj, e case pie di Roma, o in altri paesi dello Stato Ecclesiastico, che dovranno continuare ad essere uniti, o unite, o applicati in perpetuo per lo stesso uso.

CAP.

CAP. IX.

Tribunale Misto.

SOMMARIO.

Si erige un Tribunale Misto di cinque soggetti da cambiarsi ogni tre anni, ciò di due Ecclesiastici da deputarsi da S. Santità, e di due Laici, o Ecclesiastici, da deputarsi dal Re, e circa al quinto, che dovrà sopraintendere colla qualità di Presidente, dovrà essere sempre Ecclesiastico, S. Maestà ne nominerà tre soggetti, e S. Santità ne sceglierà uno: questo Tribunale ha i suoi Subalterni, e si tiene una volta la settimana: il Presidente non può risolvere cosa da se solo, e le commessione si distribuiscano in pieno Tribunale. L' incombenza di questo Tribunale sarà di decidere le controversie sulla immunità locale, ed alcune delle cause spettanti ai Cursori de' Vescovi; il dichiarare super qualitate assassinii; *il sopraintendere all' Amministrazione de' luoghi Pii laicali, il riconoscere su la quantità delle franchigie, e l' invigilare allo adempi-*

mento de' legati Pii laicali ; il dichiarare se il Vescovo abbia tra un mese deciso se il Refugiato goda , o no l' asilo , ed è Tribunale inappellabile .

I. Si formerà un Tribunal Misto composto di cinque soggetti , cioè due Ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità , e due Laici , o Ecclesiastici da deputarsi da sua Maestà , tutti quattro regnicoli . E circa il quinto , che dovrà esser sempre persona Ecclesiastica parimente regnicola , S. Maestà Napoletana nominerà tre soggetti , e S. Santità ne sceglierà uno .

II. Non dovrà l' ufficio , e l' impiego di questi cinque Deputati durar più , che per lo spazio di un solo triennio , da cominciare *a die captæ possessionis* : dopo il quale s' intenda spirata *ipso facto* ogni lor facoltà , ed autorità , quando non fossero confermati per altro triennio , con espressa , e nuova conferma , da farsi con Brevi : o Lettere patentali , cioè i quattro semplici Deputati da quella Potestà , da

da cui sono stati rispettivamente eletti, ed il Presidente di comune, e nuovo espresso consenso di amendue le Potestà, con dichiarazione, che volendo S. Santità, o S. Maestà mutare, anche dentro il triennio, qualunque de' due soggetti da essi deputati, ed a quelli sostituire altri a loro arbitrio, e beneplacito, possan farlo, senz' allegarne alcuna causa, e senza chiederne, nè attenderne consenso veruno dall' altra Potestà.

III. Accadendo però nel fine del triennio la sede vacante, dovranno così il Presidente, come i due Deputati Ecclesiastici continuarne nel loro impiego, quantunque, spirato il triennio, non sieno muniti d' altra conferma fino alla nuova provvista da farsi dal nuovo Pontefice.

IV. In caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' due Deputati Ecclesiastici, sia lecito a Monsignor Nunzio *pro tempore* di surrogarvi, per maniera di provvisione altro soggetto Ecclesiastico; come altresì, in caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' due Deputati Regj, resti in arbitrio di S. M., o della

della persona, a cui stimerà Ella di comunicare tal facoltà, di far lo stesso. Ed in caso che talvolta per assenza, malattia, o altro qualunque caso, anche legale, sia necessario, che altro soggetto supplisca le veci del Presidente; allora supplirà interinamente colui, che tra i tre soggetti, nominati da S. Maestà, sarà stato scelto da S. Santità, per far le veci del Presidente ne' suddetti casi di assenza, o d' impedimento del medesimo. Tutto ciò però non debba intendersi in caso di mancanza per poche volte: nel qual caso sia lecito agli altri, che interverranno, di tener Tribunale, non ostante l' assenza di qualcuno de' loro colleghi, purchè non sia più di due settimane.

V. Per lo servizio di questo nuovo Tribunale si deputerà dal medesimo quel numero di Ministri subalterni, ed in quel modo, che egli stimerà necessario. Ma dovendo talvolta far' uso della famiglia armata, si servirà di quella della Potestà secolare, e delle carceri laicali contro de' laici, e de' cursori, e carceri ecclesiastiche contro delle persone ecclesiastiche.

VI.

VI. Si terrà questo Tribunale una volta la settimana, ed anche più, quando così richiede il bisogno, in qualche Monastero, o altro luogo più commodo della Città di Napoli, da prescegliersi.

VII. Alla riserva del Presidente, il quale dovrà sempre avere il primo luogo, sederanno gli altri Deputati, di qualunque grado, o graduazione si sieno, secondo il luogo, che verrà loro destinato dalla sorte; al qual fine se ne farà l' estrazione per bussola: con dichiarazione, che questa estrazione debba farsi al principio d' ogni triennio, quantunque restassero nell'impiego taluni deputati; ma che, accadendo mutazione nel corso dello stesso triennio, la persona surrogata debba occupare il luogo del suo predecessore.

VIII. Così il Presidente, come tutti i Deputati, ed anche i Ministri subalterni, dovranno, prima di cominciare ad esercitare la lor carica, giurare nello stesso Tribunale *ad sancta Dei Evangelia*, secondo la formola da stabilirsi, non solamente di osservare, e fare osservare quanto viene stabilito nel presente trat-

trattato ; ma altresì di non arrogarsi veruna sorte di giuredizione, e di autorità, oltre a quella, che vien loro conceduta in virtù del presente stabilimento di questo Tribunale ; cioè il Presidente nel pieno consesso del Tribunale, e tutti gli altri in mano del Presidente, con dichiarazione, che i medesimi, e ciascuno d' essi debbano rinnovare il detto giuramento nella forma prescritta di sopra, ogni volta che fossero confermati.

IX. Il Presidente non avrà autorità di risolvere da se medesimo, nè pure per modo di provvisione, e le commissioni dovranno distribuirsi in pieno Tribunale, com' era solito praticarsi in Collaterale. La decisione si farà alla pluralità de' voti, cominciando nel votare *ordine retrogrado*; cioè da quel Deputato, che siede in ultimo luogo, di maniera che l' ultimo a votare sia il Presidente. I decreti dovranno emanarsi sotto il nome dello stesso Tribunale, e sottoscriversi da tutti cinque, secondo che parimente sederanno il Presidente, ed i Deputati in Tribunale.

X. Questo Tribunale non dovrà avere altra in-

incumbenza, se non che 1. di decidere e terminare le controversie intorno all' Immunità locale, quando nasce dubbio, se il reo debba, o no, godere il beneficio dell'asilo, nella maniera spiegata nell' *Artic. V. e VIII.* dell' Immunità locale. 2. Di decidere alcune delle cause spettanti a' cursori de' Vescovi, ed altri Ordinarj, nella maniera che si è detto a suo luogo. 3. Di dichiarare *super qualitate assassinii*, commesso da un Cherico, o altra persona ecclesiastica, quando il Giudice laico previene nella cattura di esso, nella maniera che si stabilisce nell' *Artic. III.* dell' Immunità personale. 4. Di soprantendere ed invigilare alla retta amministrazione de' luoghi pii laicali, cioè amministrati e governati da' laici, con decidere le liti, che posson nascere intorno al rendimento de' conti degli amministratori di essi, nella maniera spiegata nel capo V. di questo Trattato. 5. Nel caso da qualche Comunità, o persona Ecclesiastica si pretenda convenirle, *titulo vere oneroso*, maggior quantità di franchigia di quella, si assegna nel presente Trattato, potrà riconoscere, se ciò

sia

sia vero, e determinare ciò, che sarà di giustizia, nella maniera spiegata nel Capo dell' Immunità Reale *Artic. XX. 6.* D' invigilare all' adempimento de' legati pii, col procurare ne' casi particolari, nella maniera che stimerà più propria, che i renitenti a soddisfare, se saranno laici, da' loro competenti Giudici laici sieno costretti all' adempimento de' legati pii; e se saranno Ecclesiastici, da' loro respettivi Superiori, e Giudici Ecclesiastici. E finalmente d' invigilare all' osservanza del presente trattato, come si è detto di sopra.

XI. Quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese, da che gli sarà stato presentato il processo, non avrà dichiarato intorno alla qualità del delitto, se il rifugiato goda, o no; s' intenda *eo ipso* devoluto il giudizio a questo Tribunale, conforme si stabilisce con l' *Artic. IV.* del Capo II. del presente Trattato. Come pure, che, avendo il Vescovo fatta la detta dichiarazione, sia lecito a questo Tribunale ricevere i ricorsi, che dalla medesima interponessero il Fisco ecclasiastico, o il Fisco laico, ed impinguare, ed ordinar nuovo

vo processo, stimando così bene; e successivamente veduti gli atti, e sentite le parti, confermare, o infermare inappellabilmente i giudicati de' Vescovi, a tenor di quello, chè sta risoluto con l' *Artic. VIII.* del suddetto Capo II.

XII. In tutti i casi suddetti dovrà procedere il Tribunale inappellabilmente, e privativamente a qualunque Ministro, Giudice, o Tribunale, sì ecclesiastico, che laico, sia di qualsivoglia rango, anche di Monsignor Nunzio, o di qualsivoglia altro Giudice, o Ministro anche deputato, o delegato da S. M., che pretendesse procedere per via di Regia protezione, e di economica provvidenza: con dichiarazione, che qualunque atto si facesse in contrario da altri Tribunali, o Giudici, così ecclesiastici, che secolari, tanto della Città di Napoli, quanto del Regno, sia nullo *ex defectu jurisdictionis*; ed in caso d' inosservanza possano i Tribunali, e Giudici così laici, che ecclesiastici, residenti fuor della Città di Napoli, inibirsi dal Tribunal Misto, ed a riguardo de' Tribunali di Napoli spedirsi dal'

me-

medesimo le ortatorie, le quali abbiano forza d' inibizione: di maniera che qualunque atto fatto da' medesimi Tribunali, e Giudici di Napoli, dopo le suddette ortatorie, sia *ipso facto* nullo, *ex defectu jurisdictionis*, come sopra.

XIII. Eccettuate le materie di sopra espresse nell' *Art. X.* di questo Capo, non potrà questo Tribunale ingerirsi in nessuna maniera in tutte le altre, che appartengono alla giuredizione degli Ordinarj (le quali debbano avere il loro libero corso, tanto per le prime istanze, quanto per li ricorsi, ed in grado di appellazione) nè ammettersi dal medesimo i ricorsi, o le appellazioni sotto qualunque pretesto, sotto pena di nullità di tutti gli atti, che si facessero in contrario, e di violazione del giuramento, prestato per quest' effetto al Presidente, e Deputati.

XIV. Tutti gli atti, e spedizioni di questo Tribunale, così giudiziali, che estragiudiziali, dovranno farsi onninamente *gratis*, senza potersi niente esigere per ragion di scrittura, sigillo, sottoscrizione, registro, studio di pro-

cef-

cesso, o qualsivoglia altra cosa: alla riserva delle sole copie, che si dovranno tassare a ragione di grana due per facciata, che sia scritta di righi ventidue per ciascuna facciata di carattere comune.

XV. Le spese, che sono necessarie per lo mantenimento del Tribunale, Subalterni, e tutt'altro, si dovranno fare ugualmente a conto di S. Santità, ed a conto di S. Maestà, con quegli espedienti, che sopra di ciò pareranno più proprj all'una, ed all'altra Potestà.

CAP. X.

Deroga alle disposizioni contrarie al presente Trattato.

PEr l'intera esecuzione del presente Trattato resteranno rivocati, ed annullati, come in virtù di questo articolo si rivocano, ed annullano, tutte le disposizioni, ordini, e decreti così pubblici, che privati, fatti dall'una, e dall'altra Potestà, in tutto ciò, in cui sono contrarj alla presente disposizione, ed a quanto si contiene nel presente Trattato.

Dato dalle stanze del Palazzo Appostolico nel Quirinale in questo dì 2. di Giugno 1741.

S. CARDINALE VALENTI.

T. CARD. ACQUAVIVA

Loco ✠ *Signi.*

D. CELESTINO ARCIVESCOVO DI TESSALONICA.

Loco ✠ *Signi.*

Loco ✠ *Signi.*

AP-

APPENDICE I.

Sulla immunità Reale.

Rescritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 28. Dicembre 1793. Per ripararsi alle spese della guerra si derogò al Capitolo 1. del Concordato, e si assoggettì a' pubblici pesi la metà de' beni Ecclesiastici, che allora si esentò da' pesi medesimi, onde si ordinò di doversi pagare per intero.

APPENDICE II.

Dell' asilo de' Militari.

Rescritti del Re Ferdinando IV.

Avendo l' esperienza dimostrato il grave danno, che reca nonmeno al nostro Real servizio, che alla quiete, e tranquillità de' nostri sudditi l' abuso de' Sacri asili, che tuttodì fanno i soldati militari in pregiudizio benanche della militar disciplina, la quale esige di esser conservata nel dovuto vigore: E volendo noi porre freno ad un tanto disordine, dopo di aver consultato varj Teologi de' più probi, ed esperimentati di questa Capitale, ed uniformatoci al sentimento da essi esposto, e fondato su i principj del dritto delle Genti, e del dritto Civile, e Canonico, ci siam determinati di risolvere, ed ordinare, facendo uso di quella da Dio a noi concessa, che tutti gl' individi del nostro Real Esercito di Terra e Marina, e di ogni altro corpo mili-

tare

tare addetto al nostro Real Servizio, e tutt'i dipendenti da esso nostro esercito soggetti al foro militare, i quali commettono delitti, godano il beneficio del confugio in quella Chiesa solamente, e per que' casi, che nel Concordato fatto colla Corte di Roma sono espressi. Ma che tal confugio debba giovargli soltanto per esentarsi dalla pena della morte, da quella di mutilazione di membra, e dalla pena dell'infamia, essendo nostra Real volontà, che fuori dell'indicate tre pene, s'infligga a' Soldati, ed individui delinguenti, che avran preso il confugio, il proporzionato gastigo al loro delitto con quelle altre pene, che si giudicheranno corrispondenti, come sarebbero il ferro al piedé, il carcere, un numero di bastonate da proporzionarsi dalla prudenza de' comandanti relativamente alle circostanze de' loro falli, ed altre consimili afflittive di corpo, e specialmente quella del presidio più o meno gravoso, secondo la qualità, e circostanze de' loro reati. E si pubblichi alla testa di tutt' i corpi de' nostri eserciti, ed in tutte le Piazze, e Fortezze de' nostri Reali Domi-

nj, e s' inserisca un' estratto nel corpo delle nostre Reali Ordinanze, affinchè abbino scienza di questa nostra legge. Dato in Napoli 25. Luglio 1783. 2. Ai 11. Luglio 1784. Ordinò il Re, che si estraessero dalle Chiese quei marinari, che in disprezzo de' patti lasciassero i legni, su de' quali si convenne andare, e pigliassero Chiesa.

AP

APPENDICE III.

Sulla immunità locale.

Rescritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 23. Giugno 1781. Il Custode, che fa dolosamente fuggire i Presidiarj, i presi ed altri servi della pena, non godan del confugio, e l' ordinario, occorrendo il caso pronunzj la sua sentenza a forma di tale risoluzione, quando concorre concludente pruova del dolo. 2. Al primo Febbrajo 1783. Qualora avvenga il caso, che un Magistrato, o altro Giudice laico, trovandosi situato, o albergando in qualche Convento, o altro luogo immune, per qui dissimpegnare la sua incumbenza, o commissione, ordinasse l' arresto di taluno, che nel medesimo luogo immune usi qualche insolenza ad esso Giudice, o commetta qnalche altro delitto, anche eccettuato, per cui egli meriti di essere punito; in tal caso dichiara il Re per punto generale, che

non si debba attendere l'istanza; che poi faccia il reo di essere scarcerato, e restituito al medesimo luogo immune dove fu arrestato, e che il Giudice laico continui a procedere, ed a far giustizia.

TAS-

T A S S A

DELLE FRANCHIGIE

DE'VESCOVI, ED ORDINARJ DEL REGNO

SOPRA LA GABELLA DELLA FARINA, E DEL PANE

PUBBLICATA PER ORDINE DI S. M.

Con Bando della Regia Camera della Sommaria.

C A R L O

PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME &c.

Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro &c. Gran Principe Ereditario di Toscana &c.

VOlendo per sua Real Clemenza la Maestà del Re Nostro Signore, che Iddio sempre se-

felicìti , dar compimento al Concordato conchiuso e stabilito con la Corte di Roma nell' anno prossimo passato 1741., ed indi pubblicato in questa Capitale, intorno alle controversie delle Immunità , e Giuridizioni , per le quali si convenne nel cap. primo al num. 11., *che a' Vescovi , ed altri Ordinarj de' luoghi dovranno darsi le franchigie a misura delle convenienze , e bisogno di ciascuno ; avuto riguardo al numero de' famiiliari laici, che ognun di loro ritiene al proprio servigio , e che vivono propriamente a loro spese ; ed alla limosina di pane , che ciascun di loro è solito di fare . La qual convenienza , e bisogno di ciascun Vescovo , a Proporzione delle rendite del suo Vescovado , sarà esaminata, e stabilita in Napoli da Monsignor* Nunzio *Apostolico , e da un Ministro Regio: ed in caso, che questi non convenissero , si devolva al Tribunale Misto* : Destinò pertanto, con suo Real Dispaccio in data de' 14. Settembre dello stesso anno 1741., il Marchese D. Carlo Ruoti Presidente di questa Regia Camera ; perchè unito con Monsignor Nunzio Apostolico, Residente in questa Capitale, si formasse da esso

lo:

loro la Taſſa, o ſia Regolamento delle Franchigie da concederſi a' Veſcovi, ed Ordinarj, nella maniera eſpreſſata nel detto Concordato. Li quali due Miniſtri avendo diſimpegnato l' incarico ſuddetto, formando un diſtinto Regolamento, s' è poi degnata la M. S. di approvarlo, e di farne rimettere l' eſemplare a queſta Reg. Camera, ordinandole, con altro Regal Diſpaccio, per la Segreteria di Stato, e di Azienda, di farlo pubblicare, ed inviolabilmente oſſervare, con le dichiarazioni, patti, e condizioni, convenuti nella medeſima Taſſa, che nel preſente Bando ſi traſcrive, col detto Diſpaccio del tenor ſeguente: cioè:

Haviendoſe concluido, y firmado por eſte Nuncio Apoſtolico D. Raniero Simonett i Arzobiſpo de Nicoſia, y por el Preſidente de eſſe Tribunal de la Camara D. Carlos Ruoti, en conſequencia de lo diſpueſto, en el Capitolo primiero numero 11. *del Concordato, eſtablecido entre eſta Corte, y la de Roma en* 2. *de Junio del ano proximo paſato* 1741., *el Reglamienta, o ſea Taſſa de las franquicias dela Gabella de la Arina, ſe de-*

deven abenar respectivamente a los Obispos, y Ordinarios de las Ciudades, Tierras, y Lugares de este Reyno, asi por su proprio consumo, como de sus Familias seglares, y de limosinas de pan; me manda el Rey pasar a manos de V. S. la copia adjuncta, firmada de mi mano, del citato Reglamiento, afinque la Camara lo haga publicar por via de Bando en Real Nombre; ordenando a todos su puntual inviolable observancia, especialmente a las Universidades, y sus Administratores, y Oficiales, a qui en toca, paraque se concedan dichas franquicias en la sola precisa cantitad, forma, y manera, y por las causas, y cumplidos los pactos, condiciones, que en el mismo Reglamiento se expresan, bajo la pena de reemplazar de proprio a la Universidad el importe de la franquicia que excediere, o se permitiere contra lo establecido en dicha Tassa, y de pagar tambien cinquenta ducados por cada contravencion a beneficio del Regio Fisco, amas de otras penas arbitrarias a la Camara. La qua despues de haver hecho publicar el anunciado Bando, lo hara imprimir unidamente con el riferido Reglamiento, a fin de distribuirse a todas las

Uni-

Universidades, para su execucion, remitiendo algunos exemplares de uno, y otro a esta Secreteria de mi cargo, en la inteligencia, que el Reglamiento original firmado del Nunzio, y del Presidente Ruoti, se ha pasado a la Secreteria de Estado del cargo del Senor Duque de Montealegre, para conservarse en ello unitamente con el Concordato original. Dios guarde a V. S. muchos anos, como deseo. Palacio a 13. de Deziembre 1742. D. Juan Brancacho = Sig. D. Luis Paternò = Die 15. mensis Decembris 1742. Domino Commissario. Adest cifra spectabilis Domini Locumtenentis.

TASSA

Delle Franchigie della Gabella sopra della farina, e del pane, da concedersi agli Arcivescovi, Vescovi, ed Ordinarj delle Città, Terre, e Luoghi di questo Regno di Napoli, tanto per lo vitto, e tavola propria, quanto per i loro familiari Laici, o Cherici, non ascesi all' Ordine Sacro del Suddiaconato, che tengono al servizio, ed a spese proprie nel-

le

le loro case; come similmente per la limosina del pane, solita dispensarsi a' Poveri. Convenuta la Tassa suddetta tra Monsignor' Arcivescovo Simonetti, Nunzio Apostolico in questa Città, e Regno, e il Marchese D. Carlo Ruoti, Presidente di Camera di S. M.: E stabilita sulle considerazioni, ed a misura della convenienza, bisogno, e rendite di ciascheduno de' detti Arcivescovi, Vescovi, ed Ordinarj; e però diversamente regolata circa il numero de' familiari, e le quantità delle limosine, e della franchigia. Il tutto in esecuzione del Concordato ultimamente conchiuso tra la Santa Sede, e la Regal Corte di Napoli, e sottoscritto in Roma, sotto la data de' 2. Giugno del prossimo passato anno 1741. nel Capo primo delle Immunità Reali, ne i numeri 11. e 14.

ACER-

ACERNO.

Per famigliari Laici, o Cherici, come sopra, num. cinque, sono tomola venticinque	tt.	25.	l'anno.
Per limosina tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60.	l'anno.
Per la sua tavola tom. dieci	tt.	10.	l'anno.
	tt.	95.	

ACERRA.

Per famigliari Laici, o Chierici, come sopra, num. sei, sono tom. trenta	tt.	30.	l'anno
Per limosine tom. cinque 'l mese, sono tom. sessanta	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l'anno.
	tt.	100.	

ALES-

ALESSANO.

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque	tt.	25.	l'anno.
Per limosine tom. cinque 'l mese, sono tom. sessanta	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l'anno.
	tt.	95.	

ALIFE.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta	tt.	30.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l'anno.
	tt.	100.	

ALTAMURA ARCIPRETURA.

Per famigliari, come ſopra, num. quattro, ſono tom. venti	tt.	20.	l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l'anno.
	tt.	90.	

A M A L F I.

Per famigliari, come ſopra; num. ſei, ſono tom. trenta	tt.	30.	l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dodici	tt.	12.	l'anno.
	tt.	10	

ANDRIA.

Per famigliari, come sopra,
num. sei, sono tom. trenta-- tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. dieci il
mese, sono tom. cento venti-- tt. 120. l'anno.
Per tavola tom. dodici —— tt. 12. l'anno.

tt. 162.

ANGLONA.

Per famigliari, come sopra,
num. sei, sono tom. trenta-- tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese,
sono tom. cento venti —— tt. 120. l'anno.
Per tavola tom. dodici —— tt. 12. l'anno.

tt. 162.

AQUI-

AQUILA.

Per famigliari, come fopra, num. cinque, fono tom. venticinque —	tt.	25. l'anno.
Per limofine tom. cinque il mefe, fono tom. feffanta —	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci —	tt.	10. l'anno.
	tt.	95.

AQUINO.

Per famigliari, come fopra, num. fei, fono tom. trenta —	tt.	30. l'anno.
Per limofine tom. cinque il mefe, fono tom. feffanta —	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci —	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

ASCOLI IN PUGLIA.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta —	tt.	30.	l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta —	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci —	tt.	10.	l'anno.
	tt.	100.	

AVELLINO.

Per famigliari, come ſopra, num. otto, ſono tom. quaranta —	tt.	40.	l'anno.
Per limoſine tom. dieci il meſe, ſono tom. cento venti —	tt.	120.	l'anno.
Per tavola tom. dodici —	tt.	12.	l'anno.
	tt.	172.	

AVER-

AVERSA.

Per famigliari, come sopra; num. dieci, sono tom. cinquanta	tt.	50. l'anno.
Per limosine, come sopra, tom. quindici 'l mese, sono tom. cento ottanta	tt.	180.
Per tavola tom. diciotto	tt.	18. l'anno.
	tt.	248.

ARIANO.

Per famigliari, come sopra; num. sei, sono tom. trenta	tt.	30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

BARI.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta	tt.	40.	l'anno.
Per limosine tom. dodici 'l mese, sono tom. cento quarantaquattro	tt.	144.	l'anno.
Per tavola tom. diciotto	tt.	18.	l'anno.
	tt.	202.	

BELCASTRO.

Per famigliari, come sopra, n. cinque, sono tom. venticinque	tt.	25.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l'anno.
	tt.	95.	

BI-

BISCEGLIE.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta —	tt. 30.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta —	tt. 60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci —	tt. 10.	l'anno.
	tt. 100.	

BISIGNANO.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta —	tt. 40.	l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti —	tt. 120.	l'anno.
Per tavola tomola dodici —	tt. 12.	l'anno.
	tt. 172.	

BITETTO.

Per famigliari; come sopra;
num. sei, sono tom. trenta — tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il
mese, sono tom. sessanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci — tt. 10. l'anno.

tt. 100.

BITONTO.

Per famigliari, come sopra;
num. otto, sono tom. qua-
ranta — tt. 40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l me-
se, sono tom. cento venti — tt. 120. l'anno.
Per tavola tomola dodici — tt. 12. l'anno

tt. 172.

BOJANO.

Per famigliari, come ſopra num. ſei, ſono tom. trenta — tt. 30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tomola dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

BOVA.

Per famigliari, come ſopra num. cinque, ſono tom. venticinque —— tt. 25. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 95.

BOVINO.

Per famigliari ; come sopra ; num. otto , sono tom. quaranta ——— tt. 40. l' anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti — tt. 120. l' anno.
Per tavola tom. dodici —— tt. 12. l' anno.

tt. 172.

BRINDISI.

Per famigliari , come sopra ; num. otto , sono tom. quaranta ——— tt. 40. l' anno
Per limosine tom. dieci 'l mese , sono tom. cento venti— tt. 120. l' anno.
Per tavola tom. dodici —— tt. 12. l' anno.

tt. 172.

CA-

CAJAZZO.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta --	tt.	30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta --	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

CALVI.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ———	tt.	40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti --	tt.	120. l'anno.
Per tavola tom. dodici ———	tt.	12. l'anno.
	tt.	172.

CAMPAGNA.

Per famigliari, come ſopra; num. ſei, ſono tom. trenta	tt.	30.	l' anno
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta	tt.	60.	l' anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l' anno.
	tt.	100	

CAMPLI, ED ORTONA.

Per famigliari, come ſopra; num. ſei, ſono tom. trenta	tt.	30.	l' anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta	tt.	60.	l' anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l' anno.
	tt.	100.	

CA.

CANOSA PREPOSITURA.

Per famigliari, come sopra, num. quattro, sono tom. venti	tt.	20. l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60. l' anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10. l' anno.
	tt.	90.

CAPACCIO.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta	tt.	30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60. l' anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10. l' anno.
	tt	100.

CA-

CAPUA.

Per famigliari, come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta	tt.	50. l'anno.
Per limosine tom. quindeci 'l mese, sono tom. cento ottanta	tt.	180. l'anno.
Per tavola tom. diciotto	tt.	18. l'anno.
	tt.	248.

CARIATI.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta	tt.	30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

CARINOLA.

Per famigliari, come sopra; num. sei sono tom. trenta -- tt. 30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta --- tt. 60. l' anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l' anno.

tt. 100.

CASERTA.

Per famigliari, come sopra, num. otto sono tom. quaranta ——— tt. 40. l' anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti— tt. 120. l' anno.
Per tavola tom. dodici —— tt. 12. l' anno.

tt. 172.

CAS-

CASSANO.

Per famigliari, come sopra; num. otto, sono tom. quaranta ——— tt. 40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti -- tt. 120. l'anno.
Per tavola tom. dodici ——— tt. 12. l'anno.

tt. 172.

CASTELL'A MARE.

Per famigliari, come sopra; num. cinque, sono tom. venticinque ——— tt. 25. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l'anno.

tt. 95.

CASTELLANETA.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta —	tt.	30. l' anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta —	tt.	60. l' anno.
Per tavola tom. dieci —	tt.	10. l' anno.
	tt.	100.

CASTRO.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta —	tt.	30. l' anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta —	tt.	60. l' anno.
Per tavola tom. dieci —	tt.	10. l' anno.
	tt.	100.

CATANZARO.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta --	tt.	30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta --	tt.	60. l' anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l' anno.
	tt.	100.

CAVA.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ———	tt.	40. l' anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti ---	tt.	120. l' anno.
Per tavola tom. dodici ———	tt.	12. l' anno.
	tt.	172.

CI-

CIVITA DUCALE.

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ———	tt. 25.	l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta --	tt. 60.	l' anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt. 10.	l' anno.
	tt. 95.	

CONVERSANO.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta --	tt. 30.	l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta --	tt. 60.	l' anno.
Per tavola tom. dieci ———		
	tt. 100.	

CONZA.

Per famigliari, come fopra, num. otto, fono tom. quaranta	tt.	40.	l'anno.
Per limofina tom. dieci 'l mefe, fono tom. cento venti	tt.	120.	l'anno.
Per la tavola tom. dodici	tt.	12.	l'anno.
	tt.	172.	

COSENZA.

Per famigliari come fopra, num. dieci, fono tom. cinquanta	tt.	50.	l'anno.
Per limofine tom. quindeci il mefe, fono tom. cento ottanta	tt.	180.	l'anno.
Per tavola tom. diciotto	tt.	18.	l'anno.
	tt.	248.	

CO-

COTRONE.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta -- tt.	30.	l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta -- tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt.	10.	l'anno.
tt.	100.	

CHIETI.

Per famigliari, come ſopra, num. otto, ſono tom. quaranta ——— tt.	40.	l'anno.
Per limoſine tom. dieci 'l meſe, ſono tom. cento venti -- tt.	120.	l'anno.
Per tavola tom. dodici ——— tt.	12.	l'anno.
tt.	172.	

CERIGNOLA ARCIPRETURA.

Per famigliari, come fopra, num. quattro, fono tom. venti ——— tt. 20. l'anno.
Per limofine tom. cinque il mefe, fono tom. feffanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l'anno.

tt. 90.

F O N D

Per famigliari, come fopra, n. cinque, fono tom. venticinque ——— tt. 25. l'anno.
Per limofine, tom. cinque il mefe, fono tom. feffanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l'anno.

tt. 95.

GAE-

GAETA.

Per famigliari, come sopra; num. otto sono tom. quaranta — tt. 40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti — tt. 120.
Per tavola tom. dodici — tt. 12. l'anno.

tt. 172.

GALLIPOLI.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta — tt. 40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti — tt. 120.
Per tavola tom. dodici — tt. 12. l'anno.

tt. 172.

GERACE.

Per famigliari, come sopra; num. otto, sono tom. quaranta ————	tt. 40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. centoventi —	tt. 120. l'anno.
Per tavola tom. dodici ——	tt. 12. l'anno.
	tt. 172.

GIOVINAZZO.

Per famigliari, come sopra; num. sei, sono tom. trenta —	tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta —	tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——	tt. 10. l'anno.
	tt. 100.

GRA-

GRAVINA.

Per famigliari, come sopra; num. sei, sono tom. trenta	tt.	30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

GUARDIALFIERE.

Per famigliari, come sopra; num. cinque, sono tom. venticinque	tt.	25. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10. l'anno.
	tt.	95.

ISCHIA.

Per famigliari, come fopra, num. fei, fono tom. trenta --	tt.	30. l'anno
Per limofine tom. cinque il mefe, fono tom. feffanta —	tt.	60. l'anno
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

ISERNIA.

Per famigliari, come fopra, num. fei, fono tom. trenta --	tt.	30. l'anno.
Per limofine tom. cinque il mefe, fono tom. feffanta —	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

ISO-

ISOLA.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ——— tt. 40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti — tt. 120. l'anno.
Per tavola tom. dodici ——— tt. 12. l'anno.

tt. 172.

LACEDOGNA.

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque ——— tt. 25. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta — tt. 60. l'anno.
Per la tavola tom. dieci ——— tt. 10. l'anno.

tt. 95.

LAN-

LANCIANO.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta — tt. 30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

LARINO.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta — tt. 30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

LA-

LAVELLO.

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque	tt.	25.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l'anno.
	tt.	95.	

LECCE.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta	tt.	40.	l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti	tt.	120.	l'anno.
Per tavola tom. dodici	tt.	12.	l'anno.
	tt.	172.	

LET-

LETTERE.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei ſono tom. trenta --	tt. 30.	l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta ---	tt. 60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt. 10.	l'anno.
	tt. 100.	

LUCERA.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta--	tt. 30.	l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta --	tt. 60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt. 10.	l'anno.
	tt. 100.	

MAN-

MANFREDONIA.

Per famigliari, come sopra, num. otto sono tom. quaranta	tt.	40.	l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti	tt.	120.	l'anno.
Per tavola tom. dodici	tt.	12.	l'anno.
	tt.	172.	

MARSI.

Per famigliari, come sopra; num. sei, sono tom. trenta	tt.	30.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l'anno.
	tt.	100.	

MAR-

MARSICO NUOVO.

Per famigliari , come ſopra , num. ſei , ſono tom. trenta --	tt.	30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe , ſono tom. ſeſſanta --	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

MARTORANO.

Per famigliari, come ſopra , num. ſei , ſono tom. trenta—	tt.	30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe , ſono tom. ſeſſanta —	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

MAS-

MASSA.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta -- tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta -- tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci -- tt. 10. l'anno.

tt. 100.

MATERA.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta -- tt. 40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti -- tt. 120. l'anno.
Per tavola tom. dodici -- tt. 12. l'anno.

tt. 172.

MELFI.

Per famigliari, come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta	tt. 50. l'anno.
Per limosine tom. diciotto il mese, sono tom. duecento sedici	tt. 216. l'anno.
Per tavola tom. quindici	tt. 15. l'anno.
	tt. 281.

MILETO.

Per famigliari, come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta	tt. 50. l'anno.
Per limosine tom. dieciotto il mese, sono tom. duecento sedici	tt. 216. l'anno.
Per tavola tom. quindici	tt. 15. l'anno.
	tt. 281.

MI-

MINERVINO.

Per famigliari, come ſopra, num. cinque, ſono tom. venticinque —— tt. 25. l'anno.
Per limoſina tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta —— tt. 60. l'anno.
Per tavola tomola dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 95.

MINORI.

Per famigliari, come ſopra, num. cinque, ſono tom. venticinque —— tt. 25. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta —— tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 95.

MOLFETTA.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta --	tt. 30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta --	tt. 60. l' anno.
Per tavola tom. dieci --	tt. 10. l' anno.
	tt. 100.

MONOPOLI.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta --	tt. 30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta --	tt. 60. l' anno.
Per tavola tom. dieci --	tt. 10. l' anno.
	tt. 100.

MONTEPELOSO.

Per famigliari, come sopra,
num. sei, sono tom. trenta -- tt. 30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il
mese, sono tom. sessanta -- tt. 60. l' anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l' anno.

tt. 100.

MONTE MARANO.

Per famigliari, come sopra,
num. sei, sono tom. trenta - tt. 30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il
mese, sono tom. sessanta -- tt. 60. l' anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l' anno.

tt. 100.

MOTTOLA.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta —	tt.	30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta —	tt.	60. l' anno.
Per tavola tomola dieci ——	tt.	10. l' anno.
	tt.	100.

MURO.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta —	tt.	30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta —	tt.	60. l' anno.
Per tavola tom. dieci ——	tt.	10. l' anno.
	tt.	100.

NAR-

NARDO.

Per famigliari, come sopra,
num. sei, sono tom. trenta-- tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il
mese, sono tomola sessanta-- tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

NAZARET.

Per famigliari, come sopra,
num. sei, sono tom. trenta-- tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il
mese, sono tom. sessanta -- tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

NICOTERA.

Per famigliari, come sopra ; num. sei, sono tom. trenta --	tt. 30.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta --	tt. 60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt. 10.	l'anno.
	tt. 100.	

NICASTRO.

Per famigliari, come sopra ; num. sei, sono tom. trenta --	tt. 30.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta --	tt. 60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt. 10.	l'anno.
	tt. 100.	

NO-

NOCERA.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta --	tt.	30. l'anno.
Per limosine, tom. cinque il mese, sono tom. sessanta —	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

NOLA.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta ———	tt.	40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti --	tt.	120. l'anno.
Per tavola tomola dodici --	tt.	12. l'anno.
	tt.	172.

NUSCO.

Per famigliari , come ſopra , num. ſei, ſono tom. trenta --	tt.	30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta --	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

O Y R A.

Per famigliari, come ſopra , num. ſei , ſono tom. trenta--	tt.	30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe , ſono tom. ſeſſanta —	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

OP-

OPPIDO.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta — tt.	30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta — tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci — tt.	10. l'anno.
	tt. 100.

OSTUNI.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta — tt.	30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta — tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci — tt.	10. l'anno.
	tt. 100.

OTRANTO.

Per famigliari, come sopra, num. otto sono tom. quaranta ———— tt. 40. l' anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti —— tt. 120. l' anno.
Per tavola tom. dodici ——— tt. 12. l' anno.

tt. 172.

PENNE.

Per famigliari, come sopra; num. sei, sono tom. trenta —— tt. 30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ——— tt. 60. l' anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l' anno.

tt. 100.

PO-

POLICASTRO.

Per famigliari, come sopra; num. otto, sono tom. quaranta	tt.	40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti	tt.	120. l'anno.
Per tavola tom. dodici	tt.	12. l'anno.
	tt.	172.

POLIGNANO.

Per famigliari, come sopra; n. cinque, sono tom. venticinque	tt.	25. l'anno.
Per limosine, tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10. l'anno.
	tt.	95.

PO-

POTENZA.

Per famigliari, come ſopra,
num. ſei, ſono tom. trenta -- tt. 30. l'anno.
Per limoſina tom. cinque il
meſe, ſono tom. ſeſſanta -- tt. 60. l'anno.
Per tavola tomola dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

POZZUOLI.

Per famigliari, come ſopra,
num. ſei, ſono tom. trenta — tt. 30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il
meſe, ſono tom. ſeſſanta -- tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

RA-

RAVELLO, E SCALA.

Per famigliari, come sopra, num. cinque, sono tom. venticinque	tt.	25.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l'anno.
	tt.	95.	

REGGIO.

Per famigliari, come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta	tt.	50.	l'anno.
Per limosine tom. diciotto il mese, sono tom. duecento sedici	tt.	216.	l'anno.
Per tavola tom. quindici	tt.	15.	l'anno.
	tt.	281.	

ROS-

ROSSANO.

Per famigliari; come sopra; num. sei, sono tom. trenta --	tt.	30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta --	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

RUVO.

Per famigliari; come sopra; n. cinque, sono tom. venticinque ———	tt.	25. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta —	tt.	60. l'anno.
Per la tavola tom. dieci ———	tt.	10. l'anno.
	tt.	95.

SA-

SALERNO.

Per famigliari, come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta ———	tt. 50.	l'anno.
Per limosine tom. diciotto il mese, sono tom. duecento sedici ———	tt. 216.	l'anno.
Per tavola tom. quindici —	tt. 15.	l'anno.
	tt. 281.	

S. AGATA.

Per famigliari, come sopra; num. sei sono tom. trenta —	tt. 30.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta ---	tt. 60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt. 10.	l'anno.
	tt. 100.	

S. ANGIOLO.

Per famigliari, come sopra,
num. sei, sono tom. trenta -- tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il
mese, sono tom. sessanta -- tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

S. MARCO.

Per famigliari, come sopra,
num. sei, sono tom. trenta -- tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il
mese, sono tom. sessanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

S. SE-

S. SEVERINA.

Per famigliari, come ſopra, num. otto ſono tom. quaranta ———	tt.	40.	l' anno.
Per limoſine tom. dieci 'l meſe, ſono tom. cento venti—	tt.	120.	l' anno.
Per tavola tom. dodici ——	tt.	12.	l' anno.
	tt.	172.	

S. SEVERO.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta—	tt.	30.	l' anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta —	tt.	60.	l' anno.
Per tavola tom. dieci ——	tt.	10.	l' anno.
	tt.	100.	

SARNO.

Per famigliari, come ſopra; num. ſei, ſono tom. trenta --	tt.	30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta --	tt.	60. l'anno.
Per la tavola tom. dieci ——	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

SESSA.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta --	tt.	30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta —	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

SO-

SORA.

Per famigliari, come ſopra; num. ſei, ſono tom. trenta --	tt.	30. l' anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta --	tt.	60. l' anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l' anno.
	tt.	100.

SORRENTO.

Per famigliari, come ſopra; num. ſei, ſono tom. trenta --	tt.	30. l' anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta —	tt.	60. l' anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt.	10. l' anno.
	tt.	100.

SQUILLACE.

Per famigliari , come sopra ; num. otto sono tom. quaranta ———	tt. 40.	l' anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese , sono tom. cento venti —	tt. 120.	l' anno.
Per tavola tom. dodici ———	tt. 12.	l' anno.
	tt. 172.	

STRONGOLI.

Per famigliari , come sopra , num. sei, sono tom. trenta—	tt. 30.	l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese , sono tom. sessanta ———	tt. 60.	l' anno.
Per tavola tom. dieci ———	tt. 10.	l' anno.
	tt. 100.	

SUL

SULMONA.

Per famigliari, come sopra; num. sei, sono tom. trenta —	tt.	30.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta —	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci —	tt.	10.	l'anno.
	tt.	100.	

TARANTO.

Per famigliari, come sopra, num. dieci, sono tom. cinquanta —	tt.	50.	l'anno.
Per limosine tom. diciotto il mese, sono tom. duecento sedici —	tt.	216.	l'anno.
Per tavola tom. quindici —	tt.	15.	l'anno.
	tt.	281.	

TERLIZZI ARCIPRETURA.

Per famigliari, come ſopra, num. quattro, ſono tom. venti	tt.	20. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10. l'anno.
	tt.	90.

TEANO.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta	tt.	30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

TELESE.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta —	tt.	30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta —	tt.	60. l'anno.
Per tavola tomola dieci ——	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

TERAMO.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta —	tt.	30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta —	tt.	60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——	tt.	10. l'anno.
	tt.	100.

TERMOLI.

Per famigliari, come sopra, num. sei; sono tom. trenta -- tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta -- tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

TRANI.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta-- tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

TRICARICO.

Per famigliari, come sopra; num. dieci, sono tom. cinquanta	tt. 50.	l'anno.
Per limosine tom. diciotto il mese, sono tom. duecento sedici	tt. 216.	l'anno.
Per tavola tomola quindici	tt. 15.	l'anno.
	tt. 281.	

TRIVENTO.

Per famigliari, come sopra; num. sei, sono tom. trenta	tt. 30.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt. 60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt. 10.	l'anno.
	tt. 100.	

TRIVICO.

Per famigliari, come ſopra; num. ſei, ſono tom. trenta — tt.	30.	l' anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tomola ſeſſanta — tt.	60.	l' anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt.	10.	l' anno.
	tt. 100.	

TROJA.

Per famigliari, come ſopra; num. ſei, ſono tom. trenta — tt.	30.	l' anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta — tt.	60.	l' anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt.	10.	l' anno.
	tt. 100.	

TRO-

TROPEA:

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta	tt.	40.	l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti	tt.	120.	l'anno.
Per tavola tom. dodici	tt.	12.	l'anno.
	tt.	172.	

VENAFRO;

Per famigliari, come sopra; num. sei, sono tom. trenta	tt.	30.	l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60.	l'anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10.	l'anno.
	tt.	100.	

VE-

VENOSA.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta —	tt.	30.	l' anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta —	tt.	60.	l' anno.
Per tavola tom. dieci —	tt.	10.	l' anno.
	tt.	100.	

UGENTO.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta —	tt.	30.	l' anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta —	tt.	60.	l' anno.
Per tavola tom. dieci —	tt.	10.	l' anno.
	tt.	100.	

VI.

VICO.

Per famigliari, come ſopra, num. ſei, ſono tom. trenta — tt. 30. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta — tt. 60. l'anno.
Per tavola tom. dieci ——— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

VIESTI.

Per famigliari, come ſopra, n. cinque, ſono tom. venticinque ——— tt. 25. l'anno.
Per limoſine tom. cinque il meſe, ſono tom. ſeſſanta — tt. 60. l'anno.
Per la tavola tom. dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 95.

UMBRIATICO.

Per famigliari, come sopra, num. otto, sono tom. quaranta —— tt. 40. l'anno.
Per limosine tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti -- tt. 120. l'anno.
Per tavola tom. dodici —— tt. 12. l'anno.

tt. 172.

VOLTURARA.

Per famigliari, come sopra, num. sei, sono tom. trenta -- tt. 30. l'anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta — tt. 60. l'anno
Per tavola tom. dieci —— tt. 10. l'anno.

tt. 100.

Al

Al Padre Abate di Montecasino, in qualità d' Ordinario.

Per famigliari, come sopra, n. otto, sono tom. quaranta	tt.	40. l' anno.
Per limosina tom. dieci 'l mese, sono tom. cento venti	tt.	120. l' anno.
Per tavola tomola diciotto	tt.	18. l' anno.
	tt.	178.

Al Padre Abate della Trinità della Cava, come Ordinario.

Per famigliari, come sopra; num. sei, sono tom. trenta	tt.	30. l' anno.
Per limosine tom. cinque il mese, sono tom. sessanta	tt.	60. l' anno.
Per tavola tom. dieci	tt.	10. l' anno.
	tt.	100.

All' Arciprete della Collegiata d' Acquaviva nella Diocesi di Bari.

Per familiari , come sopra ,
limosina , e tavola tomola
trentanove l' anno intutto ,
secondo l' ha goduti finora -- tt. 39. l' anno.

All' Arciprete di Casa Massima nella medesima Diocesi.

Per familiari, limosina, e tavola come sopra , tomola
quarantadue l' anno , conforme l' ha goduti finora -- tt. 42. l' anno.

Si riserva di fare un' assegnazione a parte per tutti gli altri Abbati, Arcipreti , e Regolari , che avranno la qualità di Ordinario in Regno.

Si dichiara inoltre , che se alcuni de' suddetti Arcivescovi , Vescovi , o Ordinarj del Regno fossero insigniti della dignità Cardinalizia, si debba in questo caso , sì per la dignità

gnità eminente, come per lo numero maggiore de' familiari, e l'obbligo ch' an di far maggiori limosine, accrescere a ciascheduno di essi la suddetta franchigia, computando il numero de' familiari, come sopra, sino a quindici, la limosina fino a venti tomola il mese, e la spesa della sua tavola sino a ventiquattro tomola l'anno; che uniti sono tomola trecento trentanove l'anno.

Li familiari Suddiaconi, Diaconi, Sacerdoti, e Religiosi non goderanno cosa alcuna, come familiari degli Arcivescovi, Vescovi, o Ordinatj del Regno; ma bensì avran la franchigia nella quantità, che sta loro assegnata, e stabilita nel Concordato medesimo: Cioè gli Ecclesiastici Secolari alla ragione di sei tomola l'anno per ciascheduno, ed i Regolari alla ragione di cinque solamente; ancorchè i sudetti Ecclesiastici familiari non sieno del Paese, ma Forastieri, purchè stiano al di loro attual servigio.

La franchigia suddetta non si potrà pretendere in danaro, ma *in specie* solamente: cioè che non si abbia da pagar la gabella per la

quantità loro assegnata colla presente Tassa ; e nemmeno si potrà detta franchigia vendere, cedere , nè ad altri assegnare , nella maniera che viene disposto nel Concordato medesimo .

Si concederà ogni mese la rata della franchigia contenuta nella presente Tassa , purchè si presenti a' Gabelloti fede, o certificatoria in iscritto di persona destinanda dal Vescovo , o sia Ordinario ; attestandosi che la farina , o 'l pane debba servire per dette cause, che gli sta concessa la detta franchigia , e che a' detti familiari se li somministri 'l vitto a casa, ed a spese del Vescovo, o Ordinario.

Li familiari suddetti non potranno portare alle case proprie , nè d' altri minima parte del Pane, o farina, per cui si è concessa la detta franchigia.

Sopra del Pane , che si farà colla franchigia , dovrassi mettere il segno , o sia cifra , perchè sia conosciuto per tale, nè altri ne possan far' uso in pregiudizio , ed in controvenzione della Gabella .

La franchigia della limosina s' intenda concessa per lo pane, che si vorrà dispensare giornal-

nalmente, ed a minuto a' Poveri ; e non già che possa darsi la farina, sotto detto titolo di limosina.

Nelle Città, Terre, e Luoghi, dove presentemente non vi è, o per l'avvenire si togliesse la Gabella della farina, o del Pane, i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi niente potranno pretendere in virtù della presente Tassa; la quale avrà l'effetto suo quando, dove, e per lo tempo, che vi sarà la Gabella, e non altrimente. Napoli 1. Dicembre 1742.

Raniero Simonetti Arcivescovo di Nicosia, e Nunzio Apostolico.
Carlo Ruoti Presidente della Regia Camera;

D. JUAN BRANCACHO

A' quali Sovrani Reali comandamenti, essendosi data la dovuta osservanza, secondo richiedeva la nostra obbligazione; si è interposto, inteso l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, il seguente decreto: cioè,

Die 15. mensis Decembris 1742. Visis rescri-

pto S. R. M. & Taxa ad hanc Regiam Cameram remissa : Per Illustrem Marchionem Dominum militem U. J. D. D. Carlum Ruoti dictæ Regiæ Cameræ Summariæ Præsidentem , & Commissarium ; factaque per eundem de contentis omnibus in eis relatione in dicta Regia Camera coram Illustri Marchione Domino Locumtenente D. Ludovico Paternò , aliisque Dominis Præsidentibus ipsius , fuit per Cameram ipsam , audito Regio Fisco , consensu provisum , & decretum ; prout præsenti decreto decernitur , & providetur : Quod exequatur Rescriptum S. R. M. juxta illius seriem , continentiam , & tenorem ; ad quem effectum expediatur Regium Bannum , publicetur , deindeque imprimatur : hoc suum &c.

Vidit Fiscus. Sanseverinò Act.

Che perciò à nome di S. R. M. col presente Bando, il qual debba sempre, ed in ogni futuro tempo aver e la sua fermezza , Comandiamo, ed Ordiniamo a tutte le Università di questo Regno, ed à ciascuna di esse, ed a' lorò Amministratori, Ufficiali, Affittatori , Gabelloti, ed altri a chi spetta, presenti e futuri: che sotto le pene, contenute nel preinserto

to Real Dispaccio, abbia, e debba ognuno per la sua parte, inviolabilmente osservare, ed eseguire la detta trascritta Tassa, o sia Regolamento delle franchigie sopra la Gabella della farina, o del Pane, che si dovranno concedere, e far godere ad ogni Vescovo, Arcivescovo, ed Ordinario delle Città, e Terre, e Luoghi di questo Regno, per le quantità, e per le cause, e nella maniera suddetta; e purchè vengano adempite le condizioni, e patti espressi nella detta riferita Tassa, altrimente chiunque ardirà di controvenire a minima cosa delle convenute, prescritte, e stabilite nella medesima Tassa o sia Regolamento, sarà irremisibilmente tenuto, ed obbligato risare all' Università tutto il dippiù, che si concederà di franchigia diversamente dal detto stabilimento, sia nella maniera, sia nel tempo, sia ne i patti, e condizioni suddette: ed in oltre saran puniti per ogni controvenzione tanto col pagamento di ducati cinquanta in beneficio del Regio Fisco, quanto con altre pene ad arbitrio del Tribunale di questa Regia Camera, secondo viene ordinato col detto Real Dispaccio di S. M.

 Nel

Nel di cui Real nome incarichiamo, ed ordiniamo parimente a tutti li Governarori delle rispettive Città, Terre, e Luoghi Regj e Baronali, ed alle Regie Udienze Provinciali, che debbano invigilare alla osservanza, ed alla puntuale esecuzione della detta Tassa, e Regolamento, perchè non si commetta la minima mancanza; ed in ogni caso di controvenzione diano gli opportuni rimedj, e ne facciano subito relazione a questa Regia Camera per darsi la dovuta providenza.

Ed acciocchè niuno possa scusarsi, ò allegar causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando, assieme colla detta Tassa, o sia Regolamento, inserito col detto Real Dispaccio, si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, e vaglia come se fosse stato pubblicato in ogni Città, Terra, è Luogo di questo Regno, e con la debita Relata si conservi nel volume de' Regj Bandi. Dalla Regia Camera della Sommaria a dì 17. Decembre 1742.

D. LUDOVICUS PATERNO' M. C. L.

Vidit Fiscus D. CAROLUS RUOTI.

Adest Sigillum impressum &c.

Nicolaus Sanseverino Act.

Nel capo Terzo del Concordato al Numero V. si promette, che si sarebbe fatta la pianta de' Cursori, che potrebbon tenersi da' Vescovi, ed altri Ordiuarj del Regno per l' eserelzio della loro giuridizione: e perchè nello stesso giorno de' due di Giugno, in cui da' Plenipotenziarj di Sua Santità, e di Sua Maestà fu sottoscritto il Concordato, fu ancora da' medesimi concordata, e sottoscritea la seguente pianta de' Cursori; si dà ora questa per notizia del Pubblico, e per l' intera sua osservanza alle stampe; ed è tale, quale siegue:

T A V O L A

Del numero de' Cursori, che ciascheduna Diocesi del Regno può avere.

Diocesi	Cursori
L' Arcivescovo di Napoli	12
Monsignor Nunzio	12
Anglona	3
Acerra	2
Alife	2
Aquino	2
Ascoli	2
Atri	2
Avellino	3
Aversa	4
Ariano	3
Amalfi	3
Alessano	2
Aquila	4
S. Agata	3
S. Angelo, e Bisaccia	3
Benevento per que' luoghi della sua Diocesi, che sono in Regno	4
Bisceglia	2
Belcastro	2
Bova	2
Brindisi	3
Bitetto	2
Bitonto	2

Ba-

Bari	4
Bojano	2
Bovino	2
Bisignano	3
Cosenza	4
Cajazzo	2
Capaccio	6
Calvi	2
Cassano	3
Carinola	2
Caserta	2
Campagna, e Satriano	2
Capri	2
Conversano	2
Cotrone	2
Castro	2
Castellaneta	2
Civita Ducale	2
Campli	2
Cariati	2
La Cava	2
Capoa	4
Castellammare	2
Conza	3
Catanzaro	3
Chieti	4
Fondi	2
Gaeta	2
Guardialfiera	2
Gravina	2
Gallipoli	2

Giovinazzo	2
Girace	3
Ischia	2
Isola	2
Isernia	2
Lanciano	2
Lettere	2
Lavello	2
Lacedonia	2
Larino	3
Lecce	4
Lucera	3
Melfi	3
Mottola	2
Massa Lubrense	2
Martorano	2
Minuri	2
Minervino	2
Marsico	2
Mileto	6
Matera	4
Montemarano	2
Montepeloso	2
Molfetta	2
Monopoli	2
Muro	2
Manfredonia	3
Marsi, o sia Piscina	3
S. Marco	2
Nazaret	2
Nusco	2
Nicotera	2

No-

Nola	3
Nocera	2
Nardò	2
Nicaſtro	2
Oſtuni	2
Oyra	2
Ortona	2
Otranto	3
Oppido	2
Penne	2
Pozzuoli	2
Polignano	2
Policaſtro	3
Potenza	2
Ravello	2
Ruvo	2
Roſſano	3
Regio	4
Sorrento	2
Seſſa	2
Strongoli	2
Sarno	2
Sanſevero	2
Sora	2
Salerno	5
Sulmona	3
Squillace	3
Santaſeverina	3
Taranto	3
Troja	2
Teano	2
Teleſe	2
Trivico	2
Trani	3
Termoli	2
Teramo	3
Tricarico	2
Tropea	2
Trivento	3
Ugento	2
Umbriatico	2
Vico	2
Volturata	2
Vieſti	2
Venoſa	2
Venafro	2

Luoghi Nullius Diœceſis.

Montecaſinò	3
Montevergine	2
La Trinità della Gava	2
S.Stefano del Boſco	2
S. Spirito del Morronè, compreſavi l' Abazia di S. Clemente alla Peſcara	2
Altamura	2

Agli

Agli altri piccoli *nullius*, in caso non succeda la loro soppressione, ed incorporazione alle Diocesi, nelle quali sono, o con le quali confinano, si assegneranno, secondo la maggiore o minor loro estensione, uno o due Cursori dal Tribunal Misto.

Dato dalle Stanze del Palazzo Apostolico al Quirinale in questo dì 2. Giugno 1741.

S. Card. Valenti. *Trojano Card. Acquaviva,*
C. Arcivesc. di Tessalonica.

APPENDICE SULLE FRANCHIGIE.

Rescritti del Re Ferdinando IV.

1. A' 30. Settembre 1769. al Cardinale Arcivescovo di Napoli, al Capitolo, e Seminario dell' Arcivescovato, al Clero Secolare Napolitano, ed al Cappellano Maggiore, e Clero della Cappella Reale, di S. Giacomo degli Spagnuoli, e della Solitaria, si continuano le annue prestazioni per la franchigia del grano a rotolo. 2. A' 3. Ottobre 1769. Le annue prestazioni per la franchigia su l' arrendamento del mezzo grano a rotolo, che si pagavano alla Camera Apostolica, ed alla Fabbrica di S. Pietro si aboliscano. 3. A' 22. Novem-

vembre 1783. Ha risoluto il Re per punto generale, che in que' luoghi, ed in quella comunità del Regno, ove si vive a gabella gli Ecclesiastici, ed i luoghi Pii Ecclesiastici debbano indistintamente concorrere a portare i pubblici pesi, e pagare interamente i dazj, e le gabelle in danaro, o in genere de' prodotti soggetti a' tali pesi al pari de' laici, compresi anche i Seminarj, gli Ospedali, le Parrocchie, ed i beni assegnati per patrimonj Sacri, senza farsi alcuna deduzione de' pesi, come contraria al sistema delle gabelle. Ma che si facci però godere agli Ecclesiastici la tassata franchigia della farina a tenore del Concordato.

INDICE

De' Titoli, e Capitoli del Secondo Tomo.

Ap-

CAP.

Fine del Tom. II.